SISTEMA UNIVERSALE
DEI PRINCIPJ
DEL
DIRITTO MARITTIMO
DELL' EUROPA.

SISTEMA UNIVERSALE
DEI PRINCIPJ
DEL
DIRITTO MARITTIMO
DELL' EUROPA

DEL SIGNOR SENATORE

DOMENICO ALBERTO AZUNI

PATRIZIO SASSARESE

Socio delle Reali Accademie delle Scienze di Napoli, di Torino, di Firenze, della Ducale Accademia di Modena, degli Immobili d' Alessandria, dell' Aruntica di Carrara, e della Romano-Sonziaca di Trieste.

Tomo Secondo.

Edizione Seconda

Riveduta ed aumentata dall' Autore.

Non Opinione sed Natura Jus constitutum est.
Cic. de Legib. Lib. I. c. 10.

TRIESTE MDCCXCVII.

Presso Wage, Fleis e Comp.

Opinionibus vulgi rapimur in errorem, nec vera cernimus.

Cic. de Legib. Lib. II.

Inter causas malorum nostrorum est quod vivimus ad exempla, nec ratione componimur, sed consuetudine abducimur.

Senec. Epist. CXXIV.

Per dare una prova non equivoca dell' applauso universale, che ha riscosso quest' Opera, oltre agli elogi giustamente fattisi nei Giornali più accreditati d' Italia ci facciamo una premura d' inserire una lettera del Magistrato Civico di Pisa, la quale è altrettanto onorifica all' insigne Autore, quanto è circostanziata sul merito dell' Opera.

LETTERA DEL MAGISTRATO CIVICO DELLA CITTÀ DI PISA AL SIG. *SENATORE DOMENICO ALBERTO AZUNI in data del 22 Febbrajo 1796.*

Illmo. e Clar. Sig. Sig. Padn. Colmo.

L' Opera di V. S. Illma. e Clarissima, che ha per titolo „ Sistema universale dei principj del Diritto Marittimo dell' Europa," è stata accettata e sommamente gradita dal Magistrato Civico di questa Città, a

cui si è degnata di rimetterne un esemplare.

La profondità della Giurisprudenza, e la sublimità dello stile e della erudizione che compariscono nella suddetta Opera fanno abbastanza conoscere la grandezza de' suoi talenti, e rendono sempre più celebre nel mondo letterario il di Lei nome.

Tralasciato pertanto tutto ciò che riguarda un tale encomio, mi farò solo un dovere di manifestarle, oltre i più distinti ringraziamenti, anche i sentimenti più sinceri di stima, rispetto, e gratitudine del Magistrato predetto verso la riguardevole Persona di V. S. Illma. e Clarissima, per avere con tanta precisione di fortissime prove dimostrato, che l'istituzione del Consolato del Mare ricevuto dalle Nazioni tutte come firmissima base per il Commercio e

Navigazioni Marittime appartiene all'antica Pisana Repubblica; e che a questa sola devesi la tanto sublime prerogativa di essere stata la prima a stabilire quel numero di Leggi che fossero bastevoli, ed efficaci a mantenere la buona fede, ed a regolare le contrattazioni della suddetta specie.

Ella ha riportata una lodevole vittoria contro gli avversarj, ed ha restituito alla Città di Pisa quella gloria che finora era rimasta sepolta nell' oscurità delle tenebre.

Con quanta ragione adunque Le deve essere grato il Popolo Pisano rappresentato dal Magistrato suddetto, ne resta abbastanza convinto chiunque legge l'allegata eruditissima sua Opera sopra le Sanzioni del Mare. E come che egli niente più desidera, che dimostrarle col fatto la

di lui riconoscenza, così ha già date le convenienti disposizioni, con avere deputato due Nobili Cavalieri ad umiliar Supplica a S. A. R., per ottenere la Grazia, che V. S. Illma. e Clarissima venga ammesso al godimento dei primarj onori, e gradi della Città suddetta, la quale, semprechè ne conseguisca l' intento, andrà superba di avere in Lei acquistato un Concittadino per tanti meriti illustre e celeberrimo.

Tanto devo farle presente in ordine alla Commissione ingiuntami con deliberazione della prelodata Magistratura del giorno infrascritto.

E con profondo ossequio, e rispetto ho l' onore di protestarmi

Di V. S. Illma. e Clar.

Sig. Senat. Dom. Alb. Azuni.

Firenze

Umilmo. ed Obbmo. Servitore

Leopoldo Pulloni Cancell.

PARTE SECONDA.

Del Diritto Marittimo dell' Europa in tempo di guerra.

CAPO I.

Del Diritto competente alle Potenze Belligeranti non meno, che alle Pacifiche e Neutrali.

ARTICOLO I.

Della Neutralità, e del preteso Diritto delle Genti sulla medesima.

§. 1. La Neutralità delle Potenze, che non hanno alcun dovere, o giusto motivo di prender parte nelle contese di due o più nazioni belligeranti, ossia la continuazione nello stato pacifico delle medesime in conseguenza dell' adottata neutralità, è il maggior bene, cui l' umana specie possa aspirare; giacchè alla di lei proficua

ombra trova essa un asilo, ed un sicuro ricovero onde sottrarsi dalle stragi desolatrici della guerra: ed è il più virtuoso esempio, il più seducente spettacolo di felicità e di calma, atto a far ravvedere i contendenti, e ben spesso un felice strumento per procurare la concordia, e la pacificazione.

§. 2. Da questa preliminare brevissima nozione della Neutralità ognuno può scorgere quanto debba essere importante di trattare una tal materia secondo i dettami della ragion pubblica, e della giustizia universale. Forma essa una parte delle più essenziali del Diritto della natura e delle genti. Ma che per ciò! Fu negletta e dimenticata da tutti pressochè i Pubblicisti, molti de' quali si contentarono di dare soltanto brevissime nozioni elementari sulla medesima, sovente pronunziate con poco criterio, qualche volta totalmente false, e quasi sempre con passione nazionale.

§. 3. Ogni guerra marittima intorbida e distrugge la navigazione ed il commercio de' sudditi delle Potenze belligeranti non

meno, che di quelli delle nazioni pacifiche e neutrali, dappoichè i primi si sono arrogati il diritto di restringere e circoscrivere in certi limiti arbitrarj il commercio de' neutrali, con proibire loro il trasporto di certe merci ai porti nemici, con prescrivere certe leggi sulla maniera di proseguire il loro commercio, con arrestare i bastimenti in alto mare, e sequestrare il carico nel caso di supposta contravvenzione, e con stabilire dei tribunali per decidere delle prede e dichiarare secondo i casi se esse sien libere o confiscabili.

§. 4. Cotesto procedere de' belligeranti nelle guerre marittime fu mai sempre una sorgente inesausta di questioni e di reclami per parte de' neutrali: questioni e reclami però, che portati al tribunale delle Potenze armate in guerra sono sempre decisi col diritto, che si attribuisce ciascheduna di potersi fare reciprocamente il maggior male possibile, anche con danno d'un terzo pacifico e tranquillo; ed è ciò, che si fa passare sotto il falso nome di *diritto di ne-*

cessità, di *diritto di guerra*, e perfino di *diritto delle genti*.

§. 5. Questa pratica delle Nazioni in tempo di guerra formò una specie di nodo Gordiano, da cui i Pubblicisti o non seppero, o non vollero sciogliersi, perchè o l'interesse nazionale, o il timore di dir la verità li allontanò dalla discussione della controversia. Io, che non ho altro oggetto se non se di cercare la verità ove le mie forze me la lascian trovare, la porrò in vista senza riguardi, e sciolto da ogni interesse o partito nazionale, adottando i principj fondamentali dell' immutabile diritto delle genti, colla scorta de' quali discuterò questa materia altrettanto delicata, quanto è necessaria per decidere le controversie, che nascono in tempo di guerra tra i belligeranti, e i neutrali; nè avrò alcun dubbio o timore di combattere all' occorrenza le opinioni de' Pubblicisti, che mi hanno preceduto su di tal punto, i quali, benchè sian pochi, non sono però meno divisi e contrarj nelle loro opinioni.

§. 6. I Teologo - Moralisti del Secolo De-

cimoterzo furono i primi, che cominciassero a trattare per incidenza qualche questione relativa allo stato di neutralità, ma con tanta confusione d'idee, e varietà di principj, tratti dalla Teologia Cristiana, dai Canoni della Chiesa, e dal Diritto della natura (talvolta mal concepito), che tutt' altro poi si trova da essi loro deciso, che la proposta questione (1). Alberigo Gentile Italiano, mentre era in Inghilterra Pubblico Professore di Giurisprudenza a Oxford, pubblicò nell' anno 1588. un' opera col titolo *De jure belli*. Egli è il primo, per quanto a me pare, fra i Giureconsulti, che abbia parlato di neutralità, benchè leggiermente per la sola questione, che pretese di trattare, ma senza deciderla,

(1) Tali furono il Lessio, il Suarez, il Soto, il Victoria, il Molina, il Castropalao, il Conniugio ed altri. Sullo stesso gusto trattò lo Schiara nella sua *Teologia Bellica* la Questione 26. della seconda Parte. „ An deferentes ad Turcas aliosque Christiani nominis hostes biremes, triremes, et alia bellica navigia incurrant in excommunicationem Bullae Coenae, et aliorum jurium."

sul diritto dei belligeranti di vietare il commercio de' neutrali, e del diritto di questi di poterlo continuare senza far torto ai primi (1).

§. 7. Ugone Grozio, creduto da molti il maestro della scienza del Diritto delle genti pel nuovo metodo, con cui la trattò nell' opera immortale *De jure belli ac pacis* (benchè altro non abbia fatto, che corredare d'immensa e talora inutile erudizione le materie concisamente trattate dal Gentile), non osò ragionare con maggior estensione su i diritti della neutralità, e dei doveri de' neutrali per le difficoltà grandi, ch' egli stesso confessa aver trovate in decidere le questioni, che si erano di già introdotte fin da'suoi tempi (2).

(1) Magna quæstio (dice egli nella citata opera), hinc jure stricto pro his, illhinc stante pro Anglis æquitate.

(2) Sed et quæstio incidere solet, quid liceat in eos, qui hostes non sunt, aut dici volunt (cioè i neutrali), sed hostibus res aliquas subministrant. Nam et olim, et nuper de ea re acriter certatum scimus quum alii belli rigorem, alii commerciorum libertatem defenderent . . . .

§. 8. Il Vattel, nella sua opera intitolata *Droit des Gens* trattò più a lungo della neutralità nel capo 8. del libro 3., ma si trattenne per lo più sulle massime generali già insegnate dal Grozio e dai di lui commentatori Gronovio, Barbeyrac, ed i due Coccej, indi dal Binkershoek, da Enrico Coccejo, e dall' Eineccio nelle loro particolari dissertazioni su tal materia (1). Nulla però vi aggiunse del suo, ma unì soltanto, e confuse i dettami della giustizia coi consigli della prudenza politica, lo che genera confusione, ed intercetta la concatenazione degli argomenti, e delle prove, dalla quale sola dipende la certezza delle dottrine del Diritto pubblico universale.

Hanc autem quæstionem ad Jus naturæ ideo retulimus, quia ex historiis nihil comperire potuimus ea de re jure voluntario gentium esse constitutum. Grot. *De jure bell, ac pac.* lib. 3. cap. 1. §. 5.

(1) Binkershoek *Quaest. jur. publ.* lib. 1. cap. 9. 10. et 14. Henric. Coccei. *Dissert. De jure belli in amicos*, ed in un' altra *De commissis*. Gottlieb. Heineccius *De navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis*.

§. 9. L' Hubner nel suo trattato *De la saisie des bâtimens neutres*, pubblicato all' Aja nel 1759., è stato il primo, che più diffusamente d' ogni altro abbia ragionato su questa parte del diritto pubblico : ma non trattò egli generalmente dei diritti della neutralità, se non in quanto gli tornava in acconcio per illustrare la questione delle prede de' bastimenti, che sola si era impegnato di agitare. Lo eseguì però con molta oscurità, e contradicendo talvolta se stesso, in quei punti maggiormente, ne' quali ha voluto ciecamente adottare le massime degli scrittori, che lo precedettero, senza analizzarle.

§. 10. Il Galiani nell' opera *Dei doveri dei Principi neutrali verso i Principi guerreggianti, e di questi verso i Principi neutrali*, pubblicata in Napoli nel 1782. come dic' egli *per irresistibile comando* è il primo in Italia, e l' unico fra i Pubblicisti, che abbia avuto il coraggio di trattar questa materia secondo i principj della morale e del giusto, non tanto sulle teorie generali

della neutralità, che rispetto anche agli essenziali doveri delle nazioni, ai diritti d' asìlo e di protezione competenti ai neutrali sul loro territorio, al commercio tra questi ed i guerreggianti, ed agli usi attuali del mare fra i medesimi. Benchè quest' opera, ch' egli stesso vanta nell' Avviso al lettore di aver prodotto senza ajuto di libri in breve tempo (che nessun crede), abbia i difetti soliti di tutte l' altre produzioni di cotesto insigne scrittore, che volle sempre impugnar tutti, e vestire d' erudizione ogni sua opinione, talvolta non adattabile al suo testo, tal' altra falsamente citata, mi è ciò non pertanto riuscita di grande utilità per le diverse questioni, che vi ha agitate, le quali, se non sono state assolutamente decise, le ha almeno discusse fino al punto, che altri può trarne profitto applicando con minor prevenzione i principj alla pratica, e analizzando le pratiche con maggior criterio.

§. 11. Il Lampredi nella celebre sua opera intitolata *Juris publici universalis si-*

ve Juris nat. et gent. Theoremata, stampata in Livorno nel 1778., aveva incidentemente indicati alcuni principj su questa materia, ai quali però non potette dare quell' estensione, che poi diede nella seconda sua opera pubblicata in Firenze nel 1788. col titolo *Del commercio de' Popoli neutrali in tempo di guerra*. Benchè questo insigne autore, le di cui opere saranno sempre per illustrar la Toscana, abbia preso a discutere il solo commercio de' neutrali in tempo di guerra, tuttavia pare che lo abbia soltanto tentato, mentre ha colla massima precisione indicato i soli principj fondamentali del diritto delle genti, dai quali si può trarre la conseguenza per stabilire la massima nei casi contingibili, nè ha avuta la pazienza di farlo da se stesso. Sembra, quest' opera un discorso preliminare ad una più estesa, che forse aveva egli concepito di fare se la morte non lo avesse così presto tolto alla repubblica letteraria, cui poteva egli sommamente giovare colla vastità delle sue cognizioni.

Malgrado però la maniera concisa, e direi quasi precipitosa, colla quale è trattata questa materia, io l'ho presa di soventi per guida delle mie discussioni, mentre meditandola accuratamente ho trovato alcuni punti maestrevolmente trattati, se non del tutto decisi.

ARTICOLO II.

Dell'Essenza della Neutralità.

§. 1. Premesse tali notizie sugli scrittori di questa parte del Diritto pubblico marittimo, che mi han preceduto, definisco la Neutralità, essere *la continuazione esatta dello stato pacifico di quella Potenza, che all'accendersi d'una guerra fra due o più nazioni, si astiene in ogni modo di prender parte nelle loro contese.*

§. 2. Il Galiani, che nel capo 1. della citata opera pag. 7. defin. 5. ha voluto definire la Neutralità colla massima precauzione, per non inciampare in quegli errori,

che pretende di rinfacciare all'Hubner, ne ha commesso egli medesimo uno, ch'è altrettanto riprensibile, quanto è prolissamente ponderato e discusso.

§. 3. Chiama egli Neutralità „lo stato di „quel Principe, il quale ritrovandosi in „stato di quiete, d'amicizia, o d'*alleanza* „con altri Principi, che erano in pace tra „loro, continua a rimanere nello stesso „stato verso di essi, ancorchè sia nata o „rottura, o foco di guerra tra quelli"(1).

§. 4. Avea già il Galiani nel citato capo 1., che ha intitolato *Definizioni ed Assiomi* (veramente puerili), e nella definizione 4., inteso per stato d'alleanza „quello, che „vien prodotto da trattati stipulati tra

(1) La poca riflessione, che adoprai nel trattare questa materia all' articolo *Neutralità* tomo 3. della mia opera *Sulla Giurisprudenza mercantile*, mi fece ciecamente adottare la difinizione del Galiani non meno, che delle altre dottrine da esso lui esposte su di tal punto. Ringrazio il Cielo d'avermi concesso tanta vita e forze per correggere il mio errore, e confessare la mia mancanza.

Ipse ego librorum video delicta meorum.

Ovid. *Ex Ponto* lib. 3. epist. 9.

„ due Sovranità, in cui vi sieno articoli
„ contenenti patti e promesse relative al
„ caso previsto di qualche futura guerra."
Se questa definizione dell' alleanza è giusta, in qual modo, in qual caso, in qual
tempo si potrà mai dare, che *un Principe in stato d'alleanza*, come dic'egli nella definizione 5., diventi neutrale? Se *il chiaro lume della ragione* insegnò al Galiani, capo
5. §. *De' Sovrani alleati* pag. 131. „ che una
„ alleanza contiene la promessa dell' unio-
„ ne o di tutte o d'una stipulata quantità di
„ forze in tutte le guerre dell' alleato mani-
„ festamente giuste, ed anche in quelle
„ dubbie, nelle quali vi son ragioni da
„ ponderare per una parte e per l'altra,"
qual altro lume gli avrà indicata la via per
introdurre l'alleanza nel nuovo suo sistema di Neutralità? Se un Principe alleato,
come conferma egli poco dopo alla pag.
133. „ qualora si verifica il caso del patto,
„ siccome è tenuto a congiugnersi all' altro
„ alleato, così non può pretendere a vo-
„ ler restar neutrale," in qual senso dunque

ha egli voluto comprendere anche gli alleati nella definizione della neutralità, se per verun modo essi non possono esimersi dal prender parte nell' intrapresa guerra a termini della sua definizione quarta?

§. 5. Non vagliono punto a coonestare lo sbaglio del Galiani le ragioni metafisiche, ch' egli ha introdotte nel citato capo 5. per distinguere i casi delle guerre giuste dalle ingiuste, le offensive dalle difensive; giacchè ad altro esse nol condussero, se non se a stabilire il diritto, che può avere il nemico guerreggiante, d' intimare o nò la guerra all' alleato; non mai però basteranno a coprir l' errore commesso nella definizione, la quale comprende gli alleati nella facoltà di poter diventare assolutamente neutrali senza eccezione di caso. Tanto egli esprime nel successivo paragrafo della citata pagina ivi. „Dico infine, che con „ qualunque formola siasi stipulato il trat„ tato dell' alleanza, un Principe, che muo„ va guerra ad un altro, non ha diritto di „ moverla nel tempo stesso e senza esita-

„ zione all' alleato del suo nemico; ma egli
„ è obbligato a richieder prima a costui,
„ se creda o nò esser nel caso del suo pat-
„ to; e quindi, se intenda per ciò congiun-
„ gersi col suo alleato a far la guerra
„ comune, o discostarsene e restar neu-
„ trale" (1).

§. 6. Pretende il Galiani nella nota 1. p. 7. che la definizione dell' Hubner non sia giusta; per aver espresso in essa la formola dell'essenziale dovere di chi vuole essere neutrale in vece di dare la definizione della neutralità (2). Quindi, con un paragone alquanto grossolano, come dic' egli

(1) Anche questa opinione del Galiani sarebbe soggetta a molta critica: ma la materia, che mi sóno proposto di trattare, non mi permette di perdere il tempo in perpetue confutazioni, giacchè ne ho tante altre da fare in punti più essenziali, ed analoghi al mio istituto.

(2) Ecco le parole dell' Hubner. „ La neutralité consiste dans une inaction entiere relativement à la guerre, et dans une impartialité exacte et parfaite manifestée par les faits à l'egard des belligerans en tant que cette impartialité a rapport à cette même guerre, et aux moyens directs et immediats de la faire."

(ed io nol contradico), quanto chiaro, vuole, che l'Hubner abbia definita la Neutralità „ nella stessa guisa di chi obbligato „ a definire l'uomo rispondesse, esser l'uo- „ mo quell' animale, ch'è obbligato ad „ amare e servir Dio in questa vita. Co- „ stui (prosegue) direbbe certamente il pri- „ mo ed essenziale dovere dell'uomo, ma „ non darebbe la di lui definizione: tanto „ vero, che chi non eseguisse questo pre- „ cetto non lascerebbe d'aver la figura, e „ di potersi denominare uomo" (1).

(1) Il paragone del Galiani (e sia detto con buona pace de' suoi ciechi ammiratori) mostrerebbe a mio credere, che mancasse di logica e fosse privo di buona morale, se d'altronde non si sapesse, ch'egli era uno de' più illustri letterati d'Italia. Altro non posso dire per salvarlo da quella non meritata taccia che gli si potrebbe addossare, se non se di aver voluto sacrificare nel corso della sua opera il proprio sentimento alla smania d'inveire contro di tutti coloro, che nati anche prima di lui osarono trattare questa parte del Diritto pubblico, giacchè s'immaginò che la natura gliel'aveva esclusivamente riservata. Buon per me, che scrivo dopo la di lui morte.

§. 7. Non so con qual fondamento ha preteso il Galiani, che il sentimento dell' Hubner sopraddotto fosse una definizione della parola *Neutralità*. Dal contenuto nel citato paragrafo altro non si deduce se non, che l' Hubner ha voluto esprimere qual fosse il vero stato della neutralità; nè pare che abbia pensato a definire la parola, da esso lui creduta intelligibile da chi leggeva la sua opera; e a tal proposito non può esser soggetto ad alcuna critica il sentimento dell' Hubner, che con esso volle esprimere i doveri delle Potenze neutrali. Ancor meno avrà luogo il paragone sovrannotato del Galiani sull' essenza dell' uomo, giacchè non poteva ignorare, che la vera religione, mentre ci assicurò la credenza e la cognizione del vero Dio nostro creatore e benefattore, ci manifestò pur anche non esiger altri doveri da noi verso di lui, che gl' interni sentimenti d'amore, di riconoscenza e di rassegnazione. Che se v'è taluno, il quale o per malizia o per abuso non lo ami, o non senta nel

suo cuore i prescrittigli doveri, benchè non lasci d'essere fisicamente uomo, ossia di rassomigliare alla sua specie, tuttavia non potrà mai dirsi, ch' egli moralmente adempisca all' oggetto della sua creazione nello stesso modo, che non si direbbe neutrale quella Potenza, la quale vantandosi di esserla, tralasciasse di manifestare un' esatta e perfetta imparzialità a riguardo dei belligeranti. Tanto è vero, che l'Hubner non intese di dare una definizione della voce *Neutralità*, ma bensì un' idea dei doveri essenziali d' un neutrale, che avvertì poco dopo nello stesso paragrafo, che ogni popolo, il quale coi fatti non prendesse alcun partito nella guerra come parte ausiliare o altrimenti dovesse stimarsi neutrale, quand' anche non l' abbia espressamente dichiarato (1).

(1) Tout peuple qui ne prend aucune part, par des realités à la guerre est censé neutre, quand même il ne l' aurait pas declaré expressement. Hubn. chap. 2. §. 1. loc. cit.

ARTICOLO III.

Delle diverse specie di Neutralità.

§. 1. La definizione della Neutralità da me data nell' articolo precedente parrà forse troppo concisa a coloro, li quali meditando più sulla pratica attuale dell'Europa e sulle indiscrete ed illegali pretensioni di qualche Potenza, che fonda il suo diritto o sul credito della propria ricchezza o sulla forza imponente delle sue armate credono, che la neutralità debba essere soggetta a tutte le vicende della guerra, e perciò possa anche soccombere a tutte le eccezioni, che qualche sofistico pubblicista ha preteso d' introdurre in questa materia.

§. 2. Per prevenire ogni critica sulla mia definizione dirò, che a senso mio la neutralità non può meritare altra definizione in genere se non se quella da me espressa, e che qualunque parola volesse aggiungervisi per maggior chiarezza, sarebbe pericolosa

ed involgerebbe qualche inevitabile questione.

§. 3. Quando una Potenza conserva scrupolosamente la massima imparzialità in tempo di guerra; quando essa non vuole immischiarsi nelle contese dei belligeranti; quando continua a regolarsi nello stesso modo di prima coi medesimi, deve giudicarsi perfettamente neutrale.

§. 4. Non è la neutralità un nuovo stato in cui entri una nazione, che voglia restar tale in tempo di guerra, ma bensì una perseveranza, e continuazione nello stato, in cui già era prima della pace, di corrispondenza e d' amicizia, osservando la perfetta imparzialità verso le Potenze belligeranti. Secondo questi principj lo stato di guerra, in cui si trovassero le nazioni tra di loro, non altera punto la naturale indipendenza e la libertà degli altri popoli pacifici, che risguardano lo stato loro violento con occhio indifferente e tranquillo. In conseguenza essi non fanno torto ed ingiuria ad alcuno se godendo dei frutti preziosi

della pace seguitano a tenere con essi quella medesima corrispondenza, che avevano avanti la guerra, purchè lo facciano senza una decisa preferenza o favore: unica legge, che i neutrali sono obbligati ad osservare verso dei popoli belligeranti (1). Dunque la mia definizione, che altro non spiega se non se la continuazione di questo stato imparziale, esatto e perfetto, non può esser soggetta ad alcuna interpretazione, la quale possa alterare l'essenza della neutralità.

§. 5. Potrà nascere qualche dubbio nell' applicazione della medesima al vario sistema, con cui talvolta si è dalle nazioni diverse adottata la neutralità; e benchè ciò formi allora la diversità della specie, sarà però sempre adattabile la massima dedotta dallo spirito della definizione, che è quella, dell'esatta ed imparziale continuazione dello stato primiero avanti la guerra.

(1) V. Ranucci Chiarissimo Professore di Diritto Pubblico nella R. Università di Pisa nel suo erudito *Elogio del Lampredi*.

§. 6. Varj pubblicisti divisero la Neutralità in *generale* ed in *particolare*. Chiamano Neutralità *generale* lo stato d' una nazione, che senza essere alleata di qualcheduna delle Potenze belligeranti è pronta a rendere egualmente all' una, che all' altra ed a ciascheduna di esse quei doveri, che ogni stato è naturalmente obbligato d' esercitare verso degli altri. Intendono poi per Neutralità *particolare* lo stato di quella nazione, che in forza di qualche trattato siasi espressamente obbligata di restar neutrale nell' intentata guerra.

§. 7. L' uso soltanto, non già il Diritto universale delle genti, fece nascere nell' opinione d' altri una suddivisione della Neutralità particolare in Neutralità *piena ed intiera* ed in Neutralità *limitata*. La prima vogliono, che abbia luogo quando si conviene di agire e di regolarsi a tutti i riguardi nello stesso modo coll' uno, che coll' altro guerreggiante: la seconda l' ammettono allorchè taluno si obbliga di favorire

riguardo a certe cose o certe azioni più l'una, che l'altra parte de' contendenti.

§. 8. Meditando sulla natura della neutralità e sullo spirito della mia definizione ognun vede quanto siano contrarie ai principj del Diritto naturale e delle genti le addotte divisioni e suddivisioni; imperciocchè ciascun sa, che una nazione in guerra, per potente ch'ella sia, non ha alcun diritto legittimo di obbligare un'altra egualmente libera ed indipendente a convenire o farla dichiarar neutrale particolarmente, e ancor meno con neutralità limitata. Sarebbero cotesti trattati d'alleanza e di sussidio, non mai di neutralità. Vi sono degli esempj, è vero, di simili trattati; ma essi sono altrettante prove, che le Potenze al par de' particolari non seguitano sempre le leggi d'equità e di quella giusta moderazione, che deve caratterizzare una nazione civilizzata, quand' anzi all' ombra delle loro armate ben soventi calpestano i diritti de' loro simili, che val quanto dire quelli dell' umanità e della giustizia.

§. 9. Il Galiani, che osservò le nazioni talvolta negando tutto, tal' altra concedendo tutto alle Potenze belligeranti, immaginò una nuova distinzione della neutralità *in imparziale rifiuto* ed *in imparziale concessione*.

§. 10. Adottando cotesta distinzione non considerò quell' insigne autore, che essa si sarebbe resa nulla riguardo a quelle Potenze, le quali all' accendersi d' una guerra si trovassero in uno stato d' indifferenza totale ed assoluta, ossia senza rapporti commerciali coi guerreggianti. Ma al dì d' oggi quasi più non esistono nell' Universo coteste Potenze, se non si voglia, per cagion d' esempio, suppor tale la Persia e la China riguardo alla Sardegna, le quali per la mancanza di rapporti e di reciproci bisogni l' una coll' altra si trovano in un perfettissimo stato di totale indifferenza. Intentatàsi una guerra tra le due prime nazioni potrebbe la terza dichiararsi neutrale in uno de' sensi della sovrapposta distinzione, vale a dire di rifiutar tutto imparzialmente tanto alla China, che alla Persia,

giacchè con esse non ebbe mai che fare la Sardegna. Ma come potrà adottarsi dalla Toscana la neutralità nel senso della distinzione del Galiani posto il caso d'una guerra tra la Francia, per esempio, e l'Inghilterra, tra l'Olanda e la Spagna, tra Napoli e Genova? Coteste nazioni così come tutte le altre dell'Europa sono in una mutua corrispondenza le une colle altre ed in reciproco commercio attivo e passivo. Al nascer d'una guerra tra due o più delle suddette Potenze come potrebbe tosto la Toscana rompere ogni corrispondenza colle medesime, adottando la neutralità d'*imparziale rifiuto*, senza rovinare il proprio commercio, non potendosi più negoziare in tal caso su d'alcun genere? Si rovinerebbe il commercio: mentre i negozianti, che avessero provveduti quei generi soliti destinarsi annualmente per le nazioni sovrannotate, si troverebbero al nascer d'una guerra nella dura circostanza di dover tenere oziosi ed incagliati i loro fondi fino a tanto che durasse la medesima.

§. 11. Lo stesso Galiani si era accorto, che potevano esservi delle nazioni alle quali non sarebbe mai convenuta la sovrapposta sua distinzione. Quindi nel capo 3. della cit. opera, trattando la questione „ se sia lecito ad un Principe di restar neutrale," risponde egli alla pag. 26. ivi. „ A niun uomo di sana mente verrà in pensiere di esaminare, se facendosi guerra tra Principi lontanissimi, coi quali nessun legame vi sia neppur di frequentazione di commercio abbiasi ad entrar in guerra (avrebbe meglio detto, abbiasi a dichiarar neutrale), nè vi sarà chi esamini da senno, se accesasi guerra trai Chinesi e i Giapponesi sia il Re di Marocco obbligato per dovere di giustizia a prendervi parte. Egualmente è cosa chiara, non essere dubbioso il decidere, se accendendosi guerra tra due grandissime Potenze, come sarebbero la Francia e la Casa d' Austria, una Sovranità piccolissima sia tenuta o no a meschiarvisi."

§. 12. Ciò premesso ognuno scorge an-

che a senso del Galiani, che la sovraddotta divisione della neutralità non è adeguata; mentre la prima specie indicata dell' *imparziale rifiuto* non può in verun modo esser adottata, perchè nulla di fatto, e non generica e conveniente a tutte le nazioni; e la seconda non comprendendo altro, che la stessa neutralità in genere, resta abbastanza dimostrata l' inesattezza della divisione, come non spiegante la diversità delle idee applicabili al genere diviso, che deve caratterizzarla.

§. 13. Dopo d'aver adottata tal divisione, vorrebbe anche il Galiani, che in ogni guerra si adottasse la neutralità d'*imparziale concessione* per la ragione, che se tutti i neutrali negassero ai belligeranti i mezzi di seguitar la guerra o questa dovesse cessare trovando i Porti neutri chiusi, sarebbe da scegliersi generalmente la neutralità di negar tutto a tutti. Ma se il negarlo, dirò io, non fa che pregiudicare il commercio del neutrale e non impedisce questo flagello, perchè si priverà il suddito

d' un utile, di cui altri profitterebbero? Dunque lo stesso autore riconobbe, che la massima della neutralità negativa non era se non se pregiudicevole allo Stato, quand' anche al dì d'oggi fosse eseguibile, come ho dimostrato. Aggiugnerò di più alle sue giudiziose riflessioni, che la libertà al neutro di conceder tutto a tutti toglie sempre la nazione neutra d'imbarazzo, appunto perchè previene le contravvenzioni e chiude l'adito ai continui reclami de' guerreggianti; così come lascia un campo libero al commerciante, d'incettare non solo in tempo di pace, ma eziandio in quello di guerra ogni sorta di merci, da ritrarne profitto non tanto per il traffico, ma ben anche per i bisogni dello Stato.

§. 14. Meditando sovra i principj finora esposti, non durerò gran pena a dimostrare quanto sia più sicura la divisione da me prima d'ogni altro immaginata della neutralità in due specie realmente distinte e separate, che non potranno mai essere confu-

se insieme, e che l'Europa ha sempre adottate senza darle alcun nome specifico.

§. 15. Non v'è nazione sulla superficie della terra, che non sia in oggi commerciante. Ciascheduna o porta da se stessa ad un' altra quei generi, de' quali questa ha bisogno, traendone in baratto delle merci ad essa lei necessarie, ed allora si dice fare un commercio *attivo*; o soffre che altre nazioni introducano nello Stato le merci di proprio uso per estrarne in cambio quelle, che altrove sono ricercate, ed in quel caso le si attribuisce il commercio *passivo*.

§. 16. Adattando a coteste teorie lo spirito della definizione da me addotta nell'articolo precedente troverà ciascuno divisa la neutralità in *attiva* e *passiva*: appunto perchè qualunque nazione, che voglia restar imparziale verso dei guerreggianti, continuando nello stesso stato in cui era prima che si accendesse la guerra senza immischiarsi nelle contese insorte tra due o più nazioni, resterà essa o *attivamente*

neutrale, cioè proseguendo a fare il suo traffico colle stesse nazioni guerreggianti senza parzialità e diminuzione, o *passivamente* neutrale, cioè con seguitare a soffrire, che le stesse nazioni guerreggianti o qualunque di esse introduca od esporti le merci, che prima della guerra s'introducevano ed esportavano dal suo Stato.

§. 17. Cotesta divisione della neutralità in *attiva* e *passiva* mi par tanto analoga alla sua definizione, quanto è vero l'assioma tratto dai principj del sano Gius pubblico, che qualora una nazione abbia più rapporti e legami di commercio con una delle Potenze guerreggianti che non ne avesse coll' altra, nel determinarsi a restar neutrale verso le medesime non è punto obbligata a diminuire il suo commercio con l'una o ad accrescerlo coll'altra; giacchè il dichiararsi neutrale non fa nuovo stato per essa, ma è soltanto una continuazione dell'antico prima della guerra (1).

(1) Il Galiani nel cap. 6. conferma questa mia opinione alla pag. 143. ivi „Non è la perfetta eguaglianza

§. 18. Evvi una nuova specie di neutralità, che si dice armata, posta non ha guari in pratica da alcune Potenze. La Russia fu la prima a proporla con volontà decisa d'esigerla per diritto, e di sostenerla con l'armi riunite di tutte le nazioni, che avessero abbracciato il suo progetto. Li tredici Stati-uniti dell'America l'avevano di già ottenuta per convenzione dalla Francia e dalla Svezia nei Trattati del 1778, e del 1782.

§. 19. Alcune Potenze d'Europa accedet-

„verso ambedue i guerreggianti, che lo caratterizzi, „ma egli è il continuare ad essere in quello stesso sta„to di relazioni morali, in cui era il neutrale verso „ciascun de' due prima di accendersi la guerra ec."

Anche l'Hubner insegnò questa teoria, benchè non conforme ad altri principj altrove da esso lui stabiliti. Liv. 1. ch. 2. §. 1. ivi „La neutralité la plus rigoureuse ne nous empeche pas d'entretenir un commerce plus grand avec une partie belligerante, qu'avec l'autre, suivant que nos propres affaires l'exigent, que nous pouvons mettre plus de confiance dans l'une que dans l'autre, et avoir par consequent avec elle une comunication plus ou moins etroite dans la même proportion."

tero alla dichiarazione della Russia del dì 8 Maggio 1780. Tali furono l'Imperatore, il Re di Francia, la Regina di Portogallo, l'Olanda, il Re di Prussia, il Re di Svezia, il Re di Danimarca e il Re di Napoli. Le altre nazioni si rimessero su di tal punto alle loro private convenzioni e al Diritto generale delle genti. Cotesta neutralità non è però una nuova specie, di natura diversa dalle due indicate nella mia divisione, ma è soltanto un modo di garantire i diritti de'neutrali nell'esercizio di qualunque siasi neutralità adottata, delle due specie da me definite.

ARTICOLO IV.

Della Dichiarazione di Neutralità.

§. 1. Dallo spirito della mia definizione non meno, che dalla natura della sovrapposta divisione nasce per necessaria conseguenza, che ad oggetto di godere dello stato di neutralità non è duopo, che quella

nazione, la quale voglia rendersi tale, lo manifesti con qualche atto pubblico, sia questo un editto, dichiarazione od altro, nè che debba convenirla per mezzo di trattato colle Potenze guerreggianti; imperciocchè non è essa un nuovo stato, in cui entri un popolo, ma soltanto una perseveranza e continuazione nello stato in cui già era prima della accesasi guerra, osservando la perfetta ed esatta imparzialità. Laonde basterà la continuazione negli stessi atti pacifici ed imparziali fino a quel tempo usati verso dei guerreggianti, per manifestare la continuazione de' sentimenti non mutati, non alterati, non equivoci, e quindi credersi adottata la neutralità (1), alla quale si farebbe sempre torto, se sotto lo specioso pretesto, che non siasi solennemente dichiarata, si tentasse di violarla o averla per dubbia.

(1) Tout peuple, qui ne prend aucune part par des réalités a la guerre, est censè neutre, quand même il ne l'aurait pas declarè expressement. Hubner *De la saisie des bâtim. neutr.* chap. 2. §. 1. pag. 32.

§. 2. La stretta corrispondenza, colla quale si trattano in oggi tutte pressochè le Potenze per mezzo de' ministri, che risiedono fissi nelle rispettive corti, somministra il mezzo d' interpellare ed indagare le intenzioni del Sovrano presso cui agiscono sulla guerra insorta, affinchè dalle risposte positive, che se ne ricevono, rimanga assicurata la neutralità, che voglia adottarsi, prima anche che vi sia luogo a poterla dimostrare coi fatti.

§. 3. Quantunque non sia necessario, per godere i diritti della neutralità, lo stipulare tralle Potenze amiche un pubblico trattato, non è però opera inutile e vana. Gioverà sempre ad assicurare vieppiù i guerreggianti colla miglior maniera ed il più solenne e sacro atto finora dagli uomini immaginato, onde palesare le interne intenzioni pacifiche e moderate non meno, che a togliere più efficacemente i sospetti, e quindi a poter rivendicare a se e farsi promettere il godimento de' diritti, che competono ai neutrali.

§. 4. Sarà eziandio utile un trattato di neutralità all' oggetto di stabilire con chiarezza e definire quanto si vorrà, che sia permesso o vietato di praticare alla Potenza contraente verso dei guerreggianti. Ed ecco il solo mezzo di mantenersi in pace, e di prevenire ogni difficoltà, ed ogni controversia, facendo talora qualche eccezione o variazione di alcune regole generali o di principj del Diritto pubblico universale (1).

§. 5. Sempre che una Potenza abbia convenuta la neutralità in un trattato con tutti i guerreggianti, si dovranno regolare i confini degli obblighi di essa dai soli patti nel trattato medesimo stipulati. Per lo stesso principio di ragione universale si dovrà dire, che contraendosi la neutralità con un solo de' guerreggianti, gli altri non contraenti non vi rimangano obbligati, co-

(1) Vattel, *Droit des gens*. Livr. 3. chap. 7. §. 108. Galiani, cap. 5. loc. cit.

me di cosa tra altri fatta (1), se non se in quanto siansi nel trattato convenuti degli articoli ad essi loro non pregiudizievoli e non nocivi: ma vi sarebbero sempre obbligati qualora fossero utili e vantaggiosi. In questo caso, benchè non avessero avuto parte, e neppure intelligenza del trattato, dovrebbero averlo per valevole e rato; altrimenti non sarebbe mai questo obbligatorio per i non contraenti: imperciocchè stipulandosi articoli e condizioni utili soltanto ad uno de'nemici e nocevoli agli altri, cesserebbe d' esser imparziale e neutro, e quello diventerebbe alleato col contraente e nemico degli altri.

§. 6. I Gran-Duchi di Toscana della Casa Medici, che non volevano mai urtare coi Principi e Potenze belligeranti, usavano allo scoppiar d' una guerra di far convocare avanti del Governatore di Livorno i Consoli delle nazioni entrate in guerra,

(1) Res inter alios acta, aliis non potest præjudicium facere. Leg. 1. Cod. *Res inter alios acta etc.*

muniti delle opportune facoltà dai rispettivi loro Sovrani, affinchè convenissero tra di loro dei patti, coi quali volevano neutrali i porti della Toscana. Succeduto alla Casa Medicea il Gran-Duca Francesco I. di Lorena seguitò tal metodo nella prima guerra, che nacque nell'anno 1739, e pubblicò in seguito il suo Manifesto sotto li 28 Dicembre, ma poi nell'altra guerra dell'anno 1757 di già essendo Imperatore e prescindendo di far convocare i Consoli, pubblicò di proprio moto il suo Manifesto in data dei 5 Febbrajo.

§. 7. Adottato il sistema di voler avere più riguardi ai belligeranti, che ai proprj porti ed al commercio de' proprj sudditi, era veramente da preferirsi il metodo della Casa de' Medici: giacchè col reciproco consenso de' guerreggianti poteva forse ottenersi qualche vantaggio, a cui nessun d'essi avrebbe opposto in appresso. Ma l'illuminato Gran-Duca Pietro Leopoldo avendo più a cuore il libero commercio della Toscana ed il bene de'suoi sudditi,

nella guerra insorta nel 1778 tra la Gran Brettagna da una parte e le Colonie Americane, Francia, Spagna ed Olanda dall'altra, pubblicò nel dì primo Agosto il suo Manifesto diretto a fissare la massima, che in qualunque caso di guerra marittima fralle Potenze d'Europa si dovesse osservare dalla Toscana una esattissima neutralità, affinchè non restasse per qualunque evento interrotto il commercio de' suoi Stati (1). Il Regnante Gran-Duca Ferdinando III., successore delle virtù del suo Genitore, non ascoltando altra ragione, se non se quella, che nutrisce, di procurare ad ogni costo la felicità della Toscana, adottò nel

(1) Sullo stesso piede presso a poco e collo stesso spirito furono pubblicate in quell'epoca le Neutralità, Veneta colla Dichiarazione dei 9 Settembre 1779, Napoletana col Regio Editto dei 19 Settembre 1778, Genovese colla Dichiarazione del primo Luglio 1779, e dello Stato Pontificio con Editto dei 4 Marzo 1779. La Sardegna, Ragusi e Malta non pbblicarono alcun Manifesto, ma si sa, che si mantennero coi fatti in una perfetta neutralità.

principio della presente guerra le stesse massime prescritte nel citato Manifesto, e ne ordinò l'esatta osservanza in tutte le sue parti il dì 28 Aprile 1792, che rinnovò poi con altro Mótu-Proprio del primo Marzo 1795 (1).

ARTICOLO V.

Dei Doveri annessi alla Neutralità.

§. 1. Sempreché una nazione si è tacitamente o espressamente impegnata a restar neutrale, s'intende avere nello stesso modo promesso di non prendere alcun partito nelle differenze, e contese insorte tra i belligeranti. Quindi tutti i diritti dei neutrali in tal atto si debbono ridurre a quel solo principio esposto nella definizione della neutralità, ch'è in sostanza, di osservare ver-

(1) Venezia, Genova, la Svezia e la Danimarca seguirono l'esempio di questo giovine Principe, pubblicando anch' esse la loro Neutralità.

so i popoli belligeranti la più perfetta imparzialità, tanto nella prestazione degli uffizj d'umanità, quanto nell'esercizio del loro commercio attivo e passivo, nei termini stabiliti dalla divisione da me sovraddotta.

§. 2. Una Potenza neutrale non dovendo in alcun modo prender parte nelle operazioni dei belligeranti, ha ragion di pretendere da questi un eguale trattamento e condotta verso di se e de'suoi sudditi. Nulla di tutto ciò, che il diritto della guerra, anche il meno esagerato, permette contro di un nemico, può aver luogo contro d'un neutrale. Egli dovrà conservare in tutta la sua estensione il diritto, che avea prima della guerra, e le Potenze belligeranti non dovranno parimente in alcuna maniera imporgli degli obblighi, dei quali non era caricato di prima, ossia in tempo di pace.

§. 3. Sarà quindi il territorio d'uno stato neutrale inviolabile per parte dei belligeranti, i quali non possono nè debbono esercitarvi il minimo atto d'ostilità. I suoi

abitanti e sudditi sono per conseguenza esenti da qualunque sorta di contribuzioni, prestazioni, esazioni e violenze delle armate nemiche, e dovranno anzi godere d'un' intima sicurezza non tanto personale, che reale.

§. 4. I soli patti dunque e le convenzioni, e non mai il Diritto delle genti universale, possono limitare questo naturale Diritto delle nazioni; e se pure l'inesorabile necessità dà qualche volta al belligerante la facoltà d'impedire in alcuni casi al neutrale il trasporto delle sue merci al nemico e di arrestarle, egli è naturalmente obbligato a rifar tutti i danni, che l'arresto medesimo potesse cagionare. Sarebbe infatti una violenza ed una manifesta ingiustizia il trarre un popolo neutrale e pacifico nelle calamità della guerra, e ridurlo alla miseria ed all' angustia, semprechè si astenga fedelmente di prendere qualche partito nelle querele dei guerreggianti e nelle loro controversie.

§. 5. Sarà perciò sempre iniquo e contrario alla sana Morale ed ai principj del Gius

delle genti il chiedere e voler imporre ai neutrali delle condizioni, che rendessero infelici e miseri quei popoli, mettendoli nella dura necessità o di restar privi d'ogni commercio, o d'irritar giustamente l'altro guerreggiante (1).

§. 6. La Storia Europea fornisce però degli esempj di Potenze, le quali malgrado la loro dichiarata neutralità non cessarono di somministrar truppe, reclute, danari, munizioni da guerra ed ogni altro conducente ad accrescer la forza d'uno de' guerreggianti. Cotesti esempj però non furono considerati se non se come veri abusi dei diritti della neutralità praticati da quelle nazioni, che avevano tutta la fiducia di non poter essere attaccate in ciò, da cui traevano i loro soccorsi, ora per la felice situazione locale di esso, or per le garanzìe, or per la complicazione dei diritti d'altri Sovrani, che impedivano d'offenderlo. Ed

1) Leg. 74. ff. *De reg. jur.* ibi. Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri.

è talmente ciò vero, che soventi si sono vedute delle nazioni restate immuni dal flagello di una guerra, quantunque non si fosse stipulato verun trattato speciale per preservarnele.

§. 7. Si sono pur veduti altre volte (e forse si vedranno ancora) dei trattati d'alleanza e di sussidio conchiusi e stipulati con uno dei belligeranti ed il supposto neutrale, in forza de' quali si è dato soccorso con truppe ausiliarie o con reclute date al soldo o gratuitamente, senza che sia seguita rottura coll'altro belligerante. Non volendo rendere odiosi i più recenti trattati Europei su di questo punto, ne nominerò alcuni di tempi da noi più lontani per comprovare il fatto.

§. 8. Gli Stati-Generali delle Provincie-Unite soccorsero in tal guisa la Danimarca nella guerra, ch'essa fece alla Svezia nel 1658 e 1659, con tutte le loro forze navali ed una gran parte delle loro truppe, senza che un tal operato abbia accesa guerra fra di essi e la Svezia. La Francia e l'Ingh.

terra sostennero nel 1663 e 1665 colle loro truppe il Portogallo contra la Spagna, senza che questa siasene vendicata colla guerra. I Re di Danimarca Cristiano V. e Federigo IV. fecero passare nella guerra principiata nel 1688, ed in quella per la successione della Spagna, dei corpi considerevoli di truppe al soldo dell'Inghilterra e degli Stati-Generali dei Paesi-Bassi, che se ne servirono contro la Francia, malgrado la pace, che sussisteva tra questa e la Danimarca, la quale fu sempre considerata ciò non ostante come neutrale.

§. 9. Cotesti esempj e molti altri, che potrebbero allegarsi dei più recenti provano, che i belligeranti, contro dei quali uno stato neutrale ha fatto combattere le sue truppe o ha dato dei soccorsi d'altra specie, hanno ciò sofferto senza vendicarsene per sola politica, se non voglia dirsi necessità o debolezza. Egli era qualche volta difficile di attaccare il soccorrente; tal altra gli dissuadeva il timore di accrescere un aper-

to nemico; cosicchè si soffriva un piccol male per iscansarne un maggiore. Il Diritto delle genti non ha finora canonizzato cotesta assistenza d'uno stato neutrale come proveniente dai diritti di neutralità; e vi sono anzi dei casi all'opposto dei primi già riportati, nei quali simili soccorsi furono considerati come atti ostili, che diedero luogo ad una legittima guerra.

§. 10. In tal guisa Luigi XIV. ravvisò il soccorso, che l'Imperatore e l'Elettore di Brandemburgo dettero nel 1672 alle Provincie-Unite: ed allorchè nella guerra per la successione della Casa d'Austria soccorsero l'erede di Carlo VI. con un'armata contra la Francia, pretendendo ciò non pertanto di restar neutrali, Luigi XV. non rispettò punto tale supposta qualità, ed attaccò in conseguenza nel 1747 gli Stati-Generali come de' nemici dichiarati. La stessa guerra e quella, che principiò nel 1756 tra la Casa d'Austria ed il Re di Prussia, hanno dato simili esempj, i quali dimostrano, che le

nazioni d'Europa hanno mai sempre pensato su di tal punto in guisa assai diversa secondo la varietà dei tempi e delle circostanze. Quindi è che da cotesti fatti della Storia diplomatica Europea, sempre problematici ed incerti, non può formarsi un sistema di principj, che possa servir di norma per decidere i casi particolari all' occorrenza.

CAPO II.

Della Libertà del Commercio Marittimo in tempo di guerra.

ARTICOLO I.

Del Commercio de' Neutrali, in generale.

§. 1. Chiunque vorrà meditare su i principj da me esposti nel Discorso preliminare di quest' opera (1), sarà tosto convinto, che la prima legge di natura scolpita nell' uman cuore è quella, che ci obbliga a non offendere alcuno, che val quanto dire di non far cosa alcuna, che possa ledere un altro nella persona, nei beni e nei diritti, sempre che si voglia essere rispettato nei medesimi rapporti sociali.

§. 2. Da cotesto principio applicato ai rapporti generali di tutte le nazioni dell' Universo emana il canone della costituzione

(1) Tom. 1. pag. 6. §. 8. e segg.

del Diritto delle genti universale, che ciascuno stato ed ogni popolo è obbligato di non offendere un altro nè d'intorbidarlo nel possesso pacifico de'suoi beni e de'suoi diritti. Ciò supposto, si riscontra stabilito nel sistema delle nazioni un diritto incontrastabile di trafficare gli uni cogli altri e di trasportarsi, e barattarsi reciprocamente in ogni tempo senza alcuna eccezione ogni sorta di derrate e merci, nello smercio delle quali ciascuna di esse trova il proprio guadagno. La pace o la guerra d'una terza nazione non può variare cotesto diritto, nè alterare la naturale facoltà che ognuna di loro ha di esercitarlo (1). Dunque una nazione terza non potrà in alcun modo attraversare il commercio dei sudditi d'un' altra, colla quale ella è in pace, nè

(1) „Un popolo neutrale (secondo i giusti principj del Galiani loc. cit. cap. 9. §. 2. pag. 295), se vuole continuare „il suo traffico con ambedue i popoli suoi amici, ha „pienissimo diritto di farlo; essendo la neutralità una „continuazione e permanenza nel vecchio stato, non „un nuovo stato di cose."

per conseguenza restringerne l'esercizio (1). Quindi per lo stesso principio di ragione

(1) Il celebre Lampredi nella sua opera *Del commercio de' neutrali in tempo di guerra*, part. 1. §. 1. corrobora maravigliosamente questa mia opinione ne' seguenti termini pag. 20 ivi „La permuta è il fondamento del commercio, e si vede subito che gli uomini e le nazioni „in genere non solamente hanno il diritto di esercitarlo, ma vi sono obbligate dalla legge della natura, „giacchè esso è l'unico mezzo, con cui, e se stesse e „la vita loro conservare e perfezionare esse possono: „io dico *in genere*, poichè se una nazione fosse così „fortunata da provvedere con le cose sue e naturali e „industriali alla sua felicità, ed alla sua perfezione, „non sarebbe obbligata ad esercitare il commercio, non „essendo questa obbligazione assoluta, ma ipotetica, „e condizionata, cioè fondata sul suo bisogno, di cui „però essa è la conoscitrice. Ma fuori di questo caso „la legge vi prende tutta la sua energia, e comandandomi la conservazione o la perfezione della vita, „per quanto il permettono le mie forze, essa mi dà „ancora tutti i diritti senza i quali questo suo comando „eseguir non si può. E non trovando altra via di „provvedere ai miei bisogni che questa di permutare le „cose mie superflue con le altrui, vale a dire d'esercitare il commercio, bisogna bene, ch'io abbia il diritto di farlo. Il diritto dunque al commercio in gene-

universale i sudditi d'una Potenza neutrale potranno continuare il loro commercio o attivo o passivo nei termini addotti nell'Articolo III. colle stesse nazioni belligeranti, senza che l'una o l'altra di esse possa legittimamente opporvisi o giustamente impedirlo.

§. 3. Posti tali principj, su i quali si aggirano i doveri de'popoli neutrali in tempo di guerra ne viene per necessaria conseguenza, che l'esercizio del loro commercio in tempo di guerra dev' essere illimitato, proseguendolo a fare nel modo istesso e colla medesima libertà, che lo praticavano in tempo di pace, osservando semplicemente una perfetta imparzialità durante la guerra.

§. 4. Essendo quindi permesso in tempo di pace ai sudditi d'una Potenza il traffico d'ogni sorta di merci o derrate o manifatture, finchè le leggi dello stato o i trattati particolari con altre Potenze non ne ec-

„re è un diritto naturale e perfetto, l' esercizio del „quale non può essere impedito da uomo al mondo „senza manifesta ingiuria."

cettuino qualcheduna, sarà eziandio lecito ad essi loro il praticarlo colla medesima libertà pendente la guerra, giacchè alcuno de' belligeranti non ha diritto d'imporre a coteste Potenze dei nuovi obblighi ed inusitati in tempo di pace (1).

§. 5. Il Diritto delle Genti universale, che prende norma da quello della natura, nell' autorizzare le nazioni al commercio non fa alcuna distinzione tralle merci, che possono essere oggetto di traffico più in tempo di pace, che di guerra. Quindi non vi può essere merce alcuna, derrata o

(1) Il Wolfio (*Jus. gent.* cap. 8. §. 683) espone assai chiaramente questo principio ne' seguenti termini. „Qui neutrarum partium sunt, ea praestare utrique belligerantium parti debent, quae jure gentium debentur extra bellum, nisi expresse de quibusdam aliter conventum, quae respectum habent ad bellum .... Qui neutrarum partium sunt, eorum respectu bellum non est, ipsi vero utrique belligerantium amici sunt. Quae igitur extra bellum, seu pacis tempore gentibus praestantur a gente, ea etiam praestanda sunt utrique belligerantium parti. Quod uni praestatur, id prestandum quoque alteri est, si eodem indiget.

manifattura, ch'esse non possan vendere, o portare ai belligeranti, nè sarà loro proibito di locare ad essi e le navi e le opere e qualunque altro genere di vettura, come facevano prima della guerra, purchè richiesti e potendolo somministrare, non neghino all'uno ciò, che accordano all'altro (1).

§. 6. Una gran parte del commercio di qualche nazione Europea, com'è quello dei Svizzeri, dei Norvegi, e dei Russi, consiste in merci necessarie alla guerra marit-

(1) Trovasi in Tito Livio un esempio di cotesta equità naturale lib. 37. cap. 28.

I Teii avevano somministrato alla Flotta de' nemici Romani una quantità di vettovaglie. Emilio Pretore minacciò loro il saccheggio, se altrettanto non ne avessero somministrato alla Flotta Romana. „La sua domanda era giusta (prosiegue il Lampredi, loc. cit.) „nel caso che essi avessero il modo di soddisfarla senza mancare a se stessi." Conchiude quindi il Wolfio nel luogo sovraccitato. „Ea enim fieri debent quae facienda sunt si bellum non est, ut diximus. Cavendum saltem est, ne quid fiat, quod prodat majorem favorem erga partem unam quam alteram, ne justa detur parti uni de neutralitate non exacte servata querela."

tima e per la costruzione e per l'equipaggiamento d'una Flotta. Essi vendono in tempo di pace a chiunque ne abbisogni e ferro e rame e alberi e legnami e catrame e pece e cannoni e perfino delle navi intiere da guerra. Qual ragione vi sarebbe mai di privare coteste nazioni del principale loro commercio non meno, che della loro sussistenza per sola cagione della guerra, sulla quale non hanno essi alcun interesse (1)? Nel Codice della giustizia e dell'equità non ve n'è alcuna registrata a favore d'una tal pretensione. D'uopo è dunque stabilire per massima fondamentale d' ogni diritto, che dovendo esse e potendo lecitamente seguitare il commercio loro come in tempo di

(1) Neuter prohibere vel perturbare potest commercia pacati cum altero hostium: idque verum est etsi hostium vires inde augeantur, uti si ferrum, arma, frumenta, aliaque, quae in bello usum habent, afferantur. Sam. Coccei *Dissert. Proaem* §. 789. Il Galiani, che sempre contrasta l'opinione del Coccejo, non ha potuto in questa parte tralasciare di ripetere le stesse parole nel §. 3. pag. 312, che altrove riporterò per intiero, in confutazione di se stesso.

pace, non si debba fare alcuna distinzione di merci, di derrate o di manifatture, benchè proprie all' uso di guerra, e che sia perciò lecita, e permessa e la vendita e il trasporto alle spiagge de' belligeranti se con traffico attivo o passivo lo praticavano in tempo di pace, senza che possa dirsi in alcun modo violata la neutralità, purchè tutto si faccia senza animosità o decisa preferenza e parzialità (1).

(1) Disons encore sur les mêmes principes, que si une Nation commerce en armes, en bois de construction, en vaisseaux, en munitions de guerre, je ne puis trouver mauvais qu'elle vende tout cela à mon ennemi, pourvu qu'elle ne refuse pas de m'en vendre aussi à un prix raisonnable. Elle exerce son traffic sans dessein de me nuire; et en le continuant, comme si je n'avais point de guerre, elle ne me donne aucun juste sujet de plainte. Vattel *Droit des gens*, livr. 3. chap. 7. Anche il Bynkersoek *Quaest. jur. publ.* lib. 1. cap. 9. adottò cotesta massima ne' seguenti termini „ De his quaeritur quid facere, aut non facere possint inter duos hostes. Omnia, forte inquies, quae potuerunt cum pax esset inter eos, quos inter nunc bellum est: belli enim conditio non videbitur porrigenda ultra eos, qui invicem bellum gerunt." Tutti gli uomini sono ora-

§. 7 Benchè i principj finora stabiliti siano senza contrasto generalmente adottati, si veggono ciò non pertanto delle conseguenze e degli accidenti in tempo di guerra, che ne formano delle eccezioni, le quali danno alcuna volta ai belligeranti fino a un certo tempo e luogo dei diritti per limitare e restringere in qualche maniera il commercio delle nazioni neutrali. Questo diritto è sempre in ogni guerra una sorgente di dispute e di querele, perchè non ancora circoscritto da un sistema fisso e permanente, che ne abbia stabiliti i veri termini e le leggi. Sarà ciò il soggetto dell' Articolo seguente.

mai persuasi di queste verità, e non v' è cosa, che faccia meglio conoscere la disposizione generale dello spirito umano, quanto la seguente risposta data da un Negoziante Olandese al Magistrato d' Amsterdam, che gli rimproverava d'aver portato agli Spagnuoli, nemici allora della Francia, delle munizioni da guerra." „Comme citoyen de cette Ville, j'ai le droit de faire „le commerce par tout; et si pour gagner il fallait „traverser l'enfer, je hasarderais volontiers d'y bruler

ARTICOLO II.

Del Diritto, che hanno i Belligeranti di limitare il Commercio attivo de' Neutrali.

§. 1. La libertà della navigazione e del commercio marittimo furono mai sempre i punti principali sopra dei quali si appoggiarono in tempo di guerra le querele fra i popoli neutrali, che pretendono di goderla, ed i belligeranti, che cercano d'impedirla. Questi credono di aver diritto di arrestare le navi mercantili in alto mare, di visitarle ed indagare se siano cariche d'armi o munizioni da guerra destinate al nemico, oppure portino delle merci appartenenti a dei sudditi nemici; ed in questo caso procedono al sequestro della nave o del carico.

§. 2. Meditando su i principj da me esposti nella prima parte di quest'opera (1) si riscontrerà, che la navigazione pel vasto

„les voiles de mon vaisseau." *Histoire de la puiss. naval. d'Anglet.* tom. 1. pag. 225.

(1) Tomo 1. art 1. *Del vasto mare* pag. 15 e segg.

mare dev'essere comune e permessa a tutti i popoli dell' Universo, ciascuno de' quali ha gli stessi diritti sovra di esso, senza d' alcuna preponderanza.

§. 3. Il diritto di ordinare e di punire de' tragressori presuppone quello di promulgar delle leggi e di farle eseguire. Una Potenza in guerra ha senza dubbio il diritto di attaccare ed occupare i paesi ed il territorio del nemico. Deve quindi in tutta l'estensione de'luoghi occupati e del tempo, durante il quale li possiede, essere indubitatamente rimirata come Sovrana temporanea. Da ciò ne nasce la regola di ragione universale, che ovunque una Potenza belligerante abbia acquistata la potestà legislativa ed esecutrice, ovunque le sue truppe abbiano occupato il territorio nemico o postovi assedio o formatovi blocco, avrà il diritto d' interdire agli stranieri tutto il commercio o comunicazione colle piazze assediate o bloccate, e d' impedire tanto per mare, che per terra il trasporto di tutte le derrate, merci o manifatture, colle qua-

li la presa di quelle piazze potrebbe essere ritardata o resa difficile.

§. 4. Non potendosi contrastare da alcuno la certezza de' sovrapposti principj, ragion vuole il dedurre, che in questo solo caso una Potenza belligerante sia in diritto d'interdire ai negozianti d'un popolo neutrale il trasporto di certe o d'ogni sorta di merci ai luoghi da essa lei occupati. Non potrà dunque arrogarsi cotesto diritto in un altro luogo, dove la sua autorità non sia legittimamente riconosciuta e stabilita, ancor meno dunque nel vasto Mare, che essendo comune a tutte le nazioni dell' Universo, non può sovra di esso esercitarsi alcun diritto legittimo, neppur temporaneo. Il diritto della guerra non può dunque dare alcun potere ai belligeranti di arrestare in alto mare le navi delle nazioni neutrali, di visitarle e di confiscarle.

§. 5. I Pubblicisti stabiliscono per principio costante, che un nemico ha pieno e perfetto diritto di diminuire all' infinito le forze dell' altro, e d' impedire ogni via,

colla quale potessero queste o aumentarsi o conservarsi; e quindi che abbia anche il diritto d' impedire, che una nazione non faccia col suo nemico un commercio, che lo renda più forte in guerra o più adatto alla difesa o all'offesa, o che renda inefficace un'operazione militare, la quale non impedita gli produrrebbe forse la sua vittoria o ridurrebbe il nemico a domandar la pace (1).

(1) Ecco in quali termini si esprimono i Pubblicisti in questa materia. „Est aequo aequius, et favorabili favorabilius, et utili utilius. Lucrum illi commerciorum sibi perire nolunt. Angli nolunt quid fieri, quod contra salutem suam est. Ius commerciorum aequum est, at hoc aequius tuendae salutis; est illud Gentium jus; hoc Naturae est: est illud privatorum, hoc est Regnorum. Alberic. Gent. *De jure bell.* loc. cit. Inter ea, quae etsi pace illicita, tamen in bello in pacatos, jure Gentium permissa sunt, primum est, quod nonnunquam in eos exercere potest, qui commercia cum hoste nostro agunt. Id vero quale sit maximis inter gentes, et populos contentionibus, et adeo probabilibus utrinque rationibus disceptatum fuit, ut ipsum proprie jus Gentium collidere videatur. Ab eorum enim parte, qui commercia exercent cum hoste, ratio manifesta est;

§. 6. I belligeranti fondati su queste teorie, alle quali appoggiano un preteso diritto chiamato di assoluta necessità, lo portano tanto oltre i confini dell'equità e d'una legale moderazione, che osano di pubblicare al principiar d'una guerra dei Manifesti, coi quali istruiscono le nazioni neutrali e trafficanti sul mare delle condizioni mediante le quali dev'essere permesso il loro commercio. Eccettuano ordinariamente le armi e le munizioni da guerra non meno, che le merci appartenenti ai nemici, di-

nam indubie jure Gentium domini res suas vendere cui velint possunt. A parte vero eorum, qui commercia haec sibi noxia impediunt, ratio non minus evidens est; nam cum cuique a natura se, juraque sua tueri concessum sit, etiam ea concessa sunt, sine quibus tueri ea non potest, uti si non possit nisi impeditis cum hoste commerciis. Henric. Coccei *De Jure belli in amicos* §. 6. „Quamvis enim alter populus forsan suo jure utatur dum talia hosti alterius subministrat, nec minus tamen jure suo utitur qui se adversus illos defendit, qui hostem reddere pontentiorem non dubitant. Heineccius *De navib. ob vecturam vetit. merc. commissis.* §. 14.

chiarandole tutte proibite, e confiscabili. Ciò fatto, e procedendo a predare de' bastimenti neutrali ovunque li trovino, sogliono essi rispondere ai reclami sull'ingiustizia dell'arresto, che è colpa de' negozianti delle Potenze amiche se trasgredendo alla legge promulgata si pongono nel pericolo di farsi sequestrare le loro merci, perchè cadute in commesso. Si richiamino alla mente le teorie da me finora stabilite, che son costretto di ripetere, e si vedrà tosto quanto siano speciose e mal fondate tali pretensioni.

§. 7. Le limitazioni, che i belligeranti vogliono prescrivere ai negozianti sudditi d'una Potenza pacifica e neutrale, a norma delle quali debbono questi regolare il loro commercio pendente la guerra, sono propriamente delle leggi con comminazione di pena; giacchè minacciano esse i contravventori della confiscazione delle merci e della nave nei prescritti casi. La prima qualità essenziale d' un legislatore è quella di avere il sommo diritto ossia la potestà

sovrana sulle persone, alle quali egli vuole dar leggi, o sul luogo, in cui esse debbono avere la loro esecuzione, o almeno in quello, ove il trasgressore sarà preso in fallo. Il Diritto universale delle genti non dà ai belligeranti cotesta prerogativa; imperciocchè le persone, alle quali pretendono imporre tal legge, non sono loro sudditi, ma bensì degli stranieri, che in verun modo li riconoscono per Sovrani, finchè non esistano o non abitino i luoghi soggetti al loro dominio. Sotto il dominio del guerreggiante si deve intendere, oltre l'antico, anche quella parte di territorio del nemico occupato dalle di lui armate; ed i neutrali debbono attender soltanto all' attuale possesso e non al titolo, che basta in quell' atto a dar il diritto d'impor leggi ed esercitarvi giurisdizione (1).

(1) Coccei *De jure bel. in amic.* §. 788. ibi „Tertia quod pacati sequantur praesentem possessionem . . . . . alibi distinximus inter possessionem sive administrationem, et interius imperii. Vicini, et medii sequuntur possessionem, quia cum judicandi facultas circa jus eis non

§. 8. Il Mare, che per oggetto della navigazione è aperto, comune e d' uso inesausto per tutti i popoli del mondo (1), e su cui il diritto della guerra non può avere alcun effetto se non se contro i sudditi ed effetti del nemico o de' suoi alleati, non cade sotto la dominazione de'belligeranti: dunque sul vasto mare non possono eseguirsi le leggi proibitive o penali; dunque sul vasto mare non possono trovarsi i trasgressori delle medesime; dunque sul vasto mare non possono arrestarsi i non sudditi qualora non siano nemici. Il pubblicare simili leggi ed il pretendere di farle eseguire è un arrogarsi la sovranità sopra delle persone e de' luoghi ad essi loro non soggetti, ed è un prescrivere leggi a coloro, i quali non sono in verun modo obbligati di osservarle (2).

competat, naturali ratione factum possessionis respiciunt, et cum eo, qui civitatem administrat agunt."

(1) Vedi tom. 1. cap. 1. art. 1. per tot.

(2) Il Galiani loc. cit. pag. 391 conferma questa dottrina nel modo seguente, ivi. „Dico adunque risolutamente,

§. 9. Posti tali principj, ne viene per necessaria conseguenza, che non può competere a veruno dei belligeranti il diritto d' interdire alle nazioni neutrali il commercio col suo avversario, nè intieramente, nè per certe determinate merci, e ancor meno quello di dichiararle confiscabili; giacchè ho abbastanza dimostrato nell'Articolo precedente, che i sudditi d'una Potenza neutrale per diritto di natura e delle genti universale hanno la piena libertà di trafficare ovunque con ogni sorta di merci, e perfino con munizioni da guerra in ogni tempo, come in quello di pace, semprechè le leggi del proprio paese, cui solo debbono ubbidire, nol proibiscano (1).

che niuna merce di contrabbando appartenente o condotta da neutrali, incontrata in luogo libero o in territorio alieno, può sotto qualunque pretesto restar in possa del guerreggiante finchè non sia rotta l'amicizia tra di lui ed il neutrale.

(1) Il Lampredi nel luogo citato §. 5. pag. 55 spiega maravigliosamente questa teoria ne' seguenti termini. „Che „il Belligerante può far qual Dichiarazione più gli „piace, ma che le Nazioni indipendenti non sono in

§. 10. Dalla necessità della difesa, sulla quale i belligeranti appoggiano mai sempre le loro illimitate ed illegali pretensioni, non potrà dedursi altro diritto, che quello d'impedire in alcuni casi al neutrale il trasporto delle sue merci fino al porto del nemico, e di prendere tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi, che non siano

„obbligazione alcuna di prestarvi la minima attenzione, „nè la minima ubbidienza; perchè, quantunque sia „vero, che la sua natural difesa gli dà diritto a tutto „ciò, senza di cui non potrebbe eseguirla, io rispondo, „che la mia naturale libertà ed indipendenza mi dà „diritto a far delle mie cose naturali ed industriali „quell'uso, che più mi piace, quando l'uso, ch'io „ne fo co' popoli in guerra, sia impatzlale e senza „preferenza alcuna, unica restrizione, che natural„mente deriva dalla neutralità, che mi è piaciuto ab„bracciare; e se egli mi dicesse, ch'egli è spinto dalla „necessità a farmi desistere dalla forza, io potrei le„citamente la sua forza respingere colla mia, come „potrei farlo ancora quando egli in mare arresta o „confisca le merci de' miei sudditti dirette con carico „d'armi e munizioni alle spiagge del suo nemico, se a „non farlo io non mi fossi per patto, o tacito o es„presso, obbligato."

soccorse dal neutrale le piazze o porti dal belligerante bloccati. Che se per sì fatta sicurezza creda egli necessario l' arresto delle navi, non potrà mai ciò eseguire in alto mare, ove non ha giurisdizione, ma bensì nelle acque occupate dalla sua flotta per formare il blocco, che temporariamente si considerano sotto la sua potestà e legislativa e coercitiva; ed in questo solo caso potrebbe tutto al più giustamente ritenere e custodire le navi, rifacendo però i danni, che l'arresto medesimo potesse cagionare, senza giugner mai all'irragionevole prepotenza di bloccare un porto neutrale collo specioso ed illegale pretesto d'impedire l'uscita delle navi cariche per i porti de'nemici, e ancor meno alla confisca di esse in alto mare, cui non può mai spingerlo il suo diritto come quello, ch'è solo fondato sull'estrema necessità della propria difesa e di diminuire le forze del nemico (1).

(1) Hutcheson *A System. Of. Mor. Philos.* lib. 2. cap. 18. „But all sauch damages done to others for our preservation from greator, oblige us to make full compensa-

§. 11. Semprechè i belligeranti vogliono impedire ai neutrali il commercio col nemi-

tion wen we are able. The great probability or certainty of our making future compensation justifies many steps, wich otherways would have been unwarrantable." Grotius *De jure belli, et pacis* lib. 3. cap. 1. §. 5. n. 3. ibi "In tertio illo genere usus ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum nisi quae mittuntur intercipiam, necessitas, ut alibi apposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accedat. Quod si juris mei executionem rerum subvectio impedierit, id scire potuerit qui advexit; ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clausos, et jam dedictio, et pax expectabatur, tenebitur ille mihi de damno culpa dato, ut qui debitorem carceri exemit, aut fugam ejus in fraudem meam instruxit, et ad damni dati modum res quoque ejus capi, et dominium earum debiti consequendi causa quaeri poterit. Si damnum nondum dederit, sed dare voluerit? Jus erit, rerum retentione, eum cogere, ut de futuro caveat, obsidibus, pignoribus, aut alio modo. Quod si praeterea evidentissima sit hostis mei in me injustitia, et ille eum in bello iniquissimo confirmet, jam non tantum civiliter tenebitur de damno, sed et criminaliter, ut is qui judici imminenti reum manifestum eximit; atque eo nomine licebit in eum statuere quod delicto convenit, secundum ea, quae de poenis

co o il trasporto di qualche dato genere, senza che possano venir rimproverati d'ingiustizia nell' arrestare le navi o tacciati di prepotenti nel bloccare i porti del neutrale, basterebbe convenire con questi, per mezzo d' una negoziazione preventiva, quali cose sarebbero permesse di trasportare ai nemici in tempo dell' imminente e già dichiarata guerra, e quali altre proibite.

diximus; quare intra eum modum etiam spoliari poterit." Enrico Coccejo nella sua Dissertazione *De jure belli in amicos* §. 16. ha però meglio d' ogni altro veduta ed esposta la forza equilibrata e la collisione di codesti diritti nel modo seguente. „Maximis inter gentes, et populos contentionibus, et ideo probabilibus utrinque rationibus disceptatum fuit, ut ipsum prope jus Gentium collidere videatur. Ab eorum enim parte, qui commercia exercent cum hoste, ratio non minus evidens est; nam indubie jure Gentium domini res suas vendere cui velint possunt. A parte vero eorum, qui commercia haec sibi innoxia impediunt, ratio non minus evidens est; nam cum cuique a natura se, juraque sua tueri concessum sit, etiam ea concessa sunt, sine quibus ea tueri non potest; uti si non possit nisi impeditis cum hoste commerciis. Utrumque certi juris Gentium est.

Questo mezzo, ch'è più conforme ai principj del Diritto delle genti, è solo capace di mantenere la buona armonia tralle Sovranità e di evitare tanti reclami e tante perdite, che occorrono farsi dai neutrali in tempo di guerra, ben soventi con pregiudizio dell'onore de'belligeranti, i di cui ordini non sempre sono eseguiti a dovere dai condottieri della forza armata.

§. 12. Il Re di Svezia Gustavo I. all'occasione d'una guerra ch'era sul punto di scoppiare nel 1556 tra di esso e la Russia mandò un ambasciatore a Maria Regina d' Inghilterra per chiedere di proibire ai suoi sudditi la navigazione pel mare settentrionale verso la Russia ad oggetto, che questa non restasse abbondantemente provveduta di munizioni da guerra. La Repubblica di Genova, avvezza ad esser neutrale, conobbe il bisogno, che aveva d' un tale preventivo atto, e perciò nella guerra, ch'essa sostenne contra la Corsica, s'indirizzò a diverse Potenze d'Europa per ottenere la proibizione, che i sudditi delle me-

desime non portassero ai Corsi alcuna sorta d'armi e munizioni da guerra. Altrettanto chiedette ed ottenne la Corte Britannica nel principio della rivoluzione Americana dagli Stati-Generali delle Provincie-Unite d'Olanda, affinchè i loro sudditi non portassero simili generi agl' Insurgenti d' America.

§. 13. Egli è perciò degno d'osservazione e d'esser imitato un articolo del trattato di commercio stipulato il dì 10 Settembre 1785 tra Federigo il Grande Re di Prussia e gli Stati Uniti d'America concepito ne' seguenti termini. „Per evitare tutti gli sconcerti, „e le scrupolose ricerche, che nascono all' „occasione di merci di contrabbando, co„me sono munizioni, armi ed altri utensili „da guerra, trovandosi tali articoli a bordo „di bastimenti appartenenti ai sudditi d'una „parte, e destinati per il nemico dall'altra, „non devesi risguardare alcuno di questi „articoli come vietato o di contrabbando, „e però confiscabile in pregiudizio de' pro„prietarj. Ma contuttociò vien permesso

„ di ritenere tali bastimenti e sostanze, con-
„ servandole tanto, quanto parrà opportu-
„ no al prenditore per evitare ogni timore
„ di danno o pregiudizio: in tal caso però
„ viene accordata una giusta bonificazione
„ del danno, che dall'arresto potesse esser
„ cagionato. Sia anche permesso al pren-
„ ditore di potere per uso proprio servirsi
„ delle munizioni ed attrezzi da guerra,
„ pagando però al proprietario l'intiero va-
„ lore, secondo il prezzo corrente di quel
„ luogo, ov'erano destinati (1)."

(1) V. Berlinische *Monatschirift herausgeg. Von F. und I. E. Biester.* La Francia, che fin dal principio dell' attuale sua rivoluzione non agiva più sotto l'influenza d'un Monarca, senza essersi ancora dichiarata Repubblica, prima dell' esplosione della guerra marittima, portata in allora da uno spirito d' umanità che tutta l' Europa avrebbe dovuto riconoscere, fece proporre alle Potenze commercianti la cessazione della preda delle navi mercantili nel caso che venisse ad accendersi una guerra marittima. Cotesta proposizione della Francia, o in odio della proponente, o per maneggi della sua rivale, non fu accettata da veruna Potenza, e restò sepolta nel turbine della terribil guerra che

§. 14. Nella collisione dei diritti finora esposti, appartenenti ai popoli belligeranti e neutrali, si deve a mio giudizio incontrastabilmente stabilire per teoria invariabile, come che fondata sulle regole della giustizia naturale e del Gius delle' genti, che debba esser permesso alle nazioni amiche e neutrali di proseguire in tutta la sua estensione il loro commercio nel modo istesso e colla medesima libertà, che lo praticavano in tempo di pace, non con al-

tosto incendiò l'Europa coi suoi mari. Faccia il Cielo, che la Francia non si desista da cotesta massima così importante pel bene generale del commercio; e che procuri anzi di stabilirla d'ora in poi in tutti i di lei trattati. Preveggo, che sarà difficile alle Potenze animate dai solidi principj del bene generale del commercio, per determinare le merci di contrabbando di guerra. L'animosità, che ha regnato fin dal principio della presente guerra ne ha talmente estesi i confini, che in tutte le future guerre marittime avrà l'Europa a pentirsene, se essa non vi rimedia a tempo, con una savia, ben ponderata ed unanime restrizione. Tutto si deve sperare in questo secolo illuminato e commerciante dopo una tanto fatale esperienza. Ecco i miei voti.

tra legge restrittiva della loro libertà in tempo di guerra, se pure si può dir tale, che quella sola di osservare la più perfetta imparzialità. Ciò non pertanto i belligeranti potranno impedire il commercio, che i neutrali facciano coi loro nemici, fino a quel segno, che essi credono esser necessario alla loro naturale difesa (1); sempreché

(1) Il Lampredi corrobora questa mia opinione nelle due questioni, ch' egli stesso si propone, e che decide ne' seguenti termini (loc. cit. pag. 49 e 50) ivi „Possono i neutrali accesa la guerra somministrare ai nemici „in linea di commercio armi, munizioni da guerra, ed „altri generi volgarmente detti di contrabbando? Io vi „rispondo, che non avvi legge alcuna, che loro lo „proibisca, purchè lo facciano con perfetta imparzia„lità, se ad operar diversamente non si sono con patti „speciali obbligati. Possono i popoli in guerra impe„dire questo commercio nel caso, che lo esiga la ne„cessità della lora difesa? Io rispondo che nel caso „espresso non solamente possono impedire quel com„mercio, ma ogni altro, purchè il facciano senza al„cun danno del neutrale, e non potendolo far senza „danno lo riparino perfettamente quando le parti non „abbiano diversamente convenuto tra loro."

Henrico Coccejo *De jure belli in amicos* aveva di

ciò si faccia nel luogo ove il belligerante può legittimamente esercitare atti di suprema potestà; ed in ogni caso mediante la riparazione de' danni a favore del neutrale.

ARTICOLO III.

Del Diritto, che possono avere i Belligeranti di limitare il Commercio passivo de' Neutrali.

§. 1. Nel sistema della naturale libertà delle nazioni non v'è che la piena e libera volontà, la quale possa far rinunziare alle medesime l'esercizio del loro natural diritto a tutto ciò, ch'è del loro particolare interesse senza l'altrui danno. Da ciò ne deriva, che nel sistema del Diritto universale delle genti non v'è, che una tacita o espressa convenzione, la quale possa obbligare una Potenza ad astenersi dal vendere nel suo

già scritto nel §. 13. della precitata Dissertazione assai chiaramente. „Orto inter duos populos bello non excludi jure Gentium pacatos a libero cum hostibus commercio."

territorio le proprie derrate a chi più le sia in grado, semprechè trattandosi di venderle a delle nazioni respettivamente nemiche, si mostri perfettamente imparziale nello stesso modo, che si regolava prima della guerra, e perciò nei termini della definizione della neutralità da me stabilita.

§. 2. Quindi le restrizioni, che i belligeranti fanno in ogni guerra all'esercizio del diritto de' neutrali proibendo il commercio d' alcuni generi, e non degli altri, anche nel caso che la necessità della loro difesa lo esigerebbe, debbono rimirarsi come provenienti da convenzioni spontanee, e così dal Diritto convenzionale dell'Europa, non mai però dal Gius generale delle genti, che nulla proibisce ai neutrali. Per conseguenza quelle merci, che si chiamano generalmente di contrabbando in tempo di guerra, come sono armi ed altre munizioni, non sono tali in forza della legge di neutralità, o come una dipendenza del Diritto delle genti universale, ma bensì come una semplice convenzione o almeno rinun-

zia ai suoi naturali diritti per quelli, che hanno specialmente promesso, e come una connivenza o acquiescenza alla pratica della maggior parte delle nazioni per gli altri, che non avessero mai in alcun modo convenuto su di tal punto (1).

§. 3. Se il Diritto delle genti universale permette ai neutrali, che sono in possesso di commercio attivo coi belligeranti; il trasporto imparziale di qualunque merce ad uno di essi, benchè fosse di quelle dette di contrabbando, per ugual principio di ra-

(1) Galiani, loco citato pag. 308, conferma questa teoria ne' termini seguenti. „Dico adunque, che l'astenersi dal fornir contrabbando di guerra ai combattenti non è mai un rigoroso dovere di giustizia per quei neutrali, che non l'abbiano promesso con patto espresso in qualche loro trattato. Perciocchè anche se un guerreggiante avesse perfetto e pieno diritto d'opporsi a siffatto commercio, tra due Sovranità eguali poste nello stato di natural libertà e indipendenza tra loro, il pieno diritto dell'una non distrugge il pieno diritto dell'altra. E per rispetto ai neutrali, il rinunziare al loro diritto per riguardo al maggior comodo altrui, è sempre un dover d'equità, e non è mai di pretto e rigido Gius.

gione dev' essere permessa la vendita di simili merci nel proprio territorio semprechè il neutrale praticasse con essi loro un commercio passivo prima della guerra. Sarà quindi sempre lecito il commercio generale passivo ossia la vendita imparziale nel proprio territorio dei neutrali di qualunque merce, derrata o manifattura, semprechè il Sovrano non faccia alcun trattato con uno de' guerreggianti, i di cui sudditi vengano a comprare e provvedersi nel territorio neutrale, nè s' ingerisca nella compra e vendita e negli altri contratti, che trasferiscono il dominio. Non ordinando egli, che si empiano i magazzini di provvisioni da guerra: non facendo metter alla vela le sue navi per trasportarle al territorio del belligerante: proteggendo generalmente il commercio del suo Stato, e permettendo che i suoi sudditi continuino ad esercitare il commercio nello stesso modo e colla libertà medesima, che praticavano prima della guerra, altro non fa, che servirsi de' suoi diritti incontrastabili, i quali non pos-

sono soffrir mai limitazione alcuna, se non se da' soli speciali patti o tacitamente o espressamente convenuti (1).

§. 4. I due Re alleati di Francia e di Spagna Luigi XII. e Ferdinando il Cattolico dopo aver conquistato insieme nel principio del secolo XVI. il Regno di Napoli si divisero d'interessi, e nacquero delle querele nell'atto di appropiarsi la loro conquista. S' accese quindi tra di essi loro la guerra; ma gli Spagnuoli furono tosto ridotti a delle grandi estremità per mancanza di tutto, e

(1) Et quia neutrius partis esse debet, et a bello omnino abstinere, neutri etiam suppeditabit quae directe ad bellum referuntur. Suppeditare hic loci transvehere ad alterutrum hostem significat; nam si qua gens instrumenta bellica, et caetera supra memorata utrisque bellantibus aequo pretio veluti merces vendat, neutralitatem non violat . . . . Ad hanc necessariam mercaturae distinctionem animum non advertisse eos, qui de hac re tam prolixe scripserunt, manifeste patet; maxime enim inter se differre videntur exportatio mercium ad hostem meum ab amico vel neutro populo facta, et eorum venditio, quae ad bellum necessaria esse possunt. Lampredi *Theorem. Jur. publ. univ.* P. 3. cap. 12. §. 9, n. 4. et in Not.

specialmente di danaro, di viveri, e di munizioni da guerra. Il difetto di questi ultimi articoli fu però in qualche modo riparato dal favore del Senato di Venezia, che non proibì la provvista del Salnitro nei stati della Repubblica in servizio della Spagna. Il Re di Francia fece presentare delle lagnanze al Senato, e questi persuaso del diritto che gli competeva in conseguenza delle sovraddotte massime, rispose, che ciò era seguito senza la di lui annuenza per parte di particolari negozianti, giacchè a Venezia, come città libera, non era proibito ad alcuno d' esercitarvi il suo commercio, e le sue specolazioni di traffico mercantile (1). Quindi quel savio Senato fece una giusta distinzione tra quello, che avea ordinato egli stesso, e ciò che s' era operato dai negozianti: in tal modo sostenne la libertà del commercio de' suoi sudditi anche in tempo di guerra, senza alcuna eccezione di merci.

(1) Guicciardini *Ist. delle guerre d' Italia* lib. 5. pag. 145.

§. 5. Malgrado la certezza di questo principio fondamentale ha il più volte citato Galiani preteso d'introdurre una teorìa affatto contraria non solo al sopra stabilito, ma ben anche a tutti gli altri principj da esso lui adottati nella sua opera.

§. 6. Dopo aver egli giustamente insegnato *pag.* 111, che la neutralità non è uno stato di cose nuove, ma la continuazione dell'antico, aggiungendo alla *pag.* 142 „ che „ lo stato di neutralità non è, nè può essere „ un nuovo stato, in cui passi a trovarsi „ un Sovrano, ma è una permanenza e „ una continuazione del precedente, pro„ veniente appunto dal non esser sopravve„ nuto a lui nuova causa, che l'obblighi a „ mutarlo " ne deduce egli (con sorpresa di chi ha buon senso), che i neutrali non possono vendere nel proprio territorio, come prima facevano ai sudditi delle nazioni belligeranti armi, strumenti ed altre munizioni da guerra. Ma se la guerra, come disse egli, non fa mutare al popolo neutrale il suo primiero stato; se la guerra non an-

nulla i diritti, che aveva esso in tempo di pace, per qual ragione, dirò io, dovrà astenersi dal praticare il commercio di prima? Per qual ragione dovrà cangiare il suo stato, che secondo i suoi proprj principj non deve per la neutralità adottata essere in nessuna parte alterato? Per qual ragione finalmente non potrà esporsi in vendita in un porto neutrale una nave atta alla navigazione e con attrazzi di guerra? Non ne trovo altra nel Galiani se non se quella, di avèr confuso le sue teorìe ed essersi lasciato trasportare dallo spirito di partito nell' aver voluto confutare l'opinione del Lampredi, che stabilisce il contrario; ed è appunto allora, che la verità si nasconde fra le tenebre dei sottili ragionamenti e degl'ingegnosi paralogismi. Duopo è dunque, ch' io ripeta il principio incontrastabile già di sopra riportato, che non possano i neutrali secondo il Gius convenzionale dell' Europa portare ai belligeranti quelle cose, che sono adattate e proprie ad uso diretto di guerra, ma che possano bensì, secondo il

Diritto universale delle genti, venderle in linea di mercanzia nel proprio territorio a chiunque si presenti per acquistarle, purchè lo facciano imparzialmente, e senza mostrar favore piuttosto ad una parte guerreggiante, che all' altra. Tanto è vera questa mia dottrina, che lo stesso Galiani non potè scansarsi di stabilire dipoi alla *pag.* 312 tutto al contrario di quanto aveva già detto, ne' termini seguenti, ivi. „Ma se la „fisica disposizione del clima, delle produ„zioni o delle applicazioni d'una nazione „fosse tale, che da siffatto commercio ed „in tempo di pace ed in quello di guerra „ritraesse essa la sua principal ricchezza „(come avverrebbe se la regione fosse do„viziosa in miniere di ferro o di zolfo, il „suolo pieno di nitro, o se fosse coperta „d' ampie foreste d' alberi da taglio e di „resinosi, se avesse grande ed estesa cul„tura di canap numerose fonderìe (d' ar„mi), certamente non vi sarebbe obbligo „d' acconsentire alla sopraddetta domanda „d' uno de' guerreggianti, il quale dovrà

„ in vece contentarsi della sola imparzia-
„ lità nelle vendite e nei commercj del
„ neutrale."

§. 7. Prosiegue la disputa tra cotesti due celebri Pubblicisti, ed il Lampredi (1) volendosi vendicare del Galiani, gli rinfaccia d'aver insegnato (2) una falsa dottrina dicendo, che sia lecito ai Principi neutrali, senza mancare alla legge della neutralità, di permettere ad ambedue i belligeranti il reclutare nei loro proprj stati ed arruolare uomini per completare e rinforzare le rispettive armate, per la ragione ivi addotta dal Galiani, che intanto le leggi di neutralità non restano violate in quanto che non si fa trattato cogli stessi Sovrani; che il Sovrano prenda bensì cognizione del trattato, ma per saperne e garantirne le condizioni; non esser però egli che faccia le leve, o imponga condizioni, o ordini che si abbia a marciare, nulla comandando, ed in niente impegnando la Sovrana autorità.

(1) Loc. cit. pag. 74 e seg.
(2) Loc. cit. pag. 328.

§. 8. Rapportata in tal modo la dottrina del Galiani, ecco in quai termini pretende il Lampredi di confutarlo. „Se è lecito „ai Principi neutrali di permettere imparzialmente che i belligeranti si provveda„no sul loro territorio d' uomini in servi„zio delle loro armate, perchè non sarà „lecito, che essi permettano loro di prov„vedersi d' armi e d' altre munizioni da „guerra in servizio delle armate medesi„me? Si dirà forse che la polvere è uno „stromento più adattato e più diretto all' „uso della guerra che il soldato, che se ne „serve per uccidere i suoi nemici, o si „stimerà più micidiale un cannone o un „fucile, ch'è per se stesso una macchina „inanimata ed innocente, che un uomo, „che se ne serve per distruzioni delle città „e degli uomini? E se degli uomini la ven„dita imparziale è permessa, perchè non „lo sarà quella dei cannoni, dei fucili e d' „ogni altra provvisione da guerra?"

§. 9. Quanto mai è capace d' offuscar la ragione degli uomini i più insigni lo

spirito di vendetta o di partito! Nel modo istesso che il Galiani contradisse se medesimo per voler impugnare la dottrina del Lampredi, questi per vendicarsi trascrive il passo del primo senza farsi carico del capo successivo, in cui il Galiani spiegando il fatto ritorna ne' suoi buoni principj, e toglie ogni dubbio dalla sua opinione, che a prima vista e senza altra indagine sarebbe opposta ai principj già da esso lui insegnati. Ma quanto è vero l' insegnamento del Lampredi nel contrapposto alla falsamente supposta dottrina del Galiani, altrettanto è conseguente all' opinione d' entrambi la spiegazione, che questi ne dà poco dopo nei termini seguenti (1). „Questo è „il vero aspetto, in cui convien risguarda- „re somiglianti trattati, e da esso si fa „manifesto che gli uomini assoldati sono „sempre contrabbando di guerra; ma non „manca alla neutralità quel Sovrano, che „lascia la libertà dell' ingaggiarsi ai sudditi „suoi, se ciò è solito nella sua nazione; se

(1) Pag. 329.

„ anche in tempo di pace lo ha usato; se ta-
„ le è la costituzion fisica e politica di essa
„ nazione, se in fine usa indifferenza ed im-
„ parzialità, non negando ad un guerreg-
„ giante ciò, che all' altro concede. Che
„ se non avesse mai un Sovrano usato di
„ concedere ai sudditi suoi il passare a ser-
„ vir da soldati o da marinari altre Poten-
„ ze, io dubiterei molto di decidere (io
„ però non ne dubito punto) che lo potesse
„ per la prima volta fare durante una guer-
„ ra tra due amici suoi. Nè mi muovereb-
„ be chi mi dicesse, ch'egli ne abbia egual-
„ mente offerto il comodo e la facilità ad
„ ambidue: perciocchè potrebb'essere tan-
„ to disuguale il bisogno ne' combattenti,
„ che mentre l'uno per la scarsezza, che
„ soffre d' uomini riceverebbe prezioso e
„ potente soccorso da siffatta permissione,
„ all' altro sarebbe forse inutile e soverchia.
„ Per la qual cosa a me pare adattarsi be-
„ nissimo anche a questo caso la general
„ teorìa degli essenziali doveri della neutra-
„ lità; cioè, che debbasi sempre continua-

„ re nello stato anteriore, e sia soltanto le-
„ cito perseverar nell'usato, illecito l'intro-
„ dur stato nuovo di cose."

§. 10. Prescindo di riportare le altre dispute insorte tra i detti scrittori sulle parole *somministrare*, *trasportare e vendere*, ch' io ravviso come puramente grammaticali, e dirò solo secondo i principj sopra stabiliti, ai quali sono conformi le teorìe del Lampredi, che la limitazione del commercio sulle merci dette di contrabbando non può derivare dalla legge primitiva del Diritto delle genti, ma soltanto dal Diritto convenzionale d'Europa come chiaramente lo aveva di già insegnato il Bynkersoek (1). Quindi, benchè sia vero, che il somministrare in linea d'ajuto e di soccorso non so-

(1) *Quaest. jur. publ.* lib. 1. cap. 10. ibi. „Jus Gentium commune in hanc rem non aliunde licet discere quam ex ratione, et usu. Ratio jubet, ut duobus invicem hostibus, sed mihi amicis, aeque amicus sim; usus intelligitur ex perpetua quodammodo paciscendi edicendique consuetudine, quia unum forte alterumque pactum, quod a consuetudine recedit, Jus Gentium non mutat."

lamente le merci di contrabbando, ma qualunque altra utile e vantaggiosa ad uso de' guerreggianti sarebbe lo stesso, che violare l'imparziale indifferenza, unica caratteristica della neutralità ed unica legge de' neutrali, non sarà però così quando, e le une e le altre vengano somministrate in linea di commercio; ed intanto le prime non si portano a vendere ai popoli in guerra senza che i neutrali si espongano al rischio della confisca o all'arresto, in grazia della diversità delle stipulate convenzioni.

§. 11. Resta perciò dimostrato, che i neutrali non hanno verso i belligeranti se non se il solo dovere di essere nel loro commercio imparziali, che equivale al diritto di proseguire a praticarlo come lo facevano avanti la guerra, e quindi, che le limitazioni all' indipendenza e libertà del commercio dipendono unicamente dai patti o taciti o espressi, che hanno prodotto il Gius convenzionale d' Europa. S' ella è dunque permessa ai neutrali la vendita ed il trasporto di qualunque merce ai popoli in

guerra, come afferma il Galiani, molto più lo sarà la semplice vendita imparziale nel proprio territorio, come io stabilisco secondo l' opinione del Lampredi già sopra riportata (1).

(1) *Theor. jur. publ. univ.* par. 3. cap. 12. §. 9. n. 4. ibi „Et quia neutrius partis esse debet, et a bello omnino abstinere, neutri etiam suppeditabit quae directe ad bellum referuntur. Suppeditare hic loci transvehere ad alterutrum significat; nam si qua gens instrumenta bellica, et caetera supra memorata utrisque bellantibus aequo pretio veluti merces vendat, neutralitatem non violat." Quindi aggiugne nella Nota: „Ad hanc necessariam mercaturae distinctionem animum non advertisse eos, qui de hac re tam prolixe scripserunt, manifeste patet; maxime enim inter se differre videntur exportatio mercium ad hostem meum ab amico vel neutro populo facta, et eorum venditio, quae ad bellum necessaria esse possunt.

ARTICOLO IV.

Del Diritto Convenzionale dell' Europa intorno al Commercio de' Neutrali in tempo di Guerra.

§. 1. La limitazione introdotta dal Diritto convenzionale dell' Europa nel commercio de' neutrali in tempo di guerra non ebbe mai per oggetto la semplice qualità delle merci, chiamate in oggi contrabbando di guerra, ma bensì il concorso di due circostanze di fatto, che dovessero caratterizzarle per tali; vale a dire, che siano o passate di fatto con parzialità del neutrale in potere del nemico, o almeno siano dirette in modo, che vi possano passare, oppure, che siano escite fuori del territorio d'una Potenza amica e neutrale con tutte le direzioni specifiche, che ne provino il sicuro destino ed indirizzo al nemico. Allora soltanto diventano merci di contrabbando e cose ostili (1) quando sono trovate nel pun-

(1) Res non hostium non bene capiuntur alibi. Alberic. Gentil. *De jure belli lib.* 2. *cap.* 22.

to d'essere introdotte nel territorio del nemico, non perchè siano stromenti o provvisioni da guerra, ma bensì perchè sono cose proprie del nemico, o perchè almeno sono dirette con certa evidenza, qualunque sia la nave, che le porti, a passare in sua proprietà e ad accrescere le sue forze (1).

(1) Hutcheson *A System Of. Moral Philos.* tom. 2. lib. 3. cap. 10. n. 2. pag. 360. ivi. „ Miltary Stores . . . . ordinarily are to be sent to neither. Vedi Wolf. *De jur. gent. cap.* 6. §. 184 *e* 678. Vattel *Droit des gens. livr.* 3. *chap.* 7. È degna d'osservazione la massima stabilita su questo punto nel Regolamento per la neutralità armata pubblicato nel 1780 dall'Imperatrice delle Russie, ed a cui accedettero tutte le Potenze marittime dell' Europa non meno, che gli Stati-Uniti d' America, ivi. „ Art. 3. Que pour determiner ce qui caracterise un port bloqué, on n'accorde cette denomination qu'à celui ou il y a par la disposition de la Puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arretés, et suffisement proches, un danger évident d'entrer."

Questa determinazione di piazza bloccata non piacerà forse a quelle Potenze marittime, le quali posta una squadra o una flotta in mare pretendono di aver bloccato l'intiero regno del loro avversario. Con tale pretesto credono esse di poter vietare ai popoli neutrali ogni commercio con quel paese, che dicono di aver

§. 2. Da questo incontrastabile principio ne nasce l'altro egualmente certo, che dal trovarsi una merce direttamente fabbricata ad uso di guerra non potrà dedursi, che diventi e debba tosto considerarsi come contrabbando; nè per ciò competerà subito al belligerante il diritto di perseguitarla e far-

bloccato, benchè non l'abbiano che desiderato. Ma chi può lusingarsi, senza dare negli eccessi della più insolente vanità, di bloccare un intiero regno ed un vasto impero per stringerlo e ridurlo alla fame? Non basterebbe un enorme numero di navi o uno sterminato esercito per poter cingere e cordonare sì per mare, che per terra un regno intiero, onde poterlo realmente dichiarar bloccato. Ma che perciò! Le produzioni del proprio suolo per lo più bastano, se non a dargli opulenza, almeno a tollerare la carestia. Che se si ragionasse di certe piccole Sovranità o di Repubbliche, le quali a poco più d'una città col suo territorio si estendono, non sarebbe fuor di proposito in tal caso l'asserire d'esser lecito d'impiegare a sottometterle il mezzo di chiuder loro il traffico, e soprattutto se nel commercio e nella frequenza dei loro Porti consistesse la loro forza; nè crederei perciò, che di simil atto potessero lagnarsi più i neutrali, che del vedersi talvolta impedita la comunicazione colle piazze realmente bloccate.

ne una preda in qualunque luogo ella si trovi: giacchè la legge di natura, sulla quale sola è modellato il Gius delle genti universale, non dà verun diritto ad alcuno de' belligeranti di entrare a mano armata sulle terre delle nazioni pacifiche per impadronirsi legittimamente di tutto ciò, che esse trovano riposto nei privati o pubblici magazzini destinato ad uso di guerra, senza riguardo alcuno al dominio privato o pubblico, alla libertà ed indipendenza de' popoli, ed al sommo impero del Sovrano del luogo. Dunque finchè una massa di polvere, una quantità di cannoni, un numero di palle ed altre munizioni dà guerra stanno sul territorio pacifico e neutrale, non differiscono punto dall'altre merci di commercio, e per conseguenza si potranno vendere, permutare e comprare in qualunque modo da chiunque voglia contrattarle, senza violazione degli altrui diritti. Dunque la proibizione introdotta dal Diritto convenzionale dell'Europa sul commercio dei generi detti di contrabbando di guerra non può

cadere, che sul preciso trasporto di essi ai paesi nemici, non mai però sulla loro vendita imparziale nel territorio, o porti dei pacifici e neutrali; giacchè ivi, nè sono, nè possono chiamarsi merci di contrabbando.

§. 3. Sfuggirono cotesti principj alla mente acuta ed ingegnosa del celebre Galiani, e perciò proseguendo egli a contrastare la dottrina del Lampredi non pose alcun dubbio nell'asserire, che l'opinione del medesimo era nuova, contraria alle parole ed allo spirito d'ogni trattato, all'universal pratica, ed al sentimento universale (1). Sarebbe opera vana se mi trattenessi a palesare la confusione dei principj fatta dal Galiani e lo sbaglio, che ha preso nello stabilire la massima sulla proibizione della vendita delle merci di contrabbando nel territorio neutrale, ch'egli appoggia ad un argomento grossolano tratto dalla vendita del vino e dell'olio, che ha veduto

1) Galiani loc. cit. pag. 388 e 389.

praticare dai bottegai e dai cantinieri nella città di Napoli, perchè abbastanza vi ha concludentemente risposto lo stesso Lampredi, che pretese d' impugnare su di tal punto (1). Mi atterrò soltanto ad esaminare tutti i pubblici trattati, che formano il diritto convenzionale dell'Europa, e a darne la loro precisa istoria per rapporto all' origine e progresso di essi, dai quali appare incontrastabilmente falsa l'asserzione del Galiani, e vera la massima, che fu sempre in quelli limitato e proibito il trasporto delle merci di contrabbando dai neutrali ai belligeranti, coll'oggetto che ebbero in mira di regolare per via di convenzione, e conservare la libertà della navigazione e del commercio marittimo, e particolarmente la legittimità delle prede da farsi anche contro i neutrali in tempo di guerra; ma nulla vi si stabilì mai della vendita nel proprio territorio di ciaschedun neutrale, in cui rigorosamente parlando non vi si pos-

(1) V. il Lampredi *Del Comm. de' Neutrali* §. 6.

son trovare delle merci di contrabbando, e dove far non si può alcuna legittima preda, senza violare i diritti sacrosanti della sovranità del neutrale.

§. 4. Chiunque voglia consultare le antiche istorie per riconoscere qual fu il procedere de' belligeranti fin da' primi tempi delle guerre marittime riguardo alla navigazione e commercio de' popoli pacifici e neutrali, altro non troverà, che possa servir d'esempio alla presente questione, se non se qualche fatto violento dei Cartaginesi e de' Romani, che neppur si ravvisa costantemente fra di essi adottato per massima in tutte le guerre, benchè costante fosse il loro principio di agire sempre e regolarsi col *diritto del più forte*. Questo si portò talvolta a proibire il traffico degli amici colle piazze nemiche o assediate. Si legge quindi presso Polibio (1) che avendo

(1) Polyb. *Hist.* lib. 1. cap. 83. ibi. „Romanos qui Carthaginensium hostibus commeatus attulerant, ipsi Carthaginenses aliquando coeperunt: eosdem iidem Carthagi-

alcuni barcaroli Romani portato in Affrica dei viveri ai nemici dei Cartaginesi, fossero arrestati, nè ricuperassero la libertà, che ad istanza del Senato di Roma. Plutarco riporta un fatto del Re Demetrio detto Poliorcete, il quale avendo assediato Atene, che voleva prendere per fame, fece arrestare una nave straniera direttavi con dei viveri, il di cui capitano e piloto furono di suo ordine trucidati (1); e rammenta che Pompeo facendo la guerra a Mitridate Re del Ponto postò delle navi nel Bosforo di Tracia per intercettare i viveri, minacciando anche di morte chiunque avesse osato di navigarvi (2).

nenses, repetentibus Romanis reddiderunt. Grot. *De jur. bell. et pac.* lib. 3. cap. 1.

(1) Plutarch. *in Demetrio* tom. 1. pag. 904., edit. Francofurt. ibi. „Demetrius cum Atticam teneret exercitu, jamque vicina oppida Eleusina, et Rhamnuntem coepisset, Athenis Tamen facturus navis frumentum inferre parantis et Magistrum et Gubernatorem suspendit, atque eo modo deterritis alteris potitus urbe est."

(2) *In Pompejo* loc. cit. pag. 639. ibi. „Custodes impe-

§. 5. Le Leggi Romane annoverarono tra i delitti di lesa Maestà il provvedere i nemici d' armi, di cavalli, di danaro, e di tutto ciò, che poteva esser loro necessario (1). Quindi gl'Imperatori Valente e Graziano proibirono ai sudditi di vendere agli stranieri ed ai barbari degli arnesi, scudi, archi, freccie, spade ed ogni altra sorta d' armi da guerra (2). Cotesta proi-

suit Bosphoro, qui observarent, si qui mercatorum in Bosphorum navigarent. Deprehensis poena mors."

(1) Leg. 4. ff. *ad Leg. Jul. majest.* ivi „Cujusve opera dolo malo hostes Populi Romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave qua re adjuti erunt etc." V. Leg. 11. ff. *De publ. et vectigalib.*

(2) Leg. 1. Cod. *Quae res export. non deb.* ivi. „Ad Barbaricum transferendi vini, olei, liquaminis nullam quisque habet facultatem, nec gustus quidem causa, aut usus commerciorum." Leg. 2. eod., ibi „Nemo altenigenis Barbaris cujuscumque gentis ad hanc Urbem sacratissimam sub legationis specie, vel sub quocumque alio colore venientibus, aut in diversis aliis Civitatibus loricas, scuta, et arcus, sagittas, et spathas, et gladios, vel alterius cujuscumqne generis arma audeat venundare: nulla prorsus iisdem tela, nihil penitus ferri, vel vel facti jam, vel adhuc infecti ab aliquo distrahatur."

bizione non poteva però avere alcuna forza obbligatoria, che per i cittadini e sudditi dell' Impero Romano. Ciò non pertanto essendosi i Pontefici Romani nei successivi secoli arrogati il dominio universale, emanò dal Papa Alessandro III. al tempo della guerra della Crociate un' Ordinazione, colla quale si proibiva di portar armi, ferro e legni da costruzione ad uso di galere agl' Infedeli e Saraceni, nemici del nome Cristiano, sotto pena di scomunica e di confiscazione, oltre alla schiavitù delle persone (1).

§. 6. Cotesta legge generale allora creduta obbligatoria per tutti i Cristiani della Chiesa Latina fu in seguito rinnovata da Innocenzio III., Clemente V. e da altri Papi successivi (2). Niccolò V. e Calisto III la posero di nuovo in vigore allorchè i Por-

V. Leg. un. Cod. *De littor. et itiner. custodia.* Loccenius *De jur. marit.* lib. 1. cap. 4. n. 9.

(1) C. 6. X. *De Judaeis.*

(2) C. 2. *Extravag. comm.* eod. tit. Gonzalez Tellez *Commentaria in Decretal.* ad tit. *De Judaeis.*

toghesi sotto il Regno di Alfonso V. scopersero la Guinea ed altre parti sconosciute dell' Affrica: quindi proibirono colle loro Bolle pubblicate nel 1454 e 1455 di portare agli abitanti (detti *Infedeli*) di quei porti, del ferro, delle armi, legni da costruzione per navi, o altri stromenti adattati alla difesa, sotto pena di scommunica allorchè i contravventori fossero dei particolari, e d' interdetto se fossero nazioni o città, che vi trasgredissero (1). L' esempio di coteste Leggi Sacro-Romane fu seguito dalle Potenze d' Europa allorchè si accendeva tra di esse una guerra, proibendo alle nazioni neutrali il trasporto di alcune merci ai paesi nemici sotto la comminazione di pene più miti delle già notate, giacchè i contravventori d' altro non furono mai sempre minacciati in appresso, che della confiscazione delle merci vietate.

§. 7. Il commercio del Mediterraneo si trovò nei mezzi-tempi della nostr' Era espo-

(1) Raynald. *Bull. in cont. Annal. Baronii* tom. 18. ad an. 1454 n. 8 et 9, et ad an. 1455 n. 7 et 9.

sto alle ostili incursioni e depredazioni, che continuamente vi esercitavano i Saraceni delle coste d'Affrica contro delle Potenze Cristiane. L'Imperatore Federigo II. in qualità di Re di Napoli e di Sicilia stipulò nel 1230 un trattato di pace con Abuissac Re de'nominati Saraceni, in forza del quale ciascuno dovesse rispettare i sudditi dell' altro, nè intorbidarsi in alcun modo il commercio marittimo (1). Nei secoli successivi essendosi divisa la costa settentrionale dell'Affrica in diversi piccoli Stati, che presero il nome dalle loro città principali, quali sono quelli di Tunisi, d'Algeri, di Tripoli e Salè, ora soggetta al Re di Marrocco, usurparono di mano in mano colle loro continue piraterie una specie d' imperio sul Mediterraneo, arrestando e depredando indistintamente ogni nave con titolo di buona preda, e riducendo in ischiavitù gli equipaggi de'bastimenti d'ogni nazione, che osassero d' intraprendere un

(1) Leibnitii *Cod. jur. gent. Diplom.* n. 10. pag. 13. Dumont *Corps Diplom.* tom. 1. p. 1. pag. 168.

commercio col Levante. Gli stati Europei, dopo d'averne fatto qualche inutile e disgraziato tentativo, vedendo la difficoltà di domare cotesti pirati, affine di assicurare la libertà delle loro rispettive popolazioni, furono costretti di stipulare con essi dei trattati, e di accordar loro sotto il titolo di donativo una specie di annuale tributo. Con queste condizioni proseguono il commercio del Levante e delle coste di Barberìa i Francesi, gl' Inglesi, gli Olandesi, i Danesi, i Svedesi, i Veneziani, i Ragusei e gli Spagnuoli. Le altre nazioni, che non hanno voluto assoggettarsi a così dura legge, sono restate in una perpetua guerra con cotesti pirati, e perciò continuamente esposte alle loro depredazioni nel Mediterraneo.

§. 8. Propagatosi per tutti i mari, e fin anche nei fiumi navigabili l'infame uso della piraterìa e de' corsari sull' esempio de' Barbareschi, diede occasione alle Potenze d'Europa di stipulare infra di loro de' trattati di commercio e di navigazione, che

garantissero coi loro reciproci patti la sicurezza de' sudditi rispettivi non meno, che le loro navi e merci ovunque fossero trovate. Tale fu il tenore de' trattati conchiusi nel 1351 tra il Re d'Inghilterra Eduardo III. e le città marittime di Castiglia e di Biscaglia; e nel 1353 colle città Portoghesi di Lisbona e di Porto (1). Se ne stipulò un altro tra Enrico IV. Re d'Inghilterra, e Giovanni detto *senza paura* Duca di Borgogna e Conte di Fiandra dei 10 Marzo 1406, in cui si stabilì, che una parte potesse portare all'altra in tempo di guerra ogni genere di merci, eccetto armi, artiglierìa, cannoni ed altre simili cose (2); qual trat-

(1) Rymer *Foeder. convent. et act. publ.* tom. 3. p. 3. pag. 70 et 88.

(2) Dumont *tom* 2. *pag.* 302. ivi „Item que es Vitailles marchandises, et autres biens venians des partles de l' Oist vers le Rojalme d' Engleterre ou a Caleys, ou devers Flandres, par quelxconques personnes non ennemies à l' une partie, ou à l' autre, et en quelxconques Vesseulx ils soient menez, ne sera par ceulx de l'une partie, ne de l'autre mis empeschement, ne desturbier

tato fu poi confermato fra lo stesso Duca Giovanni ed il Re Enriço V. nel 1417 (1).

§. 9. La necessità del commercio in Europa civilizzò di mano in mano le nazioni fino al punto, che si trovarono obbligate a comunicarsi tra di loro con più buona fede e minor gelosìa d'interessi, ai quali erano costrette di cedere per la necessità dei rapporti che le legava insieme; e quindi si pensò a render libero il commercio marittimo in tempo di pace. Svaniva però all' occasione d' una guerra marittima una tal sicurezza, e restarono abbandonati i bastimenti mercantili delle Potenze neutrali alle violenze ed alle vessazioni de' belligeranti. Le Potenze, che portarono le loro mire a far rifiorire il commercio de' proprj sudditi, e a prevenire cotesti inconvenienti, non trovarono miglior mezzo, che quello di conchiudere dei reciproci trattati di commercio. Si raggirarono essi

en quelxconque manere: except armiers, artilleries, canons, et autres choses semblables, et invasibles."

(1) Rymer loc. cit. tom. 4. part. 3. pag. 12.

fin da quei primi tempi sovra tre punti principali, che formarono la norma de' successivi trattati e in certa guisa la base del Diritto convenzionale d' Europa. 1. La determinazione dei diritti sulle merci e su i vantaggi, che uno stato accordava talvolta ai negozianti stranieri. 2. L'eccezione di certe merci, l'introduzione ed esportazione delle quali doveva restar proibita. 3. Le condizioni, sotto le quali la navigazione ed il commercio marittimo doveva esser permesso in caso di guerra d'una delle Potenze contraenti. Ecco l'oggetto principale de' trattati da tre secoli in quà; ed in nessuno di essi si trova proibizione per la vendita di qualunque siasi merce, anche di contrabbando, nel proprio territorio. Mi accingo a notarli un dopo l'altro per maggiormente assicurarsi del fatto.

§. 10. I più antichi trattati di commercio non contengono veruna specifica determinazione sulle merci dette *di contrabbando*, sotto la cui denominazione si comprendono le armi, i cannoni ed ogni altra munizione da

guerra, ma soltanto spiegano la clausola, che i contraenti non debbano in alcun modo soccorrere o assistere il nemico dell'una o dell'altra parte. Quindi nel trattato di pace tra Filippo III. Re di Spagna e Giacomo I. Re d' Inghilterra del dì 19 Agosto 1604 si trovano all' articolo 3. enumerate le merci di contrabbando, delle quali non è permesso il trasporto ai nemici; ma nulla dispone sulla vendita di esse nel proprio territorio. Egual disposizione porta il trattato conchiuso li 5 Aprile 1614 tra Gustavo Adolfo Re di Svezia e gli Stati-Generali delle Provincie-Unite (1). Nel trattato però del 1632 stipulato per il ristabilimento del commercio tra la Francia e l'Inghilterra vi è bensì fatta menzione delle merci proibite, ma soltanto in generale e senza alcuna particolare specificazione (2).

§. 11. Nel trattato conchiuso nel 1642 tralle Corti d' Inghilterra e di Portogallo

(1) Dumont *Corps Diplom.* tom. 5. part. 2. art. 5. pag. 247.
(2) Dumont tom. 6. part. 1. art. 3. pag. 33.

non vi si dichiarano le armi, e le provvisioni da bocca per merci di contrabbando se non se nel solo caso in cui fossero immediatamente esportate dai porti, e luoghi del Portogallo a quei di Castiglia, allora sua nemica (1); qual articolo fu di nuovo ripetuto in termini con altra convenzione del 1654 tralle medesime Potenze (2).

§. 12. Si stipulò li 18 Agosto 1646 tra la Francia e le Provincie-Unite un trattato di commercio, nel quale fu convenuto, che la Bandiera Olandese non solamente rendesse libere le merci de' sudditi, ma tutte le altre eziandio caricate sulla nave, quantunque fossero di proprietà de' nemici, eccettuate però sempre le merci di contrabbando in esso nominate all'articolo 1. (3). Nella stessa guisa la Spagna conchiuse nel 1647 il trattato di commercio colle città Anseatiche, in cui non eccettuò dal commercio già libero coi suoi nemici se non se

(1) Rymer, tom. 9. part. 2. art. 2. pag. 90.

(2) Dumont, tom. 6. part. 2. art. 10. pag. 83.

(3) Dumont, tom. 6. part. 1. pag. 342.

le merci, che potevano servire direttamente all'uso di guerra, delle quali se ne proibì il trasporto ai nemici della Spagna, e particolarmente alle Provincie-Unite de' Paesi-Bassi, coi quali essa era allora in guerra (1).

§. 13. Il trattato di Marina del dì 17 Dicembre 1650 tra Filippo IV. Re di Spagna e le Provincie-Unite d'Olanda dà una lunga enumerazione delle merci dette *di contrabbando*, e se ne permette il trasporto ai paesi nemici in tempo di guerra, eccetto alle piazze bloccate, assediate o investite (2). I trattati di data più recente tra la Spagna

(1) Dumont. tom. 6. part. 1. art. 3. pag. 405.

(2) Dumont. tom. 5. part. 1. pag. 570 art. 4. 6.. all' art. 6., ivi „Mais sous le dit nom de marchandises de contrebande ne seront compris le froment, bleds et autres grains, sel, vin, huile, ni generalement tout ce qui appartient a la nourriture et sustentation de la vie, mais demeureront libres, comme toutes autres marchandises non comprises en l'article précedent, et en sera le transport permis, même aux lieux ennemis, sauf aux villes, et places assiegées, bloquées, ou investies."

e l'Olanda del 1676 e del 1714 sono concepiti del medesimo tenore (1).

§. 14. Dopo la metà del Secolo XVII. non si trova alcun trattato di commercio o di navigazione tralle Potenze d'Europa, in cui non sia proibito il trasporto di cannoni, armi ed altre munizioni da guerra ai porti e città de'nemici dell'una e dell'altra parte contraente. Sotto di questa proibizione non vi è però specificata la vendita delle dette merci nel proprio territorio, e nemmeno il trasporto de' grani, legumi, provvisioni ed ogni altra merce indifferente, eccetto che fossero portate alle piazze bloccate, assediate o investite. L'Articolo 7. del trattato di Westmünster del dì 5 Aprile 1654 tra l'Inghilterra e l'Olanda proibisce soltanto il trasporto delle merci di contrabbando al nemico. Lo stesso si determina nell'Articolo 2. del trattato d'

(1) Ivi „Neve populus, aut subditi alterutrius bona vetita, et prohibita in ea Regna, Dominia, vel Territoria importent, quae inimicitias, vel hostilitates exercent." Dumont, loc. cit, tom. 6. part. 2. pag. 103 et 122.

Upsal tra la Regina Cristina di Svezia e Cromwel delli 11 Aprile di detto anno (1); ed altrettanto dispongono l'articolo 3. del trattato di Parigi del 10 Maggio 1655 tra Luigi XIV. e le Città Anseatiche, e l'articolo 22. del trattato di Westmünster tra la Francia e l'Inghilterra dei 3 Novembre di detto anno (2).

§. 15. Non fu neppur fatta menzione alcuna di vendita di merci nel proprio territorio, ma soltanto di trasporto nel trattato di Londra tra l'Inghilterra e la Svezia delli 11 Aprile 1756 stipulato in dichiarazione dell'articolo 11. già soprannotato del 1654.

(1) Ivi „ Cautum tantummodo sit interim nullas merces contrabandae vocatas ad hostes alterius devehendas esse, sine periculo, si ab altero foederatorum deprehendantur, quod praedae cedant sine spe restitutionis. "

(2) Art. 13. ivi. „Liberum praeterea Belgarum foederatorum populo ac permissum sit, praeter merces omnigenas, arma etiam, res bellicas, et annonam, tam ex foederatarum Belgii provinciarum, quam ex aliis quibuscumque portubus ac terris in quascumque gentes transferre, tam inimicas Regi, Regnoque Lusitaniae, quam amicas et foederatas.".

Il trasporto solo e non la vendita fu proibita nel trattato de' Pirenei del 17 Novembre 1659 tra la Francia e la Spagna all'Articolo 11., che contiene la stessa disposizione dell'altro già sopraccitato tralla Spagna e l'Olanda del 1650; ed in essi le due convenzioni si accordano perfettamente sulle merci, delle quali n' è solo proibito il trasporto, mentre l' altre sono dichiarate libere (1). Nel. trattato però di pace e d' alleanza tra il Portogallo e l'Olanda fatto all'Aja li 6 Agosto 1661 si convenne di più, che le parti contraenti potessero trasportare ai nemici le merci d'ogni genere, non escluse nemmeno qnelle di contrabbando (2).

§. 16. Si trovano soltanto chiamate merci di contrabbando, e sottoposte alla preda

(1) Dumont, tom. 6. part. 2. pag. 265.

(2) Art. 13. ivi. „Liberum praeterea Belgarum foederatorum populo ac permissum sit, praeter merces omnigenas, arma etiam, res bellicas, et annonam tam ex foederatarum Belgii provinciarum, quam ex aliis quibuscumque portubus ac terris in quascumque gentes transferre, tam inimicas Regi, Regnoque Lusitaniae, quam amicas et foederatas."

allorchè sono trasportate al nemico, nel trattato d' alleanza e d' amicizia fra Carlo II. Re d' Inghilterra e Carlo XI. Re di Svezia del 21 Dicembre 1661 (1). Nell'

(1) Dumont, tom. 6. part. 2. pag. 385. Essendo assai rimarchevole questo trattato che diede norma a molti altri posteriori, sarà opportuno di trascriverne il contenuto nell' art. 11. ivi „ Subintelligi nullo modo debet, commercia, et navigationem illi confoederato, ejusque subditis, ac incolis qui bello non est immixtus, cum hostibus illius confoederati, qui in bello versatur, omnino denegata esse. Cautum tantummodo sit interim, ne merces ullae vocatae contrabandae, et specialiter, nec pecunia, nec commeatus, nec arma, bombardae cum suis igniariis, et aliis ad eas pertinentibus, Ignes missiles, Pulvis tormentarius, Fomites, alias *Lunten*, Globi, Cuspides, Enses, Lanceae, Hastae, Bipennes, Tormenta, Tubi catapultarii, vulgo Mortaria, Inductiles Sclopi, vulgo Petardae, Glandes Igniariae missiles, vulgo Granatae, Turcae Sclopetariae, Bandoliers, Salpetrae, Sclopeti, Globuli seu Pilae, quae Sclopetis jaculantur, Cassides, Galeae, Thoraces loricatae, vulgo Cuirasses, et similia armaturae genera, Milites, Equi, omnia ad instruendos equos necessaria, Sclopothecae, Balthei, et quaecumque alia bellica instrumenta, uti nec Naves bellicae, et praesidiariae hostibus suppeditandae devehantur ad alterius

Articolo 27. del trattato di Parigi tra la Francia e le Provincie-Unite dei 27 Aprile 1662 si convenne della piena libertà di commercio, non si escluse la vendita nel proprio territorio, e si eccettuò soltanto il trasporto semplice delle merci generalmente vietate (1). Il trattato di Stockolm tra la Svezia e l'Inghilterra dei 16 Febbrajo 1666 nell' Articolo 2. proibisce il solo trasporto, ma non la vendita delle merci di contrabbando (2); e quello dei 31 Luglio 1667 tra l' Inghilterra e l'Olanda fissando la classe delle merci vietate non fa menzione della vendita nel proprio territorio del neutrale (3).

hostes sine periculo, si ab altero confoederatorum deprehendantur, quod praedae cedant absque spe restitutionis."

(1) Art. 27. ivi „ Ce transport s'etendra à toutes sortes de marchandises à l'exception de celles de contrebande."

(2) Art. 2. ivi „ Ne pourront pas être *amenés* à l'ennemi de l'autre partie." Dumont tom. 6. par. 3. pag. 33.

(3) Ne tamen interea in suspenso haereant, et in ambiguo teneantur utriusque partis incolae, et subditi, incerti quas Mercimonii species in formam bellici apparatus, vel suppetiarum, aut sub titulo, et praetextu commer-

§. 17. Il trattato di commercio del 1667 tra la Svezia e le Provincie-Unite d'Olanda merita qualche riguardo; giacchè dopo esservi fatta la denominazione delle merci proibite, indica quelle, che sono permesse di trasportare, fralle quali vi son compresi danaro, formento, legumi, vino, olio e provvisioni non meno, che ferro, rame, bronzo e tutto ciò, ch'è necessario per la costruzione e armamento di navi, come canapa, tele dette *Noyales*, catrame, pece, alberi, travi, tavole, cordaggi ed ancore: lo che fu confermato nei susseguenti trattati nel 1675 e 1679 (1). All'occasione però della guerra tra la stessa Olanda e l'Inghilterra stipulò essa un articolo a parte colla Svezia, in cui si convenne, che durante la medesima non si potesse trasportare ai porti d'Inghilterra alcun genere inserviente alla costruzione e armamento delle navi da

ciorum hosti partis alterutrius subvehere, aut suppeditare, aut licitum, aut vetitum sit etc.

(1) Dumont tom. 7. par. 1. pag. 37 artic. 3. et 4. pag. 316 e 437.

guerra (1). Così parimente si ammoniscono gli amici, alleati e neutrali a non intraprendere alcun trasporto di merci proibite ai porti nemici nella dichiarazione di guerra dell'Olanda contra la Francia, e successivo manifesto per la libertà della navigazione e del commercio de' neutrali dei 9 Marzo 1669 (2). Nel trattato di Nimega tra la Francia e l'Olanda dei 24 Settembre 1678 all'Articolo 14. si stabilisce la medesima regola (3) non meno, che in quello di Coppenhagen dei 15 Giugno 1701 all' Articolo 12. (4).

(1) Dumont loc. cit. pag. 38.

(2) Dumont tom. 7. par. 1. pag. 126 art. 3. et 4. „Il est defendu de transporter aucune marchandise de contrebande pour les conduire dans aucune des Havres, Villes, et Places de France, ou autres Etats de l' obeissence du dit Roy, étant dans l'intention de reputer de bone prise, et confisquées les susdites marchandises etc."

(3) Ce transport, et ce trafic s'etendra à toutes sortes de marchandises à l'exception de celle de contrebande.

(4) Ils ne porteront à sos ennemis aucunes marchandises de contrebande, et ainsi *viceversa*. Dumont tom. 8. part. 1. pap. 32.

§. 18. L'Inghilterra e l'Olanda, che pretesero sempre al commercio universale stipularono più trattati per prevenire le differenze, che una tale rivalità non poteva a meno di far nascere tra di loro. Quindi convennero col trattato del 1668 di assicurare ai loro rispettivi sudditi un commercio libero coi nemici comuni, all'eccezione delle merci di contrabbando, sotto la di cui denominazione si sono comprese ogni sorta d'armi da fuoco, polveri ed ogni altro genere ad uso di guerra; ma si è dichiarata permessa l'esportazione d'ogni sorta di grani, legumi ed in genere qualunque specie di viveri. In un altro trattato poi di navigazione e di commercio, conchiuso nel 1674, in cui il commercio libero di tutte le merci non proibite si è stipulato permesso in tempo di pace egualmente che di guerra, vi sono indicate oltre delle suddette merci molte altre derrate e generi posti nel numero delle permesse, e specialmente ogni sorta di stoffe e manifatture di lana, di lino, di seta, di cotone e di qualunque

altra siasi materia, e ogni sorta d'abiti e vestimenta, l'oro l'argento anche monetato, i metalli, ogni sorta di granaglie ed altri generi di sussistenza non meno, che tutto ciò che può servire alla costruzione delle navi o a riattarle (1). Cotesta indicazione di merci permesse è la più completa, che siasi convenuta in alcuno de' trattati fino a quest' epoca stipulati, ed essa prova la grande attenzione, che si aveva in questi tempi di ovviare alle questioni che potessero nascere in tempo di guerra. Sulla stessa massima si procedette alla dichiarazione, che le dette Potenze promulgarono nel 1675 su qualche oggetto relativo alla libertà della navigazione fino alle città nemiche, per rapporto alle quali era permesso ai neutrali di portarvi le merci ivi denominate (2).

(1) Dumont tom. 8. part. 1. art. 3. et 4. pag. 74.

(2) Dumont loc. cit. pag. 283 et 319 art. 2. et 4. ivi „Les navires, et les vaisseaux appartenans aux sujets de l'une ou de l'autre des parties peuvent, et pourront, non seulement passer, trafiquer, et negocier d'un port ou place neutre dans une place ennemie, ou d'une place

§. 19. Il contenuto nell' ora accennato trattato e dichiarazione servì di norma a quello, che si conchiuse nel 1667 tra la Francia e l' Inghilterra (1), in cui si convenne la stessa classazione delle merci permesse e proibite in tempo di guerra non meno, che il commercio libero, e la navigazione fino alle piazze nemiche. Lo stesso fu ripetuto in un altro trattato conchiuso tra le medesime Potenze nel 1713 (2).

§. 20. Il famoso trattato di Parigi tra la Francia e le Città Anseatiche dei 28 Settembre 1716 sopra il commercio e la navigazione, null' altro proibisce che il solo trasporto delle merci di contrabbando ai paesi nemici (3). Simile è il convenuto nel

ennemie dans une place neutre, mais aussi d'un port ou place ennemie dans un port ou place ennemie de l'autre partie, soit que les dites places appartiennent a un meme Prince, ou Etat, ou a divers Princes ou Etats avec les quels une partie sera en guerre."

(1) Dumont tom. 7. part. 1. art. 9. pag. 327.

(2) Dumont tom. 8. part. 1. pag. 345.

(3) Art. 8. ivi „Les Vaisseaux de S. M. etc. ne pourront arrêter les navires des dites Villes Hanseatiques, si ce

trattato di commercio tra l'Imperatore Carlo VI. e Filippo V. Re di Spagna del 1 Maggio 1725 (1) ed in quello di navigazione e di commercio tra la Russia e l'Inghilterra firmato in Pietroburgo a'dì 2 Dicembre 1734 (2).

§. 21. Varj altri trattati di commercio concordano in ciò, che in tempo di guerra la navigazione ed il commercio restino liberi coi nemici dell'una e dell' altra parte de'contraenti, e de' neutrali, e soltanto le merci di contrabbando, vale a dire ogni sorta d'armi e munizioni da guerra siano eccettuate e confiscabili allorchè si portano ai nemici. Tale è il diposto dei trattati di commercio tra l'Inghilterra e la Danimarca del

n'est, qu' ils fussent chargés des Marchandises de contrebande pour les *porter* aux Pays et Places des ennemis."

(1) Art .6., che stabilisce come sopra.

(2) Art. 2. „Les sujets de l'une, et de l'autre partie pourront commercer dans tous les Etats qui pourront être en inimitiè avec une des parties, pourvu qu' ils ne portent point munitions de guerre à l'ennemi."

1669 (1), tra la Francia e la Svezia del 1672 (2), tra la Danimarca e le Provincie-Unite del 1701 (3), tra la Gran Brettagna e la Svezia del 1720 (4), tra la Gran Brettagna e la Russia del 1734 e 1766 (5), tra il Re di Napoli e la Olanda del 1752 (6).

§. 22. I diritti dei belligeranti e i doveri de' neutrali dedotti nei diversi trattati sopra menzionati, che formano oramai il Gius convenzionale d'Europa, furono anche riconosciuti nei tempi a noi più vicini; giacchè si veggono sistemati i più moderni trattati colle stesse massime fondamentali, che servirono di norma a quelli de' tempi più lontani. Tali sono il trattato di commercio stipulato tra la Francia e gli Stati-Uniti dell' America Settentrionale delli 6 Feb-

(1) Dumont tom. 7. part. 1. pag. 126.

(2) Ibid. pag. 166.

(3) Id. tom. 8. part. 1. pag. 32.

(4) Rousset *Rec. d' Act. Mem. et Tr.* tom. 2. pag. 476.

(5) D' Eon de Beaumont *les Loisirs* tom. 5. pag. 324 et 325.

(6) *Mercure Hist. et Polit.* 1753 Septembre pag. 244.

brajo 1778 (1); il trattato d'amicizia e di commercio tra i medesimi stati Americani e l'Olanda degli 8 Ottobre 1782 (2); il trattato d'anicizia e di commercio tra gli anzidetti stati d'America e la Svezia dei 3 Aprile 1783 (3); il trattato tra la Porta Ottomarna e la Russia del 1784 dopo l'acqui-

(1) Ar. 23. ivi „Il sera permis a tous et un chacun des sujets du Roi tres Chretien, et aux citoyens, peuples, et habitans des susdits Etats Unis de naviguer avec leurs batimens avec toute liberté, et sureté sans qu'il puisse être fait d'exception à cet égard à raison des proprietaires des marchandises chargées sur les dits Batimens, venant de quelque port que ce soit, et destinées pour quelque place d'une Puissance actuellement ennemie, ou qui pourra l'être dans la suite de S. M. tres Chretienne, ou des Etats Unis. Il sera permis également aux sujets, et habitans sus mentionnés de naviguer avec leurVaisseaux, et Marchandises, et de frequenter avec la même sureté et liberté les places, ports, et havres des Puissances ennemies des deux parties contractantes, ou d'une d'entrelles, sans opposition, ni trouble, et de faire le commerce non seulement directement des ports de l'ennemi susdit à un port neutre, mais aussi d'un port ennemi à un autre port ennemi ec."

(2) Art. 11., et 25.

(3) Art. 6.

sto della Crimea, Cuban ec. (1); il trattato marittimo tra la Russia e la Danimarca fatto a Coppenhagen li 28 Giugno e 9 Luglio 1780, tra la stessa Russia e la Svezia dei 21 Luglio dello stesso anno; l'atto d'accessione dell'Olanda alle dette convenzioni della Russia dei 22 Febbrajo 1781; l'atto per la libertà di commercio tra la Russia e la Prussia delli 8 Maggio 1781 (2);

(1) Art. 40. ivi „ Lorsque une des parties contractanes se trouverait en guerre avec une Puissance etrangére quelconque, il n'est pas defendu aux' sujets de l'autrepartie contractante de faire leur commerce avec celle ci, et de frequenter ses états, pourvu qu'ils n'importent pas ches l'ennemi des munitions, ou provisions de guerre ec."

(2) Art. 3. Sa Majestè Imperiale de toutes les Russies, et Sa Majestè le Roi de Prusse entendent, et veulent que tout autre traffic soit et reste parfaitement libre sur la base des principes généraux du droit naturel que Sa M. l'Imperatrice a reclamé solemnellement, et dont la liberté du commerce, et de la navigation, de meme que le droit des peuples neutres sont une consequence directe, et comme pour ne les point laisser dependre d'une interpretation arbitraire, suggerée par des interets isolés, et momentanées, Sa M. Imperiale de tou-

l'atto d' accessione della Corte di Vienna alla dichiarazione della Russia dei 9 Ottobre 1781; la convenzione tra la Russia ed il Portogallo per il mantenimento della libertà della navigazione mercantile de' neutrali dei 13 Luglio 1782 ratificato li 21 Gennajo 1783; il trattato d'amicizia, di navi-

tes les Russies a adopté, et etabli pour base les quatre points suivans.

I. Que tout vaisseau peut naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

II. Que les effets appartenans aux sujets des dites Puissances en guerre soient libres sur les Vaisseaux neutres, à l' exception des marchandises de contrebande.

III. Que pour determiner ce qui caracterise un port bloqué on n' accorde cette denomination qu' à celui ou il y a par la disposition de la Puissance qui l' attaque avec des vaisseaux arrêtès et suffisemment proches un danger evident d' entrer.

IV. Les vaisseaux neutres ne peuvent etre arrêtés que sur des justes causes, et faits evidens, qu' ils soient jugés sans retard, que la procedure soit toujours uniforme, prompte et legale, et que chaque fois outre le dèdommagement qu' on accorde a ceux qui ont fait des pertes sans avoir etè en faute, il soit rendue une satisfaction complette pour l' insulte fait au Pavillon.

gazione e di commercio tra la Russia e la Francia dei 31 Dicembre 1786 e 11 Gennajo 1787 ratificato li 30 Aprile di detto anno; il trattato d'amicizia, navigazione, e commercio tra la Russia e le due Sicilie delli 6 e 17 Gennajo 1787 ratificato in Carafon Basar nella Tauride li 27 del successivo Maggio; e il trattato di navigazione e di commercio tra la Prussia e gli Stati-Uniti d'America dei 10 Settembre 1785 (1).

§. 23. Tanto è dunque falsa l'asserzione

(1) Art. 1. e 2. riportati in un'opera periodica, che ha per titolo *Berlinische Monatsschirift herautg von F. Gedik, und I. E. Briestcr* ivi „ Se una delle parti contraenti è in guerra con un'altra Potenza, non si dovrà interrompere la corrispondenza ed il commercio de' sudditi o cittadini di quella parte, che rimane pacifica o neutrale: anzi le navi della neutrale potranno sicuramente accostarsi alle spiagge ed entrare nei porti dei belligeranti ec. Tutti i bastimenti, che fanno il commercio o dei proprj prodotti o degli altrui, e che servono per comunicarli alle diverse nazioni, ed a facilitare così l'acquisto dei comodi e delle delizie della vita, potranno liberamente andare e tornare senza esser molestati: e le due Potenze ec. "

del Galiani, quanto si riscontra essere mai sempre prevalsa la massima della proibizione del solo trasporto delle merci di contrabbando alle piazze nemiche, convenuta in tutti i trattati pubblici finora addotti, che non dubitarono punto le nazioni le più potenti, vale a dire quelle, le quali potevano impunemente coprirsi col manto del diritto del più forte, nè mai osarono anch' esse neppure nelle loro dichiarazioni di guerra, dettate sempre dall'ira la più calda, di vietare ai neutrali la vendita imparziale delle loro merci, di qualunque specie si fossero, nel loro territorio, e soltanto minacciarono la confisca di quelle di contrabbando trovandole infallibilmente dirette ai porti del nemico.

§. 24. Con questo principio fondamentale del Diritto convenzionale dell'Europa, che oramai può dirsi del mondo intiero, furono dettate la dichiarazione della Gran Brettagna contro la Spagna del dì 30 Ottobre 1739, e l'altra contro la Francia dei 9 Aprile 1744, la dichiarazione della Fran-

cia dei 26 Luglio 1738, non meno che l' altra dell' Imperatrice delle Russie sulla neutralità armata, pubblicata da Czarskoe Selo li 8 Maggio 1780, cui accedettero con loro formale risposta le Corti di Londra, di Francia e di Spagna, Potenze allora guerreggianti, che diedero norma ai trattati esposti di sopra.

§. 25. Vi è stata talvolta qualche nazione, che ha voluto sacrificare i diritti incontrastabili del suo libero commercio, proibendo assolutamente o in parte nel suo territorio la vendita delle munizioni da guerra o per prudenza politica o per timore di venire insultata da qualunque delle Potenze belligeranti, cui non potesse resistere per la sua debolezza; ma l'esempio di poche nazioni deboli e disarmate, le quali erano obbligate dalla necessità a cedere e a non voler attirarsi un disastro maggiore del piccolo danno, che risentivano colla sospensione del loro traffico, non può in alcun modo star a fronte della pratica costante ed universale di tanti secoli in Europa, alla

quale il Galiani poteva attendere, malgrado lo spasimo, in cui si trovò allorchè volendo contradire all'opinione del Lampredi meditava seriamente su di questa materia. Avrebbe egli osservato riandando il Codice del Diritto convenzionale Europeo (anche del tempo, in cui scriveva, ch'era quello dell'accesa guerra Anglo-Americana), che la sola Repubblica di Venezia proibì nel suo territorio il commercio assoluto dei generi di contrabbando colla sua dichiarazione di neutralità dei 9 Settembre 1779 (1). Napoli con editto dei 19 Settembre 1778 (2);

(1) Art. 6. Proibiamo egualmente a qualunque navigatore di nostra bandiera o a qualunque altro suddito o domiciliato, ed anche commorante di passaggio il caricare armi e munizioni immediate da guerra per i paesi o per le imbarcazioni qualunque belligeranti, o il vendere e somministrare a tali bastimenti esistenti nei Porti, Baje, Spiagge, e Coste dei nostri Dominj.

(2) Art. 2. Proibiamo in tutti i nostri dominj il vendere, fabbricare, e armare per conto delle nazioni in guerra qualunque legno corsaro, o da guerra, sotto pena di ducati duemila per ciascheduna tragressione . . . . . . Resta bensì permesso alle nazioni in guerra il risarcire

Genova col manifesto del dì primo Luglio 1779 (1), e Roma coll'editto dei 4 Marzo 1779 (2), altro non proibirono che il trasporto delle merci di contrabbando e l'armamento in corso nel territorio. Sardegna e Ragusi non pubblicarono manifesti ma si regolarono presso a poco colle stesse massime secondo il grado del loro timore. La Toscana, sempre eguale a se stessa, sempre coraggiosa a sostenere i suoi diritti fondati sull' immutabile Gius

da'danni sofferti i loro proprj bastimenti, e comprare ciocchè a questo effetto sarà ad essi necessario.

(1) Art. 7. Vietiamo assolutamente tanto ai nostri sudditi, quanto a qualunque altro domiciliato, o commorante ancorchè di passaggio nella presente città, e dominio tutto l' armare in corso e in guerra, in veruno dei Porti, Seni, Luoghi, o Spiagge del nostro Stato, Navi, Vascelli, e qualunque altra sorta di bastimenti tanto quadri, che latini da vela, o da remo ec.

(2) Art. 1. Proibiamo espressamente a tutti li sudditi abitanti nello Stato Pontificio, di qualunque grado, rango, o condizione essi siano, di vendere, fabbricare, o armare per conto delle nazioni in guerra qualunque legno, o da corso, o da guerra, tanto da vela, quanto da remo ec.

delle genti, benchè non più forte delle altre Potenze d'Italia, permettendo ne' suoi porti la vendita imparziale di qualunque merce detta *di contrabbando di guerra*, altro non ordinò colla sua dichiarazione di neutralità del primo Agosto 1778 se non se la proibizione alle navi mercantili di rinforzarsi d'artiglieria oltre il bisogno (1).

(1) Art. 11. ivi „ La contrattazione di armi, polveri, e munizioni da guerra, o da bocca, sarà sempre permessa a chiunque, e sopra qualsivoglia bastimento nel Portofranco di Livorno, ove è stato, e dev' essere sempre libero il traffico di simili generi considerati come mercanzia, ancorchè i medesimi potessero servire per rinforzo de' bastimenti già armati in guerra, o in corso. E solamente le navi mercantili non potranno rinforzarsi d'artiglieria, se non sotto idonea cauzione di non molestare alcuno nel viaggio che intraprendono come sopra abbiamo ordinato.

ARTICOLO V.

Del Contrabbando di Guerra.

§. 1. Qualunque sia la limitazione introdotta all' indipendenza e libertà naturale del commercio delle nazioni pacifiche e neutrali in tempo di guerra, non può ravvisarsi che fondata sul Diritto convenzionale d' Europa, come ho già dimostrato negli Articoli precedenti, non mai però sul Gius primitivo delle genti, il quale permette il trasporto pel vasto e libero mare di ogni sorta di merci non meno, che la vendita di esse nel proprio territorio nel modo istesso, che si praticava in tempo di pace. Quindi non da questo, ma soltanto dalle tacite ed espresse convenzioni dovrà trarsi l' origine e la determinazione delle merci dette *di contrabbando di guerra*.

§. 2. Il più volte citato Galiani nel C. 9 §. 4. dopo d'aver accennate le dottrine dei pubblicisti cominciando dal Grozio fino al Lampredi sull'indicazione data da essi loro

alle merci dette *di contrabbando*, conchiude con dire, che dopo d' aver mostrati col lume del buon senso (solite sue vanità) e della natural ragione i giusti confini delle classi di merci da doversi contare tra i contrabbandi di guerra, aggiugne in conferma, che tali in fatti o con poca differenza trovinsi determinati in quasi tutti i trattati Europei. Numera quindi i generi, che universalmente ed in ogni tempo si sono riguardati per contrabbando di guerra; indi quelli, che ne sono stati sempre esclusi; e in fine quelli, su dei quali pende ancor dubbia ed indecisa la questione. Nella prima classe conta gli uomini, i cavalli, le armi difensive ed offensive d'ogni specie, e le navi da guerra. Nella seconda i viveri, i generi di prima necessità, e le merci tutte di lusso o d'innocente comodità. Nella terza comprende i generi per anche disputati, il maggior contrasto dei quali cade su i metalli non lavorati, sul danaro, su i minerali, sulla canapa, sulla pece e su i legni da costruzione.

§. 3. Se la determinazione delle merci e generi di contrabbando di guerra dipende soltanto dai trattati Europei su tal punto stipulati, come saviamente avvertì il Galiani in principio, era ben opera vana quella di stabilire tre classi di merci, e discendere poi ad analizzare con dei principj ora filosofici ed ora chimici la natura delle medesime, per dire quali potrebbero o dovrebbero essere in ogni guerra; giacchè bastava di ricorrere al Gius convenzionale e volontario delle genti, che varia e prende norma dalle reciproche convenzioni o tacite o espresse de' contraenti, per stabilire qual sia la pratica la più universale delle nazioni in questa materia.

§. 4. Dal complesso dei trattati, che ho dovuto indicare nel precedente Articolo, i quali formano su questa parte il Gius convenzionale d'Europa, si deduce che sotto il nome di merci di contrabbando altre non se ne determinarono generalmente, se non se quelle sole, le quali si trovano formate e ridotte ad uso immediato e diretto della

guerra, ossia all'arte della difesa pubblica ed offesa per mare e per terra. Quindi prevalse talmente la massima nei pubblici trattati fin dai tempi più antichi di riguardare le medesime come merci di contrabbando soggette alla confiscazione, che appena nel corso di tre secoli e mezzo si trovano pochi trattati, che abbiano fatta eccezione a cotesta regola generale introdotta nelle pubbliche convenzioni d'Europa, permettendo il libero commercio e trasporto delle armi e munizioni da guerra al nemico. Tali sono i trattati di Westmünster tra Odoardo IV. Re d'Inghilterra e Francesco Duca di Brettagna dei 2 Luglio 1468, le convenzioni de' trattati tra l'Inghilterra e il Portogallo nel 1642 e 1654, quello tra la Spagna e le Città Anseatiche del 1647, e l'altro tra Alfonso Re di Portogallo e le Provincie-Unite dei Paesi-Bassi stipulato all'Aja il dì 6 Agosto 1661 (1).

§. 5. La determinazione del contrabban-

(1) Vedi l'articolo precedente.

do di guerra non fu però uniformemente stabilita su quelle materie, che nel loro stato naturale non servono direttamente all' uso di guerra, ma possono bensì ridursi a tal uopo per mezzo dell' arte o dell' industria umana. Di tal natura sono il salnitro, lo zolfo, il ferro, il piombo, il rame, la canapa, la tela da vele, la pece, il catrame, il legno da costruzione, gli alberi da nave e simili non meno, che le vettovaglie ed il danaro, riguardato sempre come il nervo della guerra. Sarà quindi duopo il notare quali siano le variazioni occorse su tal proposito nelle convenzioni d' Europa.

§. 6. La prima volta, che si vede proibito nel Codice Diplomatico d' Europa il trasporto delle vettovaglie e del danaro in tempo di guerra come merci di *contrabbando*, è nei due trattati tra la Spagna e la Francia dei 16 Agosto 1604 e dei 15 Novembre 1630 agli art. 9. e 18. Cominciò anche il salnitro ad annoverarsi tralle merci di contrabbando nel trattato di marina tra

Filippo IV. Re di Spagna, e le Provincie-Unite de' Paesi-Bassi del 17 Dicembre 1650 nell' art. 6., e prevalse cotesta massima sul danaro e le vettovaglie nel trattato di Westmünster tra Oliviero Cromwel e l'Olanda dei 5 Aprile 1654 all' art 8. (1).

§. 7. Nel trattato di Parigi dei 10 Maggio 1655 tra la Francia e le Città Anseatiche si cangiò sistema stipulando il libero commercio del grano e delle vettovaglie col nemico. Nel famoso trattato de' Pirenei del dì 17 Novembre 1659 all' art. 13. si adottò la stessa massima e si convenne, che non fossero più comprese fra le merci di *contrabbando* il grano, i fromenti, l'orzo, ed ogni specie di legumi, l'olio, il vino, il sale, e generalmente quanto appartiene al nutrimento ed ai bisogni della vita.

§. 8. L'Inghilterra e la Svezia, che stipularono un trattato d'alleanza e d'amicizia sotto li 21 Ottobre 1661, confermato poi sotto li 16 Febbrajo 1667, riposero il dana-

(1) Vedi l' articolo precedente.

ro e le vettovaglie tra le merci di *contrabbando:* ma cangiarono entrambe sistema nel trattato di navigazione e di commercio, che stipularono in Londra tra Carlo II. Re d'Inghilterra e le Provincie-Unite d'Olanda, del 1. Dicembre 1674 all'art. 4., e nell'altro in Stockolm dei 26 Novembre 1675 tra Carlo XI. Re di Svezia e la stessa Olanda, e tolsero dal numero delle merci di contrabbando non solamente ogni specie di grani, vettovaglie, ed il danaro, ma eziandio i metalli di qualunque genere greggi, la canapa, il lino, e pece, e funi, e vele, e ancore, e alberi da nave, e tavole, e travi, ed ogni altra cosa atta alla costruzione e risarcimento delle navi non meno, che ogni altro genere inserviente al nutrimento dell' uomo ed ai comodi della vita. La Francia adattandosi a cotesto benefico sistema nel trattato d' Utrecht coll' Inghilterra dei 31 Marzo 1713 stabilì nell'art. 20. non doversi più annoverare tralle merci di *contrabbando di guerra* ogni sorta di tele e di legnami

atti alla fabbricazione, risarcimento, ed armamento di navi.

§. 9. Malgrado l'estensione datasi nell' ultimo trattato sopraccitato alle merci di libero commercio, la Francia nel trattato di commercio colle Città Anseatiche dei 28 Settembre 1716 n' escluse il salnitro per annoverarlo tra le merci di contrabbando di guerra. Filippo V. Re di Spagna e l'Imperatore Carlo VI. nel trattato del 1725 convennero di più, che si tornassero a determinare per merci proibite il salnitro, il legname da costruzione, le vele, la pece, il catrame e cordame.

§. 10. Per togliere ogni equivoco sulle merci, che doveano o nò annoverarsi nel contrabbando di guerra, fu saviamente stabilito per massima nel trattato d' amicizia e di commercio tra la Francia ed i tredici Stati-Uniti d'America dei 6 Febbrajo 1778, che non potessero riputarsi per contrabbando tutte quelle materie, le quali non avessero la forma d' uno stromento preparato per la guerra marittima o terrestre. È pe-

rò da notare con qualche sorpresa, che tanto in questo trattato, come negli altri stipulati fino al dì d' oggi, e specialmente in quello di neutralità armata proposto dalla Russia, ed accettato dalla maggior parte delle Potenze d' Europa, essendosi adottata la sopra indicata determinazione di merci permesse, siasi escluso il salnitro e lo zolfo, che si vogliono sempre compresi fra quelle di contrabbando, nel modo istesso che lo furono nei trattati tra la Russia, e l'Inghilterra del 1734 e 1766, e nell'ultimo tra le Provincie-Unite e l'Inghilterra de'29 Agosto 1795 all'art. 18., benchè nè l' uno nè l'altro genere abbiano nel loro stato naturale la forma di uno stromento preparato per la guerra, nello stesso modo che si considerano per merci libere il ferro, il rame, il piombo, le ancore, le vele e i legni da costruzione, semprechè non siano ridotte ad instrumento guerriero.

§. 11. Quindi appare troppo manifesta la contradizione, che si ravvisa negli addotti pubblici trattati, nei quali si permesse il

trasporto d'ogni genere atto a fabbricare e risarcire le navi da guerra; come sono i legni da costruzione, il ferro, il rame, le ancore, le vele, senza delle quali cose non si arma una nave, nè si forma artiglierìa, o arme da offesa o difesa, mentre si proibisce dall'altra parte il salnitro e lo zolfo, senza de'quali non può formarsi la polvere. Il salnitro e lo zolfo dovrebbero dunque determinarsi per merci non vietate, benchè d'esse se ne possa far uso nella composizione della polvere; giacchè non resterebbe oramai nessuna spezie di merce libera, se bastasse ogni piccolo uso di essa tra gl' innumerabili bisogni d'un' armata o d'una flotta a costituirla di *contrabbando di guerra*, ed esserne in conseguenza vietato il trasporto (1). Come per lo contrario non v'è alcun genere anche tra quelli, che più

(1) Si omnem materiam prohibeas, ex qua quid bello aptari possit, ingens esset Catalogus rerum prohibitarum, quia nulla fere materia est, ex qua non saltem aliquid bello aptum, bello facile fabricemus. Bynkersoek loc. cit. lib. 1 .cap. 10.

direttamente sembrano destinati al servizio guerriero, che non sia qualche volta impiegato nel più innocente, e talvolta dilettevole non meno, che necessario uso (1).

§. 12. Meditando sullo spirito dei pubblici trattati compresi in questo Articolo non meno che nel precedente, i quali hanno concorso a formare il Gius convenzionale dell'Europa, si scorge generalmente passato in massima, che sotto nome di merci dette *di contrabbando di guerra* si debbano intendere soltanto quelle direttamente ed immediatamente adattate ad un'armata già posta in atto di guerreggiare. Quindi il legittimo confine di ciò, che abbia a denominarsi *contrabbando di guerra*, pare a me che debba porsi a quelle merci, che direttamente appariscono, destinate alle offese. Non oltrepassando questi limiti sa-

(1) Paucissima sunt belli instrumenta, quae non et extra bellum praebeant usum sui. Enses gestamus ornamenti caussa, gladiis animadvertimus in facinorosos, et ipso pulvere bellico utimur pro oblectamento, et ad testandam publice laetitiam. Bynkersoek loc. cit.

rebbe immoderata e crudele ogni altra pretensione del guerreggiante, nè i neutrali protrebbero lungamente soffrire un divieto, che rassomigliasse ad una dura schiavitù. La lealtà e la buona fede debbono sole guidare la decisione dei fatti, indagando sempre colla massima esattezza, se il neutrale abbia o nò osservati i doveri dell'amicizia, e della virtuosa sensibilità degli altrui mali. Nel caso contrario soltanto io credo, che il belligerante possa correre sopra le navi cariche di tali merci a favore del nemico confiscandole sole, o arrestandole per tenerle in deposito, senza che la nazione, di cui inalbera la bandiera, possa restarne offesa. Varie sono le opinioni su tal materia, ed io mi accingerò a sviluparle nel Capo seguente.

CAPO III.

Della Collisione de' Diritti tra i Belligeranti e i Neutrali.

ARTICOLO I.

Del Diritto Convenzionale d' Europa sulla preda delle merci nemiche coperte dalla Bandiera Neutrale.

§. 1. Prevalse lungo tempo la massima, che qualunque nave carica di merci appartenenti ai nemici fosse soggetta alla confiscazione dei belligeranti, benchè portasse bandiera neutrale ed amica. Si adottò essa in molti regolamenti di marina, in varie dichiarazioni sulla navigazione de' neutrali in tempo di guerra, e da più scrittori di Diritto Pubblico (1), i quali la tras-

(1) *Ordon. de la Marine de France* du Mois d' Août 1681 livr. 3. tit. 9. art. 7., ed ivi Valin. *Comment. Habreu Tratado de las Presas* part. 1. cap. 8. pag. 108 e segg.

sero in origine dalla disposizione del Diritto Romano, in questa parte male applicato agl' interessi delle nazioni.

§. 2. È fuor d' ogni dubbio, che la Legge Romana sottopone alla pena della confiscazione non solo le merci proibite caricate sulla nave, ma ben anche la nave medesima come caduta *in commesso* (1), ma è altresì vero che si tratta ivi di disposizione meramente civile (2), la quale obbliga soltanto i sudditi del Legislatore, non mai però le altre nazioni indipendenti ed al medesimo non soggette, le quali nel rapporto degl' interessi dell' une verso dell' altre non hanno altra legge da osservare, che quella della natura, ed essa non dà loro altro diritto, come ho già dimostrato all'Articolo I.

(1) Leg. 2. ff. *De Publican. Vectigalib. et Commiss.* ivi „ Dominus navis, si illicite aliquid in nave, vel ipse, vel vectores imposuerunt, navis quoque Fisco vindicatur.

(2) Mornac ad leg. pen. ff. *De loc. et cond.* Bynkersoek *Illustr. quaest.* tit. *An licitum per illicitum publicetur.* cap. 12.

e II. del Capo precedente, che quello di predare e sequestrare le merci appartenenti ai nemici in tutte le parti e luoghi, ove legittimamente possono esercitare atti di giurisdizione e di ostilità. Quindi gli scrittori, che han voluto sostenere la legittimità di sì fatto principio tratto dalla Giurisprudenza Romana, han dovuto confondere il caso dell'arresto in mare aperto con quello, che seguisse nei porti chiusi dello stato, confondere le merci d'uso innocente spettanti ai nemici con quelle di *contrabbando di guerra*, ed ambedue queste classi con quelle di *contrabbando doganale*, e finalmente confusero insieme i diritti d'ogni Sovrano su i propri sudditi con quelli, che la sola ragion delle genti può dare in qualche caso su i sudditi altrui.

§. 3. Da cotesta massima, antica sorgente del Diritto Romano, pare che siano nate le due questioni principali, che formano tutta la materia di questo Articolo: questioni, su le quali si è finora disputato con dei principj tratti ora dalla pratica universale,

ora dal Gius delle genti primitivo, senza che perciò siano restate intieramente decise; appunto perchè si trovano esse collocate nel conflitto della collisione dei diritti competenti al belligerante ed al neutrale. La prima è, se la bandiera neutrale cuopra le merci dei nemici, vale a dire, se un guerreggiante abbia diritto di predare gli effetti del nemico caricati sopra una nave neutrale. La seconda, se il belligerante abbia diritto di arrestare ed appropriarsi le merci d'un neutrale caricate sopra una nave nemica. Veggasi prima ciò, che può trarsi di massima dal Gius convenzionale d'Europa, che ha sempre variato su questa parte, per indagar poi se possano decidersi entrambe coi principj del Diritto universale delle genti, più costante e più consentaneo al Diritto della natura, ai quali soli parmi che debbano esse riportarsi.

§. 4. Fin dai tempi, nei quali cominciò ad aver forza di Legge il famoso *Consolato del Mare*, ebbe luogo la massima pre-

scritta in esso al Capo 273., che nel caso, in cui le merci d' un amico si trovassero caricate sopra una nave nemica, o all' opposto le merci d' un nemico si trovassero sopra nave amica, si avesse soltanto riguardo alla proprietà delle stesse merci. Da questa disposizione nacquero due massime, che furono ora adottate ed ora contraddette nei pubblici trattati, secondo che più o meno lo esigevano i vantaggi del commercio, o gli interessi della guerra. 1. Le merci d' un nemico caricate sopra nave amica sono di buona preda e perciò confiscabili. 2. Le merci d' un amico caricate sopra nave nemica sono libere.

§. 5. Nel trattato, che Eduardo III. Re d' Inghilterra stipulò nel 1351 colle Ctità marittime di Castiglia e di Biscaglia, si convenne espressamente, che qualora le navi Inglesi predassero in mare o nel porto delle navi nemiche, trovandovi in esse delle merci o altri effetti dei sudditi del regno di Castiglia o del contado di Biscaglia, gli si dovessero restituire con loro giura-

mento, e così viceversa riguardo ai sudditi dell' Inghilterra (1). Nei medesimi termini fu concluso un altro trattato nel 1353 tra l'Inghilterra e le Città di Lisbona e di Porto, ove parimente le merci d'un amico trovate sopra nave nemica si dichiararono libere dalla confiscazione (2).

§. 6. Eduardo IV. Re d' Inghilterra e Francesco Duca di Brettagna in un trattato fra essi loro stipulato li 2 Luglio del 1468 convennero nella massima contraria già introdotta nel trattato di commercio del 1417 tra Enrico V. Re d'Inghilterra e Giovanni Duca di Borgogna, e stabilirono che qualora i Brettoni mettessero le loro persone, beni o merci su delle navi nemiche del Re d'Inghilterra senza avere un suo salvo-condotto, o non essendo in tregua seco lui, gl' Inglesi avrebbero potuto predarle ed appropriarsele, lo che sarebbe anche permesso ai Brettoni verso dei primi (3). Egual-

(1) Rymer *Foeder.* tom. 3. par. 1. pag. 71.

(2) Rymer loc. cit. pag. 88.

(3) Rymer loc. cit. tom. 5. part. 2. pag. 161 ivi „ Et par

mente furono dichiarate confiscabili e di buona preda le merci d'un nemico trovate sopra nave amica nel trattato del 1478 tra lo stesso Eduardo e i Duchi di Borgogna Massimiliano e Maria (1), in un altro del 1496 tra Enrico VII. Re d'Inghilterra e Filippo Arciduca d'Austria Duca di Borgogna e del Brabante (2), ed in quello del 1460 tra Enrico VI. d'Inghilterra e la Repubblica di Genova, in cui si fa anche menzione del nolo delle merci nemiche dovuto ai neutrali (3).

ce qui est dit, et par ce présent Traité n'est pâs entendu, que si les gens du Paiis de Bretaigne mettoient leur personez, biens ou marchandises en naviers de partie d'ennemiez de nous et de nous Paiis, et Royame d'Engleterre non aians sauf conduit de nous, ne esteans in Trues, on absinans de Guerre avesquez nous, que les Gens du dit partie d'Engleterre puissent prender, et acquirer a eulx les personez, et biens qu'ils prenderont dedans les naviers ennemiez de partie de nous, et de notre dit Paiis, et Royame d'Engleterre etc."

(1) Rymer loc. cit. tom. 4. part. 3. pag. 12.

(2) Rymer loc. cit. tom. 5. part. 3. pag. 88, et p. 4. p. 85.

(3) Ivi „Nec caricabunt, aut portabunt in navigiis eorum supradicta bona, aut mercimonia alicujus inimici no-

§. 7. Dal Diritto, che si erano arrogato i belligeranti di predare gli effetti de' nemici trovati sulle navi amiche, ne trassero l'altro di poter visitare le navi mercantili col pretesto di scuoprire, se sopra di esse vi fossero caricate delle merci appartenenti ai sudditi delle Potenze nemiche. Coteste visite diedero occasione a molti disordini, violenze e depredazioni pregiudicevoli alle nazioni commercianti; molto più che i belligeranti portavano talvolta il rigore, e l'indiscretezza fino al punto di dichiarare di buona preda e confiscabili non tanto le merci dei nemici, quanto anche le navi de'

stri, aut inimicorum nostrorum, et casu quo fecerint, petiti et interrogati per nostros dicti Januenses debent immediate, et sine dilatione (mediante juramento suo, cui subditi nostri fidem debent) veritatem dicere, et quae, et qualia bona inimicorum nostrorum, vel inimicis ducunt in navibus suis, et illa sine difficultate tradere, et deliberare capitaneis, vel ducentibus navigia nostra pro custodia maris, vel aliis subditis nostris, quos abusare contingeret navibus dictorum Januensium, ubicumque super mare recipiendo *pro rata Nauli*; sive affrectamenti huiusmodi mercium inimicorum, etc."

neutrali, che le portavano. Fu ciò, che accadde particolarmente agli Olandesi, cui furono sequestrate alcune navi cariche di merci nemiche dai vascelli da guerra ed armatori Francesi, e giudicate tosto di buona preda a norma d'una ordinanza del Re Enrico III. del 1538 (1). Gli Stati-Generali se ne lagnarono altamente alla Corte di Francia, e dopo molti dibattimenti di parte e d' altra stipularono alla fine nel 1646 a' 18 Aprile un trattato di commercio, in cui si convenne per lo spazio di quattro anni la sospensione della detta ordinanza in modo, che le navi mercantili Olandesi doveano essere libere assieme col carico, anche di grani e legnami, benchè appartenessero ai nemici, eccettuate le sole merci di *contrabbando di guerra*; lo che pure doveva essere osservato dagli Stati-Generali riguardo alle derrate mercantili della Francia (2).

(1) V. Valin *Comment. à l' Ordon. de la Marine* du mois d' Août 1681 tit. *Des Prises*.

(2) Il Gran' Pensionario de Witt fece trattar quest' affare

§. 8. La Porta Ottomana, che in ogni tempo ha dati esempi di moderazione alle nazioni più civilizzate dell'Europa, cominciò ad abbandonare l'antica massima già canonizzata dagli addotti trattati, e convenne nel 1604 con Enrico IV. Re di Francia, che la sua bandiera potesse coprire le merci ed effetti dei nemici senza pericolo di confiscazione (1). Lo stesso privilegio

dall' Ambasciatore Boreel, il quale gli scrive in una sua Lettera „J' ai obtenu la cassation de la pretendue loi Francaise, que robe d' ennemi confisque celle d' ami; en sorte que s' il se trouve à l' avenir dans un vaisseaux franc Hollandais des effets appartenans aux ennemis des Francais, eux seuls effets seront confiscables, et l' on rélachera le vaisseau et les autres effets. Car il est impossible d' obtenir le contenu de l' article 24. de mes instructions, ou il est dit que la franchise du bâtiment en affranchit la cargaison même appartenant a l' ennemi."

Dumont *Corps Diplomat.* tom. 6. par. 1. pag. 342.

(1) Ivi. „Art. 12. Voulons, et commandons que les Marchandises, qui seront chargées à nolis sur vaisseaux Francais, appartenans aux ennemis de notre Porte, ne puissent être prises sur couleur qu' elles sont de

fu accordato dal Sultano Acmet nel 1612 art. 25. alle Provincie-Unite d'Olanda, ed anche più esteso, mentre esentò perfino dalla confisca gli effetti de' suoi amici trovati sopra nave di Pirati (1). Con tal massima si stipularono in progresso i trattati d' amicizia tra le Potenze marittime d' Europa, e le Reggenze Affricane d'Algeri, di Tunisi, e di Tripoli. Quindi gli Olandesi, i Danesi, e i Svedesi acquistarono il diritto di caricare sulle loro navi delle merci appartenenti a quelle nazioni, che non fecero convenzione con quelle Potenze Barbaresche, e che per conseguenza riguardarono esse come nemiche; giacchè basta la bandiera o il vascello libero per rendere anche libere le merci caricatevi (2).

§. 9. Da cotesta epoca in poi (gloriosa per le nazioni, che noi chiamiamo barbare)

nos dits ennemis, puisque ainsi est notre vouloir." Rymer loc. cit.

(1) Rymer loc. cit. *Aitzema* tom. 1. pag. 331.

(2) Veggansi questi trattati presso il Dumont tom. 7. par. 1. pag. 205., par. 2. pag. 75., e tom. 8. par. 2. pag. 136.

si vide nei trattati di commercio e di navigazione adottata la massima, che la bandiera amica dovesse salvare gli effetti dei nemici. Tanto si stipulò nei trattati del 1646 all'art. 14. tra la Francia e l'Olanda, del 1654 tra l' Inghilterra e il Portogallo all'art. 23., del 1655 tra la Francia e le Città Anseatiche agli art. 2. e 3., dell'istess' anno tra la Francia e l'Inghilterra all'art. 15., del 1656 tra l'Inghilterra e la Svezia all' art. 19., del 1659 tra la Francia e la Spagna all'art. 19., del 1661 tra il Portogallo e le Provincie-Unite d'Olanda all'art. 12., tra la stessa Olanda e la Francia nel trattato del 1662 all' art. 25., confermato coi successivi trattati del 1678 1697 1713 e 1739, tra la Francia e la Danimarca del 1662 e 1742 all'art. 27., tra la Francia e la Svezia del 1672 all'art. 19., tra la Francia e l'Inghilterra del 1677 e 1713 agli art. 8. e 27., tra la Spagna e l'Inghilterra del 1667., confermato dai successivi del 1670 e 1713 agli art. 23. e 26., tra il Portogallo e l' Olanda del 1661 all'art. 24., tra la Svezia e l'

Olanda del 1667 1675 e 1679 ai respettivi articoli 8. 8. 22., tra l'Inghilterra e la stessa Olanda del 1668 e 1674 all'art. 10. e 8., tra l'Imperatore Carlo VI. ed il Re di Spagna Filippo V. del 1725 all'art. 10., tra la Spagna e la Danimarca del 1742 all'art. 9., tra la Danimarca ed il Re delle Due Sicilie del 1748, tra la stessa Danimarca e la Repubblica di Genova del 1756, e finalmente tra le Due Sicilie e l'Olanda del 1752 (1).

§. 10. Per lo spazio d'un secolo e più fu dunque universalmente adottata la massima in Europa, secondo i sopra esposti trattati, di considerare unicamente la proprietà della nave: e da ciò nacque la regola quasi generale, che le navi libere rendessero parimente libere le merci sopra di esse caricate; così la bandiera neutrale dovea cuoprire le merci appartenenti ai nemici, eccetto quelle dette *di contrabbando*

(1) *Mercure Histor. et Polit.* 1753 Sept. pag. 241. Hubner *De la saisie des bât. neutr.* tom. 2. pag. 188.

di guerra, e all' opposto le navi nemiche col loro carico, quantunque appartenente ai neutrali, si rendevano di buona preda e confiscabili.

§. 11. Fra i trattati esistenti nel Codice Diplomatico d'Europa vi sono quelli stipulati tra l'Inghilterra e la Svezia del 1661 (1), e tra questa e la Danimarca del 1670 (2), li quali si veggono fondati nell' antica regola, che non riguardava se non se la proprietà del carico, dichiarando libere le merci d'un neutrale poste sopra nave nemica, e confiscabili quelle d'un nemico caricate sopra nave neutrale. I trattati però di commercio conchiusi nel 1734 e 1766 tra la Gran Brettagna e la Russia si riscontrano su questo punto molto dubbiosi ed oscuri, giacchè dalla loro lettera è incerto se siasi adottata l' antica regola o la nuova (3); e pare che i casi siansi lasciati all'

(1) Dumont tom. 6. part. 2. art. 12. pag. 384.

(2) Dumont tom. 7. part. 1. art. 20. pag. 132.

(3) L'articolo 11. del trattato del 1734 è del tenore seguente. „Il est convenu, que les sujets de l'une ou

arbitrio dell'interpetrazione, mentre in essi non si esprime su quali merci debba cadere la ricerca, vale a díre, se sopra quelle di contrabbando, o sulle altre dei nemici, oppure sopra entrambe qualità di merci ed effetti trovati sulla nave.

§. 12. Prescindendo la Francia dalla mas-

de l'autre des parties puissent librement aller, venir, et commercer dans tous les Etats qui sont ou pourront être ci après en inimitié avec aucune des parties, exceptées seulement les places qui sont actuellement bloquées, ou assiegées, pourvu qu' ils ne portent point des munitions de guerre à l'ennemi, avec tous autres effets; les vaisseaux, les passagers, et les effets seront libres, et sans empêchement." L' altro trattato del 1766 conviene essenzialmente col suddetto articolo; ma alla fine del 10. vi è aggiunto quanto segue. „Quant à la recherche à faire sur les vaiseeaux marchands, les Comandans des vaisseaux de guerre, et les Armateurs ils conduiront réciproquement avec autant de faveur que la raison de la guerre existante pourra permettre de le faire, envers les Puissances les plus amies qui ont adopté la neutralité, observant, autant qu' il se pourra, de suivre les principes, et les maximes que préscrivent les loix des Nations, qui sont généralement avouées."

sima già adottata in più trattati conforme all'antica regola sopra indicata stipulò nel 1716 un trattato colle Città Anseatiche di Amburgo, Lubecca e Brema, e convenne con sorpresa negli articoli 22. e 24. che la bandiera amica non coprirebbe più le merci nemiche; cosicchè assoggettò alla confiscazione non solo gli effetti de'nemici caricati sopra delle navi di dette Città, ma anche le merci di queste trovate sopra navi nemiche (1). Ma nel 1739 la stessa Francia stipulando altro trattato colle Provincie-Unite d'Olanda adottò la regola affatto contraria nell'art. 23. e stabilì, che la bandiera amica salverebbe gli effetti de'nemici, purchè non fossero merci di contrabbando: eccezione sempre apposta in tutti i trattati, nei quali si era adottata questa massima.

§. 13. Si è veduto sovente in questo secolo, che si vanta illuminato dalla Filosofia, il diritto d'una Potenza esteso fino al di là dei confini della giustizia e della mo-

(1) Dumont tom. 8. par. 1. pag. 478.

derazione, mentre quello d' un' altra si ristringeva all' eccesso fino all' oppressione. Quante volte la più forte ha voluto dar la legge alla più debole, altrettante si è veduta questa obbligata a riceverla, in qualunque modo si fosse pregiudicevole ai suoi interessi, che dovea sacrificare all' avidità o al capriccio di quella. Quindi malgrado l' universalità della massima introdotta dalle accennate pubbliche convenzioni sulla libertà del commercio de' neutrali, e sul privilegio della loro bandiera, le Potenze medesime, che l'avevano stipulata, la posero in oblìo allorchè entrarono in guerra, pubblicando ordinanze e regolamenti di marina, che autorizzavano i corsari ed armatori a predare gli effetti e merci nemiche trovate sulle navi de' neutrali, e prescrivendo a questi delle leggi, che angustiavano la libertà del commercio, benchè contrarie talvolta alla fede de' pubblici trattati. Se dalle azioni di qualche Potenza Europea si volessero trarre delle massime generali su questa materia non potrebbero

esser che queste: „Io voglio, che le altre nazioni mi rendano giustizia, ma io non mi credo obbligata di renderla alle altre, perchè io son più forte, e più ricca: che val quanto dire: io non soffrirò mai, che le altre nazioni mi trattino nella stessa maniera colla quale io le trattai."

A qual proposito lasciò scritto Seneca:

Id esse Regni maximum pignus putant,
Si quidquid aliis non licet, solis licet (1).

§. 14. Dalla guerra del 1740 fino a quella del 1778 si pose in pratica l'antica perniciosa regola di predare senza riguardo di bandiera le merci ed effetti appartenenti ai nemici sulle navi de' neutrali. Si sostenne colla forza delle armi cotesto preteso diritto malgrado le continue lagnanze de' popoli pacifici, che non prendevano parte nell' insorte guerre. I tredici Stati-Uniti d' America furono i primi, che proposero la libertà del commercio su questo punto, e l'ottennero per convenzione dalla Francia, dall'Olanda e dalla Svezia nei respettivi

(1) Seneca *in Agamemn.* v. 287.

trattati del 6 Febbrajo 1778 (1), degli 8 Ottobre 1782 (2), e dei 3 Aprile 1783 (3).

(1) Art. 23. ivi. „Il sera permis a tous, et un chacun des sujet du Roi tres-Chretien, et aux Citoyens, Peuples et Habitans de susdits Etats-Unis de naviguer avec leurs bâtimens avec toute liberté, et sureté sans qu'ils puisse être fait d'exception à cet égard, á raison des proprietaires des marchandises chargées sur les dits bâtimens, venant de quelque port que ce soit, et destinées pour quelque place d'une puissance actuellement ennemie, ou qui pourra l'être dans la suite de S. M. très-Chretienne ou des Etats-Unis . . . . et il est stipulé par le present traitè, que les bâtimens libres assureront egalement la libertè des marchandises, et qu' on jugera libres toutes les choses qui se trouveront a bord des navires appartenans aux sujets d'une des parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelui appartiendroit aux ennemis de l'une des deux, bien entendu neanmoins, que la contrebande sera toujours exceptée."

(2) Art. 11. ivi. „Declarant très-expressement, qu'un Vaisseau libre assurera la liberté des effets dont il sera chargé, et que cette libertè s'etendra pareillement sur les personnes, qui se trouveront dans ce Vaisseau libre."

(3) Art. 6. ivi. „Et comme il est recû par le présent Traité par rapport aux navires, et aux marchandises, que les

Lo stesso aveva ordinato il Re di Francia nel suo regolamento concernente la navigazione de' bastimenti neutrali in tempo di guerra del 26 Luglio 1778 all' art. 1. e dietro di questa massima, che cominciava a rinnovarsi felicemente in Europa, propose l'Imperatrice delle Russie Caterina II. la sua Dichiarazione in data dei 28 Ottobre 1780 colla volontà decisa d'esigerla per diritto, e di sostenerla colle forze unite di tutte quelle nazioni, che avessero secondato il suo progetto di neutralità armata, la quale fu principalmente diretta a stabilire la regola, che la bandiera amica dovesse salvare e render libere le merci appartenenti ai nemici, purchè non fossero di contrabbando di guerra (1).

Vaisseaux libres rendront les marchandises libres, et que l'on regardera comme libre tout ce qui sera á bord des navires appartenans aux sujets d'une, ou de l'autre des parties contractantes, quand même le chargement, ou partie d'icelui appartiendroit aux ennemis etc.

(1) Vedi sopra nell' articolo 3. §. 17. le accessioni a questa dichiarazione fatte dall' Imperatore, dall' Olanda dalla

§. 15. Nel trattato d' amicizia, di commercio e di navigazione tra gli Stati-Uniti d'America, e la Gran Brettagna stipulato li 19 Novembre 1794, e ratificato li 29 Agosto 1795, si è adottata là sovrapposta regola con un sistema più conforme ai principj della ragion comune e delle genti; vedendosi in esso stabilito all' Articolo 17. che in tutti i casi, nei quali saranno arrestati o presi dei vascelli sul sospetto fondato di avervi caricata una proprietà del nemico, o che portino a questo delle merci di contrabbando di guerra, il vascello sequestrato sia condotto al porto più vicino e più comodo, e trovatavisi qualche proprietà nemica, questa sola debba rimaner in sequestro, rimettendo la nave col resto del carico in libertà per il suo destino.

Danimarca, dal Portogallo, dalla Prussia, dalle Due Sicilie e dalla Francia non meno, che le proteste dell' Inghilterra e della Spagna, che si rimessero su di questo particolare alle loro private Convenzioni ed al Diritto generale delle genti.

ARTICOLO II.

Del Diritto primitivo ed universale delle Genti intòrno alla preda delle merci nemiche trovate sopra Nave neutrale.

§. 1. Dalla varietà delle regole adottate nei sopradetti pubblici trattati appare chiaramente, che il Diritto convenzionale dell' Europa non ha ancora su questa parte stabilita una massima fondamentale uniforme e costante presso di tutte le nazioni, la quale valesse per toglier di mezzo ogni motivo alle querele, che nascono in ogni guerra dalla collisione dei diritti egualmente naturali e perfetti nei belligeranti non meno, che nei neutrali. Bisognerà quindi meditare se il preteso privilegio della bandiera neutrale di cuoprire le merci ed effetti dei nemici sia analogo ai principj del Diritto primitivo ed universale delle Genti, oppure si commetta dai belligeranti una ingiustizia predando le merci de' nemici trovate sulla nave neutrale, quando non sian-

si obbligati ad astenersene per qualche speciale trattato o tacita convenzione.

§. 2. La legge imperante della necessità, alla quale nessun'altra può resistere, eccettuata da qualunque umano stabilimento, fondata sopra l'invincibile tendenza, che porta gli uomini a conservarsi e ad operare in modo, che fuori d'un tal caso sarebbero colpevoli d'ingiustizia (1); questa legge, che è sempre una tacita eccezione alle leggi positive allorchè la loro esecuzione produce un male distruttivo dell'umana società ovvero così grande, che sorpassi la fermezza dello spirito umano (2),

(1) Puto igitur esse hanc necessitatem, cui nulla vi resisti potest; quae neque mutari, neque leniri potest . . . . . quod adjungitur . . . . . . omni tempore id pertinebit . . . . . . aut ad honestatem, aut ad incolumitatem, aut ad commoditatem. Cicero *De Invent.* lib. II. cap. 57. Ex dictis patet hominem ad advertendum periculum vitae non tantum instinctu naturae ferri, sed et jus eidem ex dictamine rectae rationis competere. Thomasius *Jurisprud. Divin.* lib. II. cap. II. §. 130.

(2) De nostra vero necessitate communiter regula profertur „*necessitas non habet legem*," et haec regula de om-

è quella appunto, che costringe un belligerante a togliere al suo nemico ogni mezzo onde si renda più forte e più atto all' offesa; quella, che lo costringe ad indebolirlo per ogni via perchè non aumenti le sue forze, perchè non prolunghi la guerra, perchè finisca le querele, perchè si disponga alla pace; e quella in somma, che autorizza il belligerante ad invadere e predar gli effetti del suo nemico ovunque gli sono permessi dal Diritto delle genti universale gli atti d' ostilità, che val quanto dire, o nel suo territorio o in quello del nemico o in ogni altro, che non sia sottoposto alla giurisdizione d'alcun Sovrano. Il vasto Mare, come ho più volte dimostrato, è appunto un territorio non soggetto ad alcuno: dunque anche sul vasto mare potrà il belli-

nibus legibus non est intelligenda. Igitur quaestio est an necessitas in legibus exceptionem tacitam faciat, ut legislator non praesumatur talibus subjectum adigere voluisse, ut legem observet, si observatio cum periculo ejusmodi vitae sit conjuncta. Thomasius loc. cit., et cap. 2, §. 131.

gerante predare gli effetti del suo nemico in qualunque modo la sorte gliegli presenti, anco sopra una nave amica e neutrale (1), semprechè nell'esercitar questo suo diritto

(1) Idem statuendum arbitramur si res hostiles in navibus amicorum reperiantur. Illas capi posse nemo dubitat, quia hosti in res hostiles omnia licent, eatenus ut eas ubicumque repertas sibi possit vindicare. Heinec. *De Navib. ob. vect. vet. merc. com.* cap. 2. §. 9.

Nec aliter decidenda res est si e contrario navis amicorum merces hostium ferat: merces enim possunt salva navi. Henric. Coccei. *De jur. bell. in amicos* §. 34. „D'un autre côté desque jes suis en guerre avec une nation, mon salut, et ma sureté demandent que je la prive, autant qu'il est en mon pouvoir, de tout ce qui peut la mettre en état de me resister, et de nuire. Ici le droit de necessité deploie sa force. Si ce droit m'autorise bien dans l'occasion à me saisir de ce qui appartient à autrui, ne pourra-t'-il m'autoriser à arretér toutes les choses appartenantes à la guerre, que des peuples neutres conduisent a mon ennemi? . . . . . . Il est très à propos, et très-convenable au droit des gens de ne point mettre au rang des hostilités ces sortes de saisies faites sur des Nations neutres." Vattel *Droit des Gens* livr. 3. chap. 7. §. 110, e 111.

non oltrepassi i limiti d'una giusta moderazione (1).

§. 3. Pare al primo aspetto del principio ora stabilito, che sia in collisione il diritto competente al belligerante di predare ovunque si trovino le merci de'nemici con quello de' neutrali egualmente perfetto di non venir turbati nella loro navigazione pacifica, permessa e lècita. Ma non parrà tale in faccia alla retta giustizia ed alla pubblica ragion delle genti.

§. 4. V'è nella natura una legge sacrosánta ed inviolabile, la quale nel concorso di due diritti egualmente perfetti autorizza la sospensione di quello, che non esercitato produce un danno minore, riparabile

(1) Les Nations belligerantes ont le droit de nuire a leurs ennemis de toutes les façons, autant que le but legitime de toute guerre l'exige, et consequemment celui d' empêcher, que ses mêmes ennemis ne soient fortifiés, puisque un renfort quelconque pourroit reculer le retablissement de la paix: bien enteudu cependant, que l'exercice de ce dernier droit ne blesse pas les droits parfaits, et incontestables des Nations amies. Hubner *De la saisie des bâtim. neutr.* pag. 186.

in qualche modo o più facilmente dell'altro o con minore dispendio. Da questa legge ebbe origine nel Gius delle genti la seguente generale teorìa non mai da alcuno contraddetta, cioè, *che quando il diritto perfetto d'un popolo urta in quello d'un altro, sarà ragionevole, equo ed umano che ceda e vi rinunzi quegli, il quale risente minor danno.* Quindi è permesso dalle leggi di gettare in mare una porzione delle merci caricate sulla nave, che si trova in atto di perire, ad oggetto di salvarla col resto del carico, facendo poi concorrere tutto il restante alla refezione del danno (1). Quindi potrà demolirsi la casa del vicino incendiata, pel timore della comunicazione del fuoco (2).

(1) Leg. 14. ff. *Ad Leg. Rhodiam de jactu.* ibi „Ut si levandae navis gratia jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur."

(2) Leg. 43. ff. *Quod vi aut clam.* ibi. „Si pervenisset ignis eo usque absolvi eum oportere . . . . quoniam nullam injuriam dare videtur aeque perituris aedibus."

A questi stessi principj si può riferire il disposto della Legge 9. ff. *Ad Legem Aquiliam* ibi. „Quod si vi ventorum navis impulsa esset in funes ancorarum

Quindi incendiatasi una nave ancorata in un porto, alla quale si trovino altre vicine, potrà impunemente l'equipaggio di queste, non potendosene discostare, distruggere la nave incendiata e mandarla à picco, ed al bisogno anche la vicina a questa, se si creda necessario per togliere la comunicazione onde porsi in salvamento sottraendosi tutte le altre dal fuoco (1). Quindi minacciando un fiume colla piena delle sue acque di traboccare dagli argini per distruggere le speranze degli agricoltori d'una vasta pianura, si potrà da taluno di essi adoprare una massa di tavole non sua per rinforzare o accrescere la cresta della soccombente

alterius, et nautae funes praecidissent, si nullo alio modo, nisi praecisis funibus explicare se potuit, nullam actionem dandam. Idem Labeo., et Proculus circa retia piscatorum, in quae navis inciderat, aestimarunt. Plane si culpa nautarum id factum esset, Lege Aquilia agendum."

(1) Leg. 2. §. 1. ff. *Ad Leg. Rhod.* leg. 29. §. 2. et leg. 49. §. 1 ff. *Ad Leg. Aquil.* leg. 3. §. 7. ff. *De incend. ruin. naufr.* Vinnius ad Pekium in leg. 1. ff. *De leg. Rhod.* Roccus *De navib. et naulo.* Not. 99. n. 256.

arginatura onde impedire l' allagamento de'sottoposti campi e salvar la messe (1). Quindi in somma nell' estrema penuria di viveri potranno in alto mare arrestarsi delle navi cariche di grani o di vettovaglie per dar pronto soccorso all' indigente nazione (2). In tutti questi casi, quando si ri-

(1) Leg. 1. §. 4. et 11. ff. *De aqua pluv. arc.*

(2) Hinc primo sequitur in gravissima necessitate reviviscere jus illud pristinum rebus utendi tamquam si communes mansissent: quia in omnibus legibus humanis, ac proinde et in lege dominii summa illa necessitas videtur excepta. Hinc illud, ut in navigatione, si quando defecerint cibaria, quod quisque habet in commune conferri debeat. Sic et defendendi mei causa vicini aedificium orto incendio dissipare possum, et funes aut retia discindere, in quae navis mea impulsa est, si aliter explicare nequit. Quae omnia Lege Civili non introducta, sed exposita sunt. Grot. *De jur. bell. ac pac.* lib. 2. cap. 2. §. 6. n. 2 et 3.

Benchè abbia riportata l' autorità del Grozio in sostegno della mia opinione circa l' obbligo del pagamento delle cose tolte dalle navi, non intendo però di adottare il suo assurdo sistema dell' immaginario ritorno alla communione de' beni ne' casi di necessità; giacchè egli è universalmente riconosciuto e confessato per legittimo l' obbligo della refezione del prezzo.

sarcisca il danno delle merci gettate in mare, della casa demolita, della nave sommersa, delle tavole adoperate, delle tolte vettovaglie, non avranno i padroni di esse a dolersi dell'attentato fatto al loro diritto di proprietà. Si attacca, è vero, in simili casi il diritto inalterabile della proprietà, che è sempre sacro nella vita sociale; ma nell' urto, che esso riceve dall' imperante diritto della necessità, si evita il danno imminente, irreparabile e maggiore

Chi potrebbe mai condannar taluno, nel senso del Grozio, a pagar ciò, che è divenuto già suo? Il vero è dunque esser la necessità una scusa, e non altro, e perciò se n'estende l' effetto fin dove si estende il bisogno. Quella Città, che ha carestia di grani, e dovizia di danaro, sarà scusata nell' arrestare ed appropriarsi tal merce, che era ad altri destinata, ma dovrà rimborsar il valore ai proprietari. Sarebbe soltanto scusata per quel momento anche da non pagarli, se mancasse egualmente di danaro; ma rimarrà in essa eterno e sacro l' obbligo del pagamento del prezzo. Lo stesso dovrà dirsi circa gli altri casi sopraddetti. Puffendorf. *De jure nat. et gent.* lib. 2. cap. 7. §§. 5. 6. et 7.

della morte, cioè di molti individui, e si compensano i padroni in guisa tale, che non risentano alcun danno della cagionatagli perdita o della necessaria sofferta violenza (1).

§. 5. Nella collisione dei diritti competenti al neutrale ed al belligerante allorchè questi arresta la nave del primo per predarvi le merci di proprietà nemica, sospendendo l'esercizio dei primi io li trovo facilmente riparabili; giacchè l' attacco, che essi soffrono nella loro libertà ed indipendenza naturale, resta tosto compensato coll'indennizzazione pel ritardo e col pagamento del nolo delle merci predate sulla loro nave, ed appare perciò un leggiero sacrifizio fatto all' estrema necessità della difesa. All' opposto però ella è incalcolabile, nè può fissarsi alcuna riparazione del danno, che deriva ai belligeranti dall' aumento di forza, che i nemici ottengono dai neutrali onde prolungar la guerra, molti-

(1) Leg. 45. §. 3. et leg. 49. §. 1. ff. *Ad Leg. Aquiliam*.

plicar le stragi e le morti. Null'altro soffrono i neutrali in questo caso dalla sospensione del diritto, che hanno di navigare liberamente e senz'alcun' impedimento pel vasto mare, se non se l'incomodo del ritardo cagionato dalla visita della nave e dalla successiva consegna delle merci nemiche (1); giacchè nel resto sono o almeno debbono religiosamente venir rispettati dai belligeranti, a norma del Gius primitivo ed universale delle genti, tutti gli altri diritti di proprietà e d' indipendenza

(1) Les Nations neutres souffrent il est vrai d'une guerre à la quelle elles n'ont point de part, mais c'est par accident. Je ne m' oppose point à leur droit j' use seulement du mien, et si nos droits se croisent, et se nuisent reciproquement, c'est par l'effet d'une necessité inevitable. Ce conflict arrive tous les jours dans la guerre. Lorsque usant de mes droits j'epuise un pays d'ou vous tirés votre subsistence, lorsque j' assiege une ville avec la quelle vous faisies un riche commerce, je vous nuis sans doute, je vous cause de pertes, des incomodités, mais c'est sans dessein de vous nuire: je ne vous fais point injure, puisque j'use de mes droits. Vattel *Droit des Gens* livr. 3. chap. 8.

dei popoli neutrali ed amici, ai quali appartiene la nave, lasciandoli in pieno arbitrio di proseguire il loro viaggio dopo eseguita la confisca e pagatogli il nolo delle merci predate a tenor delle polizze di carico e data una ricognizione pel ritardo necessariamente cagionato (1).

(1) Coccej *Dissert. de Commis.* §. 24. Grotius *De jure belli ac pacis* lib. 3. cap. 1. §. 5. n. 3. ibi „In tertio illo genere usus ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum, nisi quae mittantur intercipiam, necessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accedat." *E presso il Gronovio nelle Note al Grozio*, ivi „Jus dabit injiciendi manum ne perveniat ad hostem meum, sed domino rem, aut compensationem debebo."

Più d' ogni altra autorità deve però prevalere su questo punto quella del *Consolato del mare*, che corrobora la mia opinione nel capo 273. ivi „Se alcuna „nave, o navilio, o altra fusta che entrerà in corso, „o ne uscirà, o ci sarà, si riscontrerà con alcuna „nave, o navilio di mercanzia . . . . . fusse d' ami„ci, e le mercanzie che lui porterà saranno d' inimici, „lo Ammiraglio della nave, e navilio armato può con„stringere quel padrone della nave, o navilio che lui „pigliato averà, che lui con quella sua nave gli debba „portare quello che de' suoi inimici sarà . . . . . in

§. 6. Potrà taluno contrastarmi l'addotta massima opponendomi i principj fondamentali da me sopra stabiliti col seguente raziocinio. Il commercio de' neutrali in tempo di guerra dev' esser libero, purchè non si faccia di *merci di contrabbando*: è lecito ai belligeranti di predare gli effetti de' nemici ovunque si trovino, anche sulle navi neutrali col diritto di necessità, che gli obbliga a diminuire le forze del nemico all' infinito onde disporlo alla pace. Aumentano le forze del nemico con danno irreparabile anche le merci proprie de' neutrali, delle quali n'è permesso il trasporto. Dunque se è lecito l'arresto delle prime, sarà pure permessa la preda delle seconde: dunque se la necessità della difesa permette

„ loco che non abbia paura, che i nimici non ne li pos„sono torre . . . . . . l' Ammiraglio però pagando a „quel patroue di quella nave, o navilio tutto il nolo „che lui avere dovea, se la portasse in loco ove sca„ricar la dovea come nel cartolario sarà trovato „scritto." V. il Targa *Ponderaz. maritt.* cap. 45. n. 1 et 10. Casareg. *De commercio* Disc. 24. n. 19.

di attaccare la libertà ed indipendenza di quelle, darà lo stesso diritto sulla libertà ed indipendenza di queste (1).

§. 7. È facile il dimostrare l'inconseguenza di questo argomento allorchè si riflette, che il danno della preda delle merci di proprietà nemica trovate sulla nave neutrale cade tutto sopra gl'istessi nemici, ai quali si toglie assolutamente l'aspettato soccorso; ma quel poco che cade sopra i neutrali, è tosto riparato col pagamento del nolo e colla ricognizione pel ritardo: all'opposto però il pregiudizio, che risentirebbero i neutrali venendo impediti nel

(1) Questo argomento, se non in tutto, almeno in parte può venir appoggiato all'autorità dell'Hubner, il quale nella sua Opera *De la saisie des bât. neutres* pag. 210 si spiega nel modo seguente. „Or cela étant, le commerce avec les belligerans étant en général libre aux neutres, et celui qui se fait par commission en faisant partie, il s'ensuit que les navires libres doivent rendre libres les effets chargés sur iceux, et non prohibés en tems de guerre: c'est à dire, que le Pavillon neutre doit couvrir parfaitement la marchandise non contrebande de guerre etc."

loro commercio colle nazioni belligeranti nel modo istesso praticato prima della guerra, cadrebbe tutto sopra di loro fino al punto da non potersi più riparare in alcun modo. Talmente è vera questa teoria, che supponendo anche il difficile caso, in cui il guerreggiante potesse riparare il danno delle merci proprie de' neutrali solite commerciarsi col nemico, potrebbe anche queste lecitamente arrestare pagandone il loro giusto valore, o altrimente compensandole col cambio o baratto d' altrettante merci, se esse si portavano al nemico, colle stesse condizioni (1).

§. 8. Nè maggior forza può avere, a mio

(1) Alia vero quaestio est si res pacatorum ad hostes nostros destinatae sunt, et si non traditae; nam illae, si juvandi hostis causa submittuntur, hostiles sunt, et diripi possunt. Si nudi commercii gratia, non quidem capi possunt; sed si nobis pretium idem offerentibus, domini earum vendere nolint, exuunt mediorum partes, ac hostiles sequi incipiunt. Coccej *Dissert. de jur. bel. in am. Disput. cur.* tom. 2. *Disp.* 2. §. 32. Lampredi *Jur. publ. univ. Theor.* par. 3. cap. 13. §. 7. n. 2.

credere, l'opinione dell'Hubner, da cui si pretende gratuitamente e senza addurre la minima prova della sua asserzione, che considerandosi una nave in mare aperto come una parte del territorio del Sovrano, di cui inalbera la bandiera, sia perciò essa inviolabile, e quindi che il predare le merci sopra di essa sarebbe lo stesso che predarle sopra d'un territorio neutrale (1).

§. 9. Prescindo dal dimostrare la falsità del principio, a cui è appoggiata la dottrina dell'Hubner, che prende il luogo, ove si trova la nave, per territorio della nazione, della quale inalbera la bandiera, che altro non prova allorchè è compagnata dal *passaporto* ed altre carte di mare, se non se la sua nazionalità, giacchè abbastanza

(1) Hubner loc. cit. ivi „ Or les vaisseaux neutres sont sans contredit des lieux neutres. D'ou il s'ensuit, que quand seroient incontestablement chargés pour le compte des ennemis, les belligerans n'ont aucun droit de les inquiéter au sujet de leurs cargaison, puisque il revient au même d'enlever des effets d'un navire neutre, on de les enlever sur un territoire neutre."

ne ho discorso nel primo tomo di quest' opera all' Articolo VII. §. 2. del Capo II., e mi atterrò soltanto a riflettere, che se l' opinione di questo autore fosse fondata in ragione, verrebbe del pari ad impedire la confisca delle munizioni, ed altre merci dette *di contrabbando di guerra* e de' viveri destinati per le città poste in stato di assedio o di blocco, allorchè quelle si trovino caricate sopra delle navi neutrali: lo che dallo stesso Hubner e da tutti gli scrittori di Gius Pubblico non si ammette. Dunque dalla sola immunità della bandiera, supposta dall' Hubner senza fondamento plausibile eguale a quella del territorio, non potrà mai ripetersi la libertà del commercio de' neutrali nel senso del riportato argomento.

§. 10. Benchè abbia io adottata questa massima come la più consentanea ai sodi principj del Gius generale delle genti, non credo però con essa di togliere la facoltà, che hanno le nazioni nei loro trattati di navigazione e di commercio di po-

M 2

ter rinunziare al diritto loro competente sugli effetti dei nemici trovati nelle navi neutrali; giacchè ognuno può disporre e cedere i suoi diritti come più li sia di piacere. Lodo anzi al sommo la moderazione adoperata da molte Potenze de' nostri tempi in avervi rinunziato, e i miei voti saranno sempre diretti affinchè tutte le nazioni dell' Universo facciano questo sacrifizio alla libertà del commercio e della navigazione in tempo di guerra, mentre tanto minori saranno i danni e disastri di questa, quanto pochi saranno i casi dell'urto e collisione tra i diritti dei belligeranti e quei de' neutrali.

§. 11. L'epoca più favorevole ed opportuna per procurare questo bene all'umanità sarebbe senza dubbio quella della pacificazione generale dell'Europa dopo l'attuale rovinosa guerra; ed i mezzi più convenevoli dovrebbero essere dei trattati di pace, che certamente saranno per stipulare alla fine le Potenze guerreggianti dell'Europa. Qual bene non ne risulterebbe mai a tutte le nazioni

commercianti, se in tutti i trattati, che hanno da stipularsi si convenissero, come articoli fondamentali d'un nuovo Diritto delle genti convenzionale li seguenti articoli?

I. Che si rinuncierà d'ora in avvenire all'arresto e preda delle navi mercantili non caricate di vero contrabbando di guerra.

II. Che il diritto della bandiera neutrale sarà riguardato come inviolabile.

III. Che i porti di mare, anche dei paesi in guerra godranno della neutralità per gli oggetti di commercio, li quali non abbiano alcun rapporto colla guerra.

IV. Che la nozione di contrabbando sarà limitata a degli oggetti e generi tali, che possano immediatamente servire per la guerra: per esempio, alle armi tutte fabbricate, alla polvere a cannone, ai metalli ridotti in forma che li renda proprj all'uso di guerra, ai cordaggi e simili.

§. 12. Parrà forse a taluno questa mia idea, uno di quei sogni politici fatti altre volte per la pace perpetua ed universale del mondo;

nessuno però oserà contrastarmi, che sia possibile. Tal altro si opporrà con dire, che persistendo l'Inghilterra dappoi due secoli in quà a contrariare le altre nazioni nei loro principj mitigati del diritto marittimo, e colla superiorità delle sue forze navali, avendo finadora affettato di dar la legge alle altre su questo punto, renderebbe perciò vana l'esecuzione del mio progetto. Risponderò con dei fatti occorsi ai nostri giorni i quali basteranno per far svanire le sovraddotte obbjezioni e daran peso alla possibilità dell'immaginato mio sistema.

§. 13. Le tre Potenze, che si unirono le prime nel 1780 alla neutralità armata proposta dall' Imperatrice delle Russie, non contavano certamente sull'accessione dell' Inghilterra, la quale in fatti parve di non voler cedere in modo alcuno, nella sua risposta data alla dichiarazione presentata dai ministri delle tre Corti unite. Queste si fortificarono per altro coll'accessione del defonto Federico Re di Prussia, la di cui autorità valse loro di più che una forza na-

vale. Anche il consenso della Francia alle massime esternate nel loro manifesto era molto significante per le medesime.

§. 14. Quantunque la Spagna ritardasse a dichiararsi pubblicamente, come anche il Portogallo, la sola nazione privilegiata dall' Inghilterra (espressione favorita nei suoi atti pubblici) riguardo ai diritti della bandiera neutrale, essa però cominciò a rilasciarsi, cosicchè se la guerra avesse continuato più a lungo, non vi sarebbe certamente più stata questione d'arresto di bastimenti neutrali e neppur di corso sopra le navi mercantili. In fatti nel 1782 la Spagna rinunziò al suo atto di navigazione e permesse ai bastimenti neutrali di fare il commercio di *cabotaggio* sopra le Antille, nello stesso modo, che la Francia e l' Olanda aveano eseguito riguardo alle loro possessioni. Tale fu in allora l'effetto del buon esempio, e l'unione di tre Sovranità, benchè non fossero che secondarie nel rango di Potenze marittime. Per riprodurre quindi li medesimi effetti cotanto salutari

per l' Europa commerciante non sarebbe d'uopo, che di far rinascere le medesime cause, vale a dire, una riunione di più Stati rispettabili fondata sulle indicate massime. Qualunque poi sia la maniera colla quale abbia essa principio, sarà sempre immancabile, che quanto le Potenze che si uniranno le prime saranno rispettabili, altrettanto l'esempio influirà sulle altre che sono egualmente interessate.

§. 17. La Francia ha già conchiusa la pace colla Prussia, e gli interessi del commercio non vi furono obliati. Nella sua pacificazione colla Spagna si è stipulato di far godere di nuovo ai negozianti delle due nazioni stabiliti nei rispettivi porti degli antichi loro vantaggi perduti colla guerra, colla riserva inoltre di conchiudere in seguito un trattato di commercio. Altrettanto ha essa convenuto nella pace fatta col Re di Sardegna.

§. 16. Lo scoruccio de' mortali non può esser eterno: tanto meno, quando esso fa versare dei torrenti di sangue umano, e

riduce i popoli alla desolazione. È quindi da sperare non lontana la pacificazione della Francia colla Casa d' Austria e con tutta l' Alemagna. La prima ha sentito a quest' ora quanto le sia stata pregiudicievole l' interruzione del commercio colle nazioni settentrionali dell' Europa: entrambe saranno anche convinte, che cotesta interruzione commerciale è dovuta al solo difetto d' un Diritto pubblico marittimo ben stabile e fondato sovra delle reciproche inalterabili convenzioni; il di cui stabilimento potrebbe solo togliere ad un nemico il pretesto d' intorbidare il commercio in tempo di guerra. Se l' accessione del defonto Re di Prussia alla neutralità armata non mancò il suo scopo, quanto meno lo mancherebbe una convenzione della Casa d' Austria e dell' Alemagna colla Francia sull' interesse del loro reciproco commercio sia di terra, che marittimo! Si vedrebbero certamente le quattro massime sovrapposte relative all' ultimo con un grido di giubilo applaudite dal mondo intero.

§. 17. Sono abbastanza noti quali fossero i principj che persuasero la Svezia e la Danimarca d'unirsi alla Russia per la neutralità armata. Non vi sarebbe dunque alcun dubbio di vederle tosto accedere alla proposta convenzione. La Prussia non sarebbe neppur delle ultime ad aderirvi, giacchè l'attuale suo possesso di Danzica l'ha posta in uno stato da poter armare una marina più imponente anche di quella che può sortire dai porti di Swinemünde, di Kolberg, di Pillau, e di Memel.

§. 18. Non è da supporre, che la Russia voglia lungamente persistere nei principj della guerra presente. I vantaggi ch'essa sperava dalle sue esportazioni in tempo di guerra l'aveano persuasa di proporre la sua neutralità armata nel 1780. Una lunga sperienza insegnò alle Potenze che costeggiano il Baltico quanto si rendeva florido il loro commercio in ogni guerra marittima che si accendeva nel Mezzodì dell'Europa, giacchè i loro prodotti erano sommamente ricercati da ciascheduno de' belligeranti:

ma le difficoltà apposte alle navi delle diverse nazioni che gli trasportavano fuori del Baltico vi mettevano un grande ostacolo, diminuendone i profitti. La Russia vi sarà sempre la più interessata perchè essa ha più prodotti delle altre, ma non potendo farne tutta l'esportazione colle proprie navi ha perciò più d' ogn' altra interesse perchè la bandiera neutrale a ciò destinata sia protetta nella navigazione in tempo di guerra marittima. Qualunque occasione che possa darsi per far rinascere con forza e solidità il diritto onde far rispettare le navi de' neutrali, le sarà sommamente gradita; quindi se mai trova essa preparata da altri cotesta grand' opera, non smentirà certamente la sua politica già palesata nel 1780, nè mancherà di cimentarla di nuovo colla sua favorevole accessione.

§. 18. Resterebbe ancora alla Francia di pacificarsi con due Potenze, che possono annoverarsi fralle marittime, e sono esse il Portogallo e Napoli. Non v'è da dubitare che queste fossero per apporre qualche

difficoltà a stipulare per articoli di pace le sovraccennate massime, nè v' è da dubitare che le Potenze d'Italia le quali hanno conservata, o ripristinata la neutralità nella presente guerra, come Venezia, Genova, e la Toscana, prestino il loro consenso senza la minima ripugnanza. Ecco quanto mi ha suggerito di palesare alle nazioni Europee l'orribile spettacolo dell'atterrato commercio e dell' oppressa umanità. Se vedrò mai eseguito questo piano, che tende a far direttamente risorgere il primo, e a felicitare la seconda, che combina gli interessi d'una nazione con quelli delle altre, e ch'è l'unico mezzo da far acquistare alla prosperità degli Stati un carattere di perpetuità, io morirò contento.

ARTICOLO III.

Del Diritto de' Belligeranti sulle Merci dei Neutrali caricate sopra di Nave nemica.

§. 1. Ho già abbastanza dimostrato in più luoghi di quest'opera esser massima incontrastabile del Diritto primitivo ed universale delle genti, che le Potenze neutrali possano liberamente commerciare con ciascuna delle parti belligeranti sullo stesso tenore, che seco loro commerciavano in tempo di pace, purchè in nulla s'immischino per rapporto diretto o immediato alla guerra. La massima contraria sarebbe quindi troppo abominevole, comecchè tendente a render d'assai peggior condizione le Potenze pacifiche e neutrali di quella, nella quale troverebbonsi le nazioni guerreggianti. Dipendentemente dai diritti, che la guerra loro accorda, non debbonò essi pretendere altro da una nazione pacifica, se non che si astenga affatto dal prender parte veruna nelle loro querele: ma il

volerla poi anche restringere sotto un tale pretesto a privarsi della naturale facoltà, che le compete, per provvedere alla di lei prosperità e conservazione col valersi di quei mezzi, che le sono più opportuni, sarebbe lo stesso che cimentarla ad abbandonare lo stato di neutralità per rivolgersi ad assumere la difesa dei propri naturali diritti.

§. 2. Da questi principj fondamentali ne viene per necessaria conseguenza, che un popolo neutrale non deve in alcun modo essere impedito di valersi delle navi di qualcuna delle Potenze belligeranti per continuare col mezzo di esse il commercio nel modo istesso che lo praticavano prima della guerra senza tema di perdere le merci, qualora la nave, che le trasporta, venisse predata, purchè sia nel caso di giustificarne la proprietà ed effettivamente le reclami (1). Dunque le merci o effetti non ap-

(1) Paullo aliter rationes componendae nobis videntur si merces amicorum hostium navibus impositae reperiantur. Hic enim vix ullam excogitari posse rationem

partenenti ai nemici, benchè vengano ritrovati presso di loro, non potranno essere

existimamus quae merces illas una cum ipsa navi capientibus acquiri persuadeat. Nec ob conditionem dominorum id fieri potest, qui hostium loco non habentur, nec ob delictum aliquod: cur enim nefas sit merces aliquas navi gentis alteri inimicae imponere? Nec ob ipsam mercium conditionem, quippe quas licitas esse, nullaque lege, vel denunciatione prohibitas ponimus. Unde merito paullo inhumanior judicatur illarum gentium consuetudo, qua navi hostili capta res hostium, et amicorum juxta in praedam cedere capientibus judicantur. Heinec. §. 3. *De nav. ob. vect. vet. merc. com.* cap. 2. §. 9. Quare quod dici solet hostiles censeri res in hostium navibus, non ita accipi debet quasi certa sit juris gentium lex, sed ut praesumptionem quamdam indicet, quae tamen validis in contrarium probationibus possit elidi. Atque ita in Hollandia nostra jam olim, anno scilicet 1333, flagrante cum Hanseaticis bello est judicatum, et ex judicato in legem transiisse comperi. Grot. *De jur. bell. ac pac.* lib. 3. cap. 6. §. 6. „Car il n'est pas douteux qu'en cas, que le proprietaire neutre se justifiât d'une maniére conveincante sur tous ces points, la charge du vaisseau pris, et appartenant à l'ennemi ne dut lui être rendue, ou payée, s'il l'aimait mieux. C'est en consequence de cette maxime équitable, que les Hol-

predati per ragione dell' insorta guerra. Dunque una nave nemica carica di cose non destinate ad uso di guerra e spettanti a popoli perfettamente neutrali non potrà ritenersi che essa sola, salvo che i proprietari del carico abbiano in qualche modo preso parte alla guerra e siano in tal guisa sortiti da quello stato di perfetta neutralità, che li dovea far rispettare (1).

landais arrèterent en 1438 en pleine assemblée durant la guerre qu'ils soutinrent contre la Ville de Lubek, et autres Villes hanseatiques, que les marchandises des neutres ne seroient point de bonne prise, pourvu que les neutres les reclamassent, et prouvassent, la proprieté." Hubner *De la saisie des bât. neutr.* tom. 1. chap. 9. §. 1. „ Les effets des peuples neutres trouvés sur un vaisseau ennemi doivent être rendus aux proprietaires, sur qui on n'a aucun droit de les confisquer." Vattel. *Dr. des Gens* livr. 3. chap. 1. §. 113.

(1) Quae vero res hostium non sunt, esti apud hostes reperiantur, capientium non fiunt: id enim, ut jam ante diximus, nec naturali juri congruit, nec jure gentium introductum est. Grot. *De jur. bell. ac. pac.* lib. 3. cap. 5. §. 26. V. Burlamaqui *Principes du droit politique* tom. 3. part. 4. chap. 4. §. 1. Voet *in Pandect.*

§. 3. Perchè una preda si possa dir legittima a norma dei principj sopra stabiliti è duopo, che gli effetti o merci di proprietà nemica siano trovate o nel proprio territorio del belligerante o in quello del nemico occupato o in luogo esente da ogni giurisdizione, come sarebbe il vasto ed inoccupabile mare. Non possono i guerreggianti avere alcun diritto sulle cose appartenenti agli amici e neutrali in qualunque luogo essi si trovino, benchè sul territorio o sopra nave nemica. Quindi venendo presa per assalto o in qualunque altro modo una piazza marittima, nel di cui porto si trovino ancorate delle navi neutrali con il loro rispettivo carico, che non sia di contrabbando di guerra, non potranno in alcun modo predarsi sempre che i capitani di esse non abbiano prese le armi, o servito volontariamente il nemico (1). Con ragione

lib. 49. tit. 15. §. 5. Locen. *De jur. marit.* lib. 2. cap. 4. §. ult.

(1) Liquet et hoc, ut res aliqua nostra belli jure fiat, requiri, ut hostium fuerit: nam quae res apud hostes

più evidente dovranno dunque considerarsi sempre esenti dalla preda le merci de' neu-

quidem sunt, puta in oppidis eorum, aut intra praesidia, sed quorum domini nec hostium sint subditi, nec hostilis animi, ac bello acquiri non possunt, ut inter caetera Aeschinis dicto jam loco ostenditur, Amphipolim, quae urbs esset Atheniensium Philippi bello Amphipolitanos ipsius Philippi non potuisse fieri; nam et ratio deficit, et jus hoc mutandi per vim dominii odiosius est quam ut produci debeat. *Grotius* loc. cit. §. 5. „Si domanda in fine se occupata una città per „sorpresa senza capitolazione, o rendutasi a discrezio„ne, divengan parte della preda del vincitore anche „le navi de' neutrali trovate nel suo porto. Rispondo „che se gli equipaggi delle navi, o che siano appar„tenenti ai neutrali o agli stessi nemici, non han con„corso alla resistenza ed alla guerra, è sempre illegit„tima la preda e la confiscazione. *Galiani* loc. cit. cap, 8. pag. 272. e 273." Su questo fondamento di ragione universale fu adottata una tal massima nel trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione stipulato li 29 Agosto 1795 tra gli Stati-Uniti d'America colla Gran Brettagna all' Art. 18. ivi „I vascelli, „e gli effetti delle due parti contraenti, che saranno „entrati in un porto nemico prima che vi sia stato o „posto l'assedio o il blocco, e che vi saranno trovati „dopo la sua resa, non saranno in veruna guisa con-

trali caricate sopra nave nemica, la quale come ho dimostrato nell'articolo precedente, non può considerarsi per territorio nemico (1).

§. 4. A questa regola soltanto che è conforme all'equità naturale e ai principj del Gius primitivo e universale delle genti, dovrebbero rapportarsi le nazioni allorchè non si trovassero impegnate nella massima contraria da qualche particolar trattato. Essa è tanto antica, quanto la stessa ragione, e perciò il *Consolato del Mare* l' adot-

„ fiscabili mà dovranno essere restituiti ai loro pro-
„ prietarj."

(1) Ducit nos materiarum ordo ad res pacatorum, quae in hostium navibus reperiantur; sed si appareat eas esse amicorum, non hostium, cessabit jus belli, cum nec hostium sint, nec in hostium potestate. Henric. Coccej *Disput. cur.* tom. 2. *Disput*; 2. §. 32. Si vero prohibentur merces non esse hostiles, capientium vel piratarum non fiunt, sed restitui debent veris dominis, etsi apud hostes, vel in navibus hostilibus inventae, praesertim si domini rerum non sint subditi hostium, nec hostilis animi. Casaregis *De com.* disc. 24. num. 18.

tò espressamente nel capo 273. (1), e quindi fu resa più forte col vincolo della convenzione nel trattato di commercio tra Odoardo III. Re d' Inghilterra e le Città marittime del Potogallo del dì 20 Ottobre 1353 (2). Colla stessa regola convenne l' Inghilterra nei suoi trattati del 1661 colla Svezia (3) e nel 1670 colla Danimarca (4),

(1) *Cons. del Mare* Cap. 273. ivi „ Imperò è da intendere, che se tutto il carico, o la maggior parte fusse d' inimici ec., e se per ventura la detta nave, o navilio fusse d' inimici, e il carico fusse d' amici, i mercanti, che nella detta nave saranno, e dei quali il detto carico fusse tutto, o in parte, si debbono accordare per conto della nave, che di buona guérra è con il detto ammiraglio, per alcun prezzo ragionevole, come che loro potranno, e il detto ammiraglio debba fare tutto accordo ec.

(2) Art. 10. ivi „ Et ainsi si les Gens de dit Roi d' Angleterre, et de France preignent en la mer, ou en port nules niefs de ses adversaires ou ennemis, et en les dites niefs soient trouvez marchandises amesnez en Angleterre, et sauvement gardez tanque les marchants de queux memes les biens et marchandises seront, ayent prové que les biens soient leurs.

(3) Dumont tom. 6. par. 2. art. 12. pag. 384.

(4) Idem tom. 7. par. 1. art. 20. pag. 132.

volendo che in materia di preda fosse soltanto riguardata la proprietà delle merci, cosicchè restassero libere quando appartenevano ad un neutrale, quantunque caricate sopra nave nemica, e confiscabili quelle de' nemici trovate nelle navi de' neutrali.

§. 5. La stessa equità naturale e il Diritto primitivo delle genti, che regolavano in quei tempi le operazioni di alcune Potenze marittime dell'Europa, lasciò comprendere che un caricamento fatto prima della rottura della pace, o prima che la guerra fosse formalmente dichiarata con pubblico proclama, come si usava in allora, non poteva venir considerato come colpevole, e perciò il neutrale poteva con buon diritto reclamare le merci, che in tal atto li fossero predate. A questo caso ebbe un giusto riguardo il trattato del 1677 tra la Francia e l'Inghilterra, in cui si fissò un termine, prima del quale gli effetti de' Francesi e degli Inglesi caricati sopra navi nemiche non potevano confiscarsi, ma dovevano

rendersi immediatamente ai proprietari (1). Lo stesso si stabilì in altro trattato tra la Francia e le Provincie-Unite dei Paesi Bassi conchiuso nel 1678 (2). Tali disposizioni sono conformi alla giustizia, come all' opposto sarebbe contrario alla medesima il dichiarare confiscabili le merci dei neutrali caricate prima della dichiarazione di guerra, ossia prima che fosse pervenuta alla loro notizia (3), e per conseguenza punire

(1) Dumont tom. 7. part. 1. art. 8. ivi „ Ce delai est de 6. semaines entre Thesoundings (les bas des fonds prés de Flymouth) et Naz (le Promontoire de Lindenaes appellé ordinairement dans les Cartes Géographiques Ter-Neuse) en Norvége: de deux mois entre Thesoundings, et Tanger: de deux mois et demi dans la mer Mediterranée, et de 8. mois par tout ailleurs."

(2) Id. art. 22. ivi „ Dans la Mer Balthique ou dans celle du Nord dépuis Ter-Neuse en Norvége jusqu'au bout de la Manche, à 4. semaines: du bout de la Manche jusqu'au Cap. de S. Vincent à 6. semaines, et de là dans la Mer Mediterranée, et jusqu'à la Ligne à 10. semaines; et au de là de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde à 8. mois."

(3) Il Galiani dopo d'aver trattato questa materia con molta confusione ed innumerabili distinzioni filosofiche, che

degli uomini, che ignoravano d'aver commesso un mancamento.

§. 6. Questa bella e salutare massima, che regolò per lungo tempo i pubblici trattati Europei, principiò ad abbandonarsi verso la metà del passato secolo, e diede luogo alla contraria, passata da più di cent' anni in quà in pratica costante tra le nazioni dell'Europa, la quale vuole che confiscata la nave nemica s'intenda pure confiscato il suo carico, quantunque di proprietà neutrale (1). Non v'è alcuna ragione,

poteva evitare, conchiude però alla pagina 270. del capo 8. ivi „e in tanto a me basta quì il dire che un „neutrale inopinatamente sorpreso dalla rottura della „pace, mentre trovavasi egli, o teneva i suoi averi „sul territorio d'uno de' guerreggianti, indubitatamen„te non può essere riguardato come appartenente alla „gente, tralla quale trovavasi, ma conveniva concedergli tempo proporzionato a poter allontanarsene."

(1) Vedansi i trattati tra la Spagna e l'Olauda del dì 17 Dicembre 1650 art. 13., tra l'Inghilterra ed il Portogallo de' 10 Luglio 1654 art. 13., dei Pirenèi del 17 Nov. 1659 art. 19., tra il Portogallo e le Provincie-Unite de' Paesi Bassi del 6 Agosto 1661 art. 23., tra l'Inghilterra e la Svezia del dì 21 Dicembre 1661 art. 35.

che potesse autorizzare questa pratica, se non che si voglia dire col Lampredi (1) aver forse „le nazioni convenuto di tolle-„rarla vicendevolmente per evitare il caso, „che i nemici si servissero del nome de' „neutrali loro segreti amici all' effetto di „sottrarre le loro merci alla preda, lo che „sarebbe stato, e sarebbe facilissimo su-„bito che si ammettesse, che la roba cari-„cata per conto dei neutrali, e di loro pro-„prietà non si potesse predare anche tro-„vata sopra i bastimenti nemici." Ma benchè sia vero, come ho altrove dimostrato, che i popoli colle loro reciproche convenzioni possano derogare al Diritto primitivo ed universale delle genti, sarà altresì fuor d'ogni dubbio, che qualora allo stesso Diritto delle genti non sia stato derogato su questa parte con qualche specifico patto tra di essi dovrà restare sempre illesa la massima antica derivata dal medesimo, la quale autorizza il neutrale a farsi restituire

(1) Lampredi *Del commercio de' Neutrali* pag. 174.

le sue merci trovate sopra nave nemica predata dal belligerante, ogni volta che possa provare legittimamente la sua proprietà, come è l'attuale più moderna pratica di alcune Potenze d'Europa.

ARTICOLO IV.

Della Visita de' Bastimenti Neutrali in alto Mare.

§. 1. Il Diritto primitivo ed universale delle genti non meno, che il convenzionale dell'Europa permettendo ai belligeranti o d'impedire ai neutrali il trasporto al nemico di quelle merci, che sono comprese sotto la denominazione *di contrabbando di guerra*, o di predare le navi de' suoi nemici o di sequestrare eziandio quelle, che si trovassero coperte dalla bandiera neutrale, deve pure accordare ai medesimi la facoltà di adoperare tutti quei mezzi, che si credono i più opportuni per l'esercizio degl'indicati diritti.

§. 2. Non si trovò altro mezzo più efficace ad un tale oggetto, che quello di arrestar la nave nel suo corso e visitarla. Questa visita consiste nel chiamare, che fa a se una nave armata con qualche segnale o di tromba, o di sparo di cannone un'altra nave in alto mare, acciocchè si accosti e si trattenga finchè la prima le spedisca una lancia per indagare ed esaminare le carte, delle quali è munita pel suo viaggio, inservienti a dimostrare convincentemente la nazione, cui essa è soggetta non meno, che la qualità e proprietà delle merci componenti il suo carico, che val quanto dire per verificare, se la nave sia qual si mostra colla sua bandiera, se l'equipaggio e le merci appartengano realmente ad un popolo neutrale ed amico, e se siavi nel carico alcuna cosa contraria a quegli usi, che sono in osservanza fra tutte le nazioni, o che nella dichiarazione della neutralità sia stato espressamente proibito. Per parte dei neutrali, deve quindi soffrirsi in pace un tal'atto lecito e legittimo, e som-

ministrare tutti gl'indicati recapiti per provare evidentemente ciò, che i primi sono in diritto di esigere anche colla forza (1).

§. 3. Se possono i belligeranti per la necessaria loro difesa distruggersi reciprocamente ed uccidersi, potranno anche a più forte ragione circonvenirsi ed ingannarsi pel medesimo fine, sempre che l'inganno o la frode giustamente abborrita in tempo di pace tra le nazioni civilizzate, e chiamata in tempo di guerra *strattagemma*, sia diretta ad esercitar senza strage cotesto loro diritto, ed a risparmiare l' esterminio dell'umanità (2). Con questo principio s'in-

(1) Vattel *Droit des Gens* livr. 3. chap. 7. §. 44. Il Lampredi tratta elegantemente questa materia in un suo Voto pubblicato nella Causa d' invalidità di preda della Fregata Toscana *la Teti* appartenente ai Sigg. Anton Francesco Salucci e figlio di Livorno, agitata nel Consiglio di Stato e di Guerra di S. M. Cattolica.

(2) Opportunamente S. Gio. Grisostomo encomia cotesta frode adoperata per vincere senza distruggere *De Sacerdot.* lib. 1. cap. 5. ivi „ Si nobilissimos Ducum ad examen voces, pleraque eorum tropaea reperies fraudum esse opera, magisque tales laudari, quam qui aperte

trodusse da gran tempo l'uso, passato quindi in pratica universale, di navigare con quella bandiera, che più sia adattata a mascherare la nazionalità della nave sia essa mercantile o da guerra, ad oggetto d'ingannare e sorprendere i bastimenti nemici onde potersi talmente avvicinare per arrivare a predarli con molta facilità (1).

agendo vincunt." Quindi il Wolfio *Jus nat. et gent.* cap. 7. §. 857. Etenim si in bello sine vi ea obtineri possunt, ad quae bellanti jus est, ad ea obtinenda a vi abstinendum. Quod si ergo dolo, hoc est simulatione, vel dissimulatione obtineri quaedam possunt, ad quae alias vi opus esset, dolo potius, quam vi utendum; atque adeo dolus in bello licitus. V. Grot. *De jur. belli, ac pac.* lib. 3. cap. 1. §§. 5. 6. e 7. Hutches. *A system of Moral. Philos.* lib. 2. cap. 18. pag. 126. e seguenti.

(1) Aussi depuis ce tems là a-t-il toujours etè permis aux armateurs en course d'avoir à bord tels pavillons qu'ils jugent à propos, et de s'en servir au besoin, soit pour reconnoitre par là plus aisement les vaisseaux qu'ils rencontrent, soit pour eviter la poursuite de ceux qu'ils croient plus fort qu'eux. Ce qu'il leur est defendu seulement c'est de tirer le coup d'assurance, ou de *semonce* sous pavillon strangèr etc. Valin *Comment.*

Questa pratica, che può chiamarsi un vero abuso, fece sì, che nessuno prestasse più fede all'inalzamento della bandiera d'una nave, benchè armata in guerra, in vista del pericolo di ricevere un'ingiuria ed una violenza da un Pirata, che mascherasse il suo perfido disegno sotto la bandiera d'una nazione amica.

§. 4. Per riparare ad un tale inconveniente si è creduto non potere altrimente i guerreggianti procedere all'arresto e visita d'una nave amica e neutrale, se prima non giustificassero la loro legittimità in potere esercitare un tal diritto per la quale non bastava la dimostrazione della loro bandiera inalberata; nello stesso modo che non basterebbe mai ad un proprietario, il quale pretendesse di ricuperare un suo fondo dalle mani d'un terzo possessore di buona fede colla semplice domanda, ch'ei ne fa-

à l' Ordon de la Marine de France tit. *Des prises* art. 5. D' Habreu *Tratado de las presas* part. 2. cap. 8. pag. 86. et segg.

cesse, se prima non provasse il suo diritto e perfetto dominio (1). Quindi è passato in forza di legge universale, che non si presti fede ad alcuna nave armata in guerra, la quale pretenda di chiamarne un'altra ad ubbidienza, se prima non abbia assicurata l'inalberatura della sua bandiera mediante un tiro di cannone a vuoto, con cui il capitano comandante la nave s'impegna riguardo all'altra, che la bandiera spiegata è sincera e leale (2). Siccome però

(1) Wolfius *Jus nat. et gent.* part. 2. cap. 3. §. 546. ivi „Dominus rem suam vindicaturus probare debet dominium rei, quam sibi restituendam petit. De possessore adeo rei suae conqueri nequit dominus si sibi non restituatur, quamdiu dominium non probavit. Neque etiam eidem injuriam facit qui non restituit, quando dominium probare nequit; dominus enim, cui restitutio fieri debet, non agnoscitur nisi probato dominio. Antequam dominus probavit dominium vi adigere nequit eum, qui rem in sua potestate habet, ut restituatur."

(2) Le coup de *semonce*, ou d'assurance ne peut etre tiré que sous pavillon du Roi sans s'exposer aux peines portées par les reglémens . . . . Cependant,

questa operazione poteva fingersi, e perfettamente venir imitata da un ladro di mare o da un pirata, così il Diritto convenzionale dell'Europa ha adottato il sistema, che dopo il segno del cannone la nave non debba già correre sopra il bastimento neutrale,, ma bensì tenendosi *alla cappa* con una sufficiente distanza d'un tiro o mezzo di cannone ponga in mare la lancia con qualche uffiziale, perchè si porti sulla nave neutrale ad eseguir la visita.

§. 5. In qual modo si debba praticare questa visita col minor incomodo e stra-

à l'imitation des Anglais l'usage contraire s'est introduit dans les deux dernieres guerres, et en consequence on pretend aujourdhui, que c'est un moyen licite de surprendre les vaisseaux en mer, pourvu que l'on ne combatte pas sous un autre pavillon que celui de la nation. Si l'usage, et surtout un usage qui interesse l'honneur et la probité pouvait l'emporter sur la loi, je n'aurais rien à dire, mais ici je ne vois qu'un trait de lâcheté et de perfidie que l'exemple des ennemies ne saurait justifier. Valin *Comment à l'Ordon de la marine de Franc.* art. 12. *des prises*.

pazzo de' neutrali fu stabilito la prima volta nel famoso trattato de' Pirenei de' 17 Novembre 1659, che per la sua saviezza servì di norma ai successivi pubblici trattati, che lo copiarono (1). Il contegno pacifico del belligerante in esso stabilito, togliendo ogni sospetto alla nave neutrale e giustificando pienamente la persona e la nazionalità

(1) Art. 17. ivi „ Les navires d' Espagne pour eviter tout desordre n' approcheront pas de plus prés les Français que de la portée du Canon, et pourront envoyer leur petite barque ou chalouppe au bord des navires Français et faire entrer dedans deux ou trois hommes seulement a' qui feront montrer les Passeports par le Maître du navire Français par lequel il puisse apparoir non seulement de la charge, mais aussi du lieu de sa demeure et residence, et du nom tant du Maître, ou Patron, que du navire même, affin que par ces deux moyens on puisse connoitre s' ils portent des marchandises de contrebande, et qu' il apparoisse suffisemment tant de la qualité du dit navire, que de son Maître, et Patron." Nello stesso modo furono stipulati i trattati tra la Russia e la Francia del dì 31 Dicembre 1786 ratificati gli 11 Gennajo 1787 all' art. 21. e tra la medesima Russia ed il Re di Napoli de' 17 Gennajo 1787 all' art. 20.

dell' armatore non viene esercitato che per modo di collisione di diritti e in virtù dell' estrema necessità, ed è perciò diretto soltanto a verificare la neutralità, della quale la nave chiamata ad ubbidienza ha dato un perfetto indizio coll' inalberamento della sua bandiera, ed a provare l' innocenza del suo carico, che non sia di merci proibite o di proprietà nemica. Quindi sarà sempre il neutrale obbligato ad arrendersi alla chiamata ed a soffrire la visita, alla quale il belligerante ha un diritto perfetto in forza dalla sua naturale difesa e per diritto della guerra (1), cui il neutrale non potrà resistere senza esporsi ad essere confisca-

(1) Or poichè chi naviga non può sempre rimaner tranquillo nel dubbio, e nell' ignoranza della condizione de' bastimenti, che vede girarglisi intorno, chi può negarmi d' esservi in lui natural diritto di esigerne la conoscenza? Non è dunque atto di superiorità, nè di Giurisdizione la visita; egli è solo un diritto di natural difesa, e precauzione. Non appartiene ai soli legni armati: non riguarda il solo stato di guerra; è universale, è reciproco tra tutti, ed in ogni tempo. *Galiani* loc. cit. pag. 459. e 460.

„guenza, che quella nave, che dava so-
„spetto, chiamata a farsi visitare, se non
„viene, ma, fugge, non vi è motivo
„nè ragion d'inseguirla, o di punirla d'aver
„disubbidito alla chiamata: perçiocchè
„quantunque non abbia in tutto soddisfatta
„la curiosità, scoprendo con evidenza la
„sua condizione ha però sempre dileguato
„il sospetto, giacchè chi fugge, e s'allon-
„tana non mostra intenzione ostile: e que-
„sto è bastante tra due bastimenti navigan-
„ti, che vadan per fatti loro, a potersi dir
„sicuro l' uno dell' altro. Inoltre è cosa
„visibile, che la paura, ed il sospetto di-
„vien reciproco tra due, anzi egli è mag-
„giore in chi ha men forza: e dovendo co-
„stui dubitare, che obbedendo alla chia-
„mata vada da per se ciecamente ad in-
„cappar nelle mani d'un suo nemico, o d'
„un pirata, non può imputarsegli a delitto
„il non aver obbedito, ed essersi messo in
„fuga. È perciò da riguardarsi come in-
„giusta, e crudele la legge di taluni Editti
„de' Sovrani di doversi dichiarare di buona

„ preda senz' altro squittinio qualunque ba-
„ stimento ancorchè nemico, se disubbi-
„ disce alla chiamata, e resiste, e com-
„ batte. Quando il capitano di esso mo-
„ strasse d'aver avuto giusto motivo di cre-
„ dere un pirata malefico, ed insidioso
„ quel legno che lo chiamò, sarà piena-
„ mente scusata la disobbedienza, e quante
„ volte neppur giustificasse il suo sospetto
„ meriterà gastigo egli, ma non mai si po-
„ trà venire alla confisca della nave, e del-
„ la merce appartenente a tutt'altri che al
„ caparbio, e mal consigliato capitano.
„ Qual colpa vi aveano i proprietarj? "

§. 7. Avea già il Galiani nella pagina precedente narrato in qual modo dovea il guerreggiante procedere alla visita d'una nave neutrale per togliere ogni sospetto alla medesima d'esser egli un pirata chiamandola all'obbedienza. Conobbe ivi esservi in esso un natural diritto di esigerne la conoscenza per sua natural difesa e precauzione. S' accorse, che questo diritto era universale e reciproco tra tutti, ed in ogni

tempo. Ciò supposto, come mai poteva venirgli in mente, che il neutrale obbedendo alla chiamata possa aver timore d'incappare nelle mani d'un suo nemico e d'un pirata, se appunto per togliere un tal dubbio si stabilì universalmente la visita con quelle regole, che fossero bastevoli ad assicurare le intenzioni dell'armatore? È quindi impossibile il caso da esso lui supposto, che un capitano di nave neutrale chiamato da un legittimo armatore possa sospettarlo malefico ed insidioso pirata, da che assicurata la bandiera col tiro del cannone si mandi verso di lui una lancia con pochi ufficiali per procedere alla dovuta visita, come è prescritto da quelle leggi, che egli chiama crudeli (1). Non potrà

(1) Il Galiani ignorava forse i principj legali allorchè nella pag. 462. pieno di commiserazione disse „ ma non si „ potrà venire alla confisca della nave, e della merce „ appartenente a tutt' altri, che al caparbio, e mal „ consigliato capitano. Qual colpa vi aveano i pro- „ prietarj?" mentre essendo il capitano di nave mercantile un mandatario stipendiato dai proprietarj d'

mai venire scusata la disubbidienza o la forza del neutrale, perchè non potrà mai da esso lui giustificarsi il sospetto di violenza e d'aggressione nel belligerante, che

essa o da quelli delle merci, è sempre responsabile verso i medesimi di tutti i mancamenti anche i più leggieri, e tenuto non solamente del dolo, ma ancora della colpa leve e levissima. Leg. 3. §. 5. ff. *Nautae ec.* Leg. 6. §. 3. ff. *De his qui effud. vel. ejec.* Stypman. *Jus marit.* part. 4. tit. 15. num. 322. Stracca *De nautis* part. 2. n. 4. Casareg. *De com.* disc. 19. per tot. Targa *Pond. marit.* cap. 12. n. 27.

Quindi se il capitano non avrà previsto ciò che dovea per principio del suo mestiere, e mancasse per ignoranza d'arte, o per malizia, impegnandosi in un combattimento cui non poteva resistere si deve sempre considerare in colpa, e sarà tenuto a tutti i danni che da ciò potessero derivare. Leg. 36. et 132. ff. *De reg. jur.* leg. 31. vers. *Culpam autem* ff. *Ad Leg. Aquil.* Stracca *De naut.* part. 3 n. 26 et 32. Roccus *De navib. et naulo* not. 55. Kuricke *Jus marit. hanseat.* tit. 3. art. 1. et 2. Casaregis *De com.* dis. 23. n. 65. Valin all' art. 36. *Dell' Ord. di Fr.* tit. *Du Capitaine*. Dunque i proprietarj delle merci tanto compianti dal Galiani saranno in tal caso rimborsati dal capitano, il quale solo sarà gastigato in pena della sua temerità e colpevole disubbidienza.

mostra nel suo contegno delle mire pacifiche e non offensive. Resistendo colla fuga o colla forza all' esercizio del diritto, che ha questi di visitarlo, dimostra un animo ostile o dà giusto motivo di sospettarlo un nemico dichiarato o almeno di portar seco degli effetti appartenenti ai nemici o di contrabbando di guerra. Il Diritto delle genti giustifica la forza contro di chiunque contrasta o appone impedimento all' esercizio dell' altrui diritto perfetto: dunque a tal riguardo potrà perseguitarsi la nave neutrale e sottoporla alla confisca dichiarandola buona preda, come ha giustamente stabilito il Gius-convenzionale dell' Europa, che in questa parte spiega il Diritto primitivo e generale della natura. „In „questo caso (conchiude il Lampredi trat„tando la presente questione) (1) tu puoi „usar la forza sino a tanto che l'impedi„mento non sia affatto tolto, e se tu credi „convenire alla tua sicurezza, e al buon

(1) Lampredi loc. cit. §. 12. pag. 185. e 186.

„ contegno dell' ingiusto violatore de' tuoi
„ diritti il farli tanto male quanto basti in
„ futuro a toglierli il desiderio d'offenderti,
„ tu puoi farlo lecitamente purchè non entri
„ a stabilire la quantità di questo male nè
„ caldo d'ira, nè acerbità di vendetta, ma
„ la sola necessità della tua difesa. Ora
„ siccome nello stato di natura la quantità
„ del male almeno esternamente è lasciata
„ all'arbitrio dell'offeso, parmi che i guer-
„ reggianti siano moderati abbastanza, se
„ nel caso sopra esposto si contentano la-
„ sciare libere le persone, di confiscare la
„ nave, e il carico di chi tenta senza ra-
„ gione alcuna di sottrarsi o colla fuga, o
„ colla forza alla visita, che essi hanno il
„ diritto legittimo d'eseguire: ho detto sen-
„ za ragione alcuna, perchè un bastimento
„ armato in guerra, che si tiene a distanza
„ tale da non offendere il neutrale, e mo-
„ stra mandando i suoi uffiziali in mare, e
„ verso di lui d' aver mire solamente pa-
„ cifiche, toglie ogni sospetto di violenza

,, e d'aggressione, il qual potrebbe giustifi-
,, care e la fuga e la forza."

§. 8. Sempre che le carte ossiano documenti, de' quali deve esser munita una nave neutrale, si trovino in debita forma spedite nell' atto che i belligeranti eseguiscono la visita, dovrà essa lasciarsi in libertà di proseguire il suo destinato viaggio senza inferirle la minima molestia, eccetto il caso di legittimo e fondato sospetto di frode, in cui solo sarà permessa una più scrupolosa indagine, ma sempre colla più perfetta moderazione e senza danno del neutrale.

§. 9. L'Hubner enumera fino ad undici specie di carte solite trovarsi sui bastimenti (1). Il Galiani ed il Lampredi (2) ne credono con ragione necessarie cinque sole per dimostrare la vera pertinenza della nave e del carico. Desse sono la *Patente di navigazione*, ossia il Passaporto, il *Ruolo d'equipaggio*, l' *Instrumento della compra*, os-

(1) Hubner *De la saisie ec.* lib. 1. part. 2. chap. 3. §. 10.
(2) Gal. loc. cit. §. 5. Lampredi loc. cit. §. 12.

sia della proprietà della nave, il *Contratto di noleggio*, oppure le Polizze di carico, e le *Lettere di naturalizzazione* del capitano. Non basta quindi secondo i costumi attuali del mare la sola Patente, che si concede da una nazione per far rispettare una nave come sua, ma si esige di più che sia anche suddito il capitano non meno, che i due terzi de' marinari sopra di essa arruolati. Le altre carte indicate dall'Hubner, come la fattura delle merci, il giornale, l'inventario, e la fede di sanità, sono carte appartenenti al buon governo della nave e privata economia del capitano, ed affatto indifferenti al belligerante.

CAPO IV.

Del Diritto de' Belligeranti sul Mare, e de' suoi effetti.

ARTICOLO I.

Della Preda.

§. 1. La preda è un arresto di nave fatta da un belligerante in tempo di guerra con animo d' impossessarsi della medesima ed appropriarsela spogliandone il vero padrone. Può però il predatore procedente all' arresto o depredazione d' una nave avere due diversi oggetti; o d'impadronirsi della medesima e del suo carico, ed allora dicesi preda propria ed assoluta; o di prendere soltanto gli effetti del nemico o le merci di contrabbando di guerra, che si trovassero caricate sopra nave amica e neutrale, ed in questo caso si considera per un semplice arresto senz' animo di privarne i sudditi delle Potenze amiche e neutrali.

§. 2. Distinguesi la preda in giusta ed ingiusta. Questa si dice tale per la detenzione o arresto fatto da un pirata, da un amico, da un neutrale contra i principj del Diritto delle genti, o primitivo, o convenzionale. Quella però porta tal nome allorchè accade per parte d'un nemico dichiarato secondo le leggi della guerra. La sua giustizia non si riconosce soltanto dall' aperta dichiarazione nemica o dai diritti stabiliti dal Gius delle genti, ma eziandio da che una nave amica e neutrale sia carica di merci destinate ad un porto assediato o bloccato, o a cui è manifestamente proibito l'accesso anche ai neutrali; oppure allor quando esercita un commercio proibito e di contrabbando; giacchè simile convenzione dà un perfetto diritto di procedere alla preda e confiscare le merci di coloro, che la commettono (1).

(1) Grotius *De jure belli ac pac.* lib. 3. cap. 3. §. 1. et cap. 17. §. 3. Heineccius *De navib. ob. vect. vet. merc. commiss.* cap. 1. §. 9. Seldenus *Mare clausum* lib. 2. cap. 20. Vattel *Droit des Gens* liv. 3. chap. 7. §. 3.

§. 3. Quantunque le leggi della guerra autorizzino i belligeranti a praticare qualunque sorte di ostilità contra il nemico ovunque egli si trovi, la fede pubblica però ed il Diritto universale delle genti non permettono d'inquietare alcuna nave nei porti o baje delle Potenze neutrali. Da ciò ne segue, che qualunque nave predata sotto il cannone d'una città o fortezza, ed in quella distanza dalla terra, la quale sia giudicata compresa sotto la giurisdizione d'una Potenza amica e neutrale, debba considerarsi ingiusta, e perciò di nessun valore (1).

§. 4. Alcuni anche dei più classici scrittori di Gius pubblico marittimo, fra i quali nominerò il solo Casareggi come quello, che ha copiato la dottrina degli altri, tratti

Hubner *De la saisie des bâtim. neutres* tom. 1. part. 2. chap. 3. §. 5.

(1) Valin *Traité des prises* chap. 4. sect. 3. per tot. Pufendorf *De jur. nat. et gent.* lib. 4. cap. 5. §§. 6. 7. D'Habreu *De las presas* part. 5. cap. 13. et 16., Emerigon. *Des assurances* chap. 12. sect. 23. §. 7. Vedi il primo Tomo di quest' Opera Capo I. Art. I. e III.

dall' esempio di quanto si pratica nella caccia del Selvaggiume sostengono l'opinione, che se il combattimento navale fosse cominciato in alto mare possa perseguitarsi una nave nemica, e predarla perfino sotto il cannone ed in vicinanza del territorio della Potenza neutrale (1).

§. 5. Richiamando alla memoria i principj incontrastabili da me stabiliti nel tomo primo di quest' Opera, e segnatamente all' Articolo *De' doveri de' neutrali* apparirà tosto l' inconseguenza di questa opinione, e

(1) Casaregis *De commercio* disc. 24. n. 2. bi „Hostium personae, et bona possunt ubique capi etiam in aliena jurisdictione, ut de fera capta in alieno agro etiam dominus agri resistente, quod fiat capientis. „A Ponte *De potestate Proregis* tit. 11. n. 11. Jacobus Galea apud. Balduc. tit. *De assec.* decis. 4. n. 5. latissime. Roccus *De offic.* tit. *De praef. class.* §. 2. *De praed. bon. host.* n. 99. cum plurib. seq. „et propter eamdem rationem in mari quoque alteri Principi subjecto depraedationes fieri possunt." Tale è pure l'opinione del Besoldo *De jure territor.* cap. 3. n. 4., e del Loccenio *De jure maritimo* lib. 1. cap. 8. n. 10. vers. *quia et hostilium*.

quanto sia inapplicabile l'accennata parità. Di fatti dacchè il nemico perseguitato si trova sotto il cannone, o nel mare territoriale della Potenza amica e neutrale, egli si considera tosto sotto l'asìlo, e protezione della nazione pacifica ed amica: laonde se fosse permesso di continuare il corso fino alle spiagge neutrali, potrebbe anche continuarsi nel porto medesimo ed incendiare perfino la città ove l'inseguìta nave si fosse rifugiata (1). Lo stesso Casaregi conobbe in appresso lo sbaglio preso su di questa materia o scordò questa sua dottrina, giacchè sostenne di poi l'opinione contraria in altro discorso posteriormente scritto da lui (2).

(1) D'Habreu *De las presas* part. 1. cap. 4. §. 15. Valin *Des prises* chap. 4. sect. 3. per tot.

(2) Casaregis *De com.* disc. 174. n. 11. ibi. „ Aut naves inimicae (et haec est secunda pars distinctionis principalis) reperiuntur intra Portus, vel sub praesidiis, vel arcibus maritimis alicujus Principis alieni, aut in mari ita vicino, ut tela tormentave muralia maritimae arcis illuc adigi possint, tunc citra omne dubium dictae na-

§. 6. Una nave mercantile appartenente ad una nazione entrata in guerra mentr' essa si trova in viaggio, non può esser predata entrando in un porto nemico per la sola ragione, che la guerra sia sopraggiunta tra le due nazioni. La fede pubblica deve servire in tal caso alla medesima di salvaguardia: e se in qualche occorrenza essa venga arrestata o confinata, non sarà mai, che per ragione di ostaggio, o di rappresaglia. Fu preveduto tal caso in alcuni trattati pubblici, e si stabilì in essi un termine affinchè la notizia dell'accesa guerra pervenisse a quelle navi, che si trovassero in viaggio (2). Qualche fatto

ves hostiles, eoque minus nares communis amici Principis recognosci, visitari, et depraedari sub quovis praetextu minime valent, quia dictae naves non minus sunt sub custodia et protectione talis Principis, quam sunt illius subditi intra civitatis muros existentes." Optimus textus est in lege 3. §. fin. ff. *De adquir. rer. dom.* ibid. „Quidquid autem eorum coeperimus, eo usque nostrum esse intelligitur, donec nostra custodia coercetur."

(2) Vedi sopra l' Articolo IV. §. 4.

particolare accaduto nelle ultime guerre dimostra, che comincia a sentirsi nei cuori ben fatti l'importanza di quella moderazione, che dovrebbe sola regnar nelle guerre.

§. 7. Nel 1780 il capitano Inglis comandante d'una nave mercantile Inglese ignorando, che il forte di S. Fernando d'Omoa non era più in potere della Gran-Brettagna, vi prese porto e vi si ancorò con buona fede come pel passato. Il capitano Spagnuolo, lungi dal mettere a profitto quell' errore, ebbe la generosità di lasciarlo soggiornare tre giorni, pendente i quali essi si rendettero delle visite reciproche. Il capitano Inglis dovette anche al comandante Spagnuolo dei viveri, e dei rinfreschi, dei quali aveva bisogno per portarsi alla Giammaica (1). Gl'Inglesi non seppero imitare

(1) V. Gazette de France du 28. Mars. 1780. Di tale generosità, che è la caratteristica di quella magnanima nazione, ne avea già l'istoria del secolo un rimarchevole esempio conservatoci dall' Abate Raynal nella sua celebre Istoria *Du commerce des Européens dans les*

cotestò esempio nella stessa guerra, giacchè agirono altrimente verso il capitano Na-

deux Indes livr. 14. chap. 17. Nel 1746 il capitano Edwards comandante il vascello da guerra l'*Elisabetta* avendo sofferto una grave tempesta sulle Coste di Cuba, e trovandosi sul punto di naufragare, si rifugiò nel porto dell'Isola, e presentatosi al Governatore dell'Avana, così gli favellò. „Io vengo a consegnarvi la mia „nave, e i miei marinari, i miei soldati, e me stesso, „ed altro non vi chiedo, se non che la vita pel mio „povero equipaggio. Io non commetterò giammai „(rispose il Governatore Spagnuolo) un'azione infame. „Se noi vi avessimo predati combattendo in alto mare „o sulle nostre spiagge il vostro vascello ci apparter„rebbe, e voi sareste nostri prigionieri, ma sbattuti „dalla tempesta e spinti in questo porto dal timore del „naufragio io scordo, e debbo obbliare, che la mia „nazione sia in guerra colla vostra. Voi siete uomini, „e lo siamo ancor noi: voi siete disgraziati, ma noi „vi dobbiamo della pietà. Scaricate dunque con sicu„rezza, e rimpalmate la vostra nave. Trafficate se „vi è d'uopo in questo porto per le spese, che dovete „fare. Voi partirete in seguito, e vi darò un passa„porto fino al di là delle Bermude. Se sarete predati „dopo tal termine, il diritto della guerra vi avrà po„sto nelle nostre mani: ma in questo momento altro „non ravviso negl'Inglesi se non se dei stranieri, per „i quali l'umanità reclama ogni soccorso."

lin di Marsiglia comandante un brigantino armato dai signori Arnoux. Egli entrò nel porto della Granata ignorando, che gl' Inglesi l'avessero occupata. Gli fu tosto intimato, ch'egli era prigioniero di guerra, e la sua nave di buona preda; e non ottenne altra grazia, che di lasciargli prendere la sua *pacotiglia* (1). Delle idee infinitamente più nobili e generose dettarono ai 12 Febbrajo 1782 la capitolazione per la resa delle Isole di S. Cristoforo e di Nevis tra il Conte di Grasse comandante le forze navali di Francia, il Marchese di Bouillé comandante le Isole Francesi del Vento in America ed il Sig. Tommaso Shirley Maggior Generale Governatore delle dette Isole, ed il Sig. Tommaso Fraser Brigadiere Generale comandante delle truppe Inglesi (2).

(1) Vedi la detta Gazzetta.

(2) Art. 12. ivi „ Les vaisseaux, et bâtimens caboteurs appartenans aux habitans lors de la capitulation leur resteront en nature de propre. Les bâtimens que les dits habitans attendent des Ports d' Angleterre ou de ceux des Possessions de Sa Majesté Britannique, seront

Simile capitolazione fu accordata li 22 dello stesso mese dal Conte di Barras Capo-Squadra delle armate navali ed il Conte di Flechin Colonnello di Fanterìa comandante un distaccamento di truppe Francesi ed il Sig. Michele White Luogotenente Governatore dell'Isola di Monserato in America.

§. 8. Non essendo possibile, che le ostilità solite praticarsi in tempo di guerra possano cessar tutte nel momento istesso della stipulazione della pace, siccome possono trovarsi generalmente in tale occorrenza dei corsari ed armatori in mare, che ignorino l'avvenimento della pacificazione, si è perciò fino dai tempi più rimoti introdotto il salutevole uso nei trattati di

recus dans les dites Colonies dans l' espace de six mois, et ils pourront expedier en retour sous pavillon neutre, et même pour les Ports de l' Angleterre, avec la permission particuliere du Gouverneur; et si les dits bâtimens attendus relâchoient dans quelque Isle Anglaise, le Gouverneur sera autorisé a donner des permissions pour les faire venir de ces Isles ou ils auront relâché."

pace, di stipulare un tempo proporzionato alla distanza de' luoghi, dopo del quale le prede fatte reciprocamente dai belligeranti siano dichiarate nulle e soggette quindi alla restituzione. In tal guisa si stipulò nel trattato di pace tra la Svezia e la Città di Lubecca nel 1570, nell'altro di marina tra Luigi XIV. e le Città Anseatiche nel 1655 all'Art. 12. ed in quello di pace tra Cromwel e le Provincie-Unite d'Olanda dei 5 Aprile 1654 all'Art. 3, e tale è la dottrina universale fondata sul Diritto primitivo delle genti (1).

(1) Grotius *De jure belli ac pacis* lib. 3. cap. 21. §. 5. ivi „ Illud obiter addam inducias, et siquid est simile ipsos contrahentes statim obligare ex quo contractus absolutus est: at subditos utrinque obligari incipere, ubi induciae acceperunt formam legis, cui inest exterior quaedam publicatio: qua facta statim quidem incipit habere vim obligandi subditos, sed ea vis, si publicatio uno tantum loco facta sit, non per omnem ditionem eodem momento se exserit, sed per tempus sufficiens, ad perferendam ad singula loca notitiam. Quare siquid interea a subditis contra inducias factum sit, ipsi a poenis immunes erunt, neque tamen eo mi-

§. 9. Le leggi della guerra, che permettono al belligerante di diminuire le forze del suo nemico fino al punto di vincerlo o costringerlo a domandar la pace, hanno autorizzato l'uso troppo fiero (1) di anima-

mus contrahentes damnum resarcire debebunt." *Ed al* §. 6. ibi. „Illiciti enim sunt omnes actus bellici, sive in personas, sive in res, id est quicquid vi fit adversus hostem: id enim omne per induciarum tempus fit contra Jus Gentium, ut in concione ad milites loquitur L. Aemilius *apud Livium* ec. Vedi il Brunnem. *De pace* dissert. 5. et 7. D' Habreu *De las presas* part. 2. cap. 11. Valin *Des prises* chap. 4. sect. 4.

(1) Oso chiamarlo tale in un tempo, in cui tutte le mire de' Governi sono rivolte al commercio ed alla libertà della navigazione. Par che bastino a distruggere l'uno ed incagliar l'altra i mali, che porta seco una guerra marittima e le numerose flotte, che scorrono i mari dei respettivi belligeranti per farsi reciprocamente ogni male possibile; ma parli per me su tal punto il virtuoso Mably al cuore delle nazioni allorchè sono costrette di farsi la guerra: *Droit public de l'Europe* tom. 2. chap. 12. pag. 310. ediz. 2. del 1748. ivi „Je veux parler des Pirateries qui s' exercent sur les navires Marchands dès que deux Puissances cessent d'être en paix. Comment des nations qui regardent le commerce comme le fondement le plus solide de leur grandeur

re i sudditi ad armarsi per mare ed andare in corso a proprie spese ad arrestare le innocenti navi mercantili del nemico non meno, che quelle dei neutrali, qualora siano sospette di portar seco degli effetti proibiti, o' delle merci nemiche, coll' allettatrice speranza di appropriarsene la preda; non già per diritto proprio, ma per spontanea cessione, che suol farsene mediante una porzione di essa a favor dell'erario pubblico (1).

et qui font tant d'efforts pour étendre leurs correspondances, n'ont elles pas compris jusqu' à présent combien il leur serait avantageux de convenir entr' elles de quelques articles propres à assûrer la navigation de leurs commerçants en temps de guerre? Interrogés les negociants Anglais, Hollandais, Français: leur réponçe sera la même. Ils voient avec horreur les armemens en course, et ils apprendroient avec la plus vive satisfaction, qu' à la paix prochaine les Puissances belligerantes se sont promis en cas de rupture de ne plus permettre à leurs sujets le métier de Corsaires, et de défendre a leurs vaisseaux d' insulter les navires marchands ennemis et de s'en saisir.

(1) Anticamente si tributava ai Numi una parte delle prede. Abramo fu il primo, che lo esegul verso il vero Dio, dandone la decima al Gran Sacerdote Melchise-

Siccome però il dirigere la forza pubblica nelle guerre appartiene alla sola pubblica autorità d'una nazione, così non potrà mai dirsi legittimo armatore o corsaro per mare, se non se quegli il quale sia munito di Patente, che suol dirsi *Lettera di Marca*, in forza della quale sarà riconosciuto a poter godere dei privilegi e prerogative d'asìlo e di protezione nei porti neutrali ed amici, senza di che sarebbe egli considerato qual pirata e ladro di mare, come vedremo al suo articolo.

dech. *Genesi* cap. 14. ver. 20. I Romani facevano la medesima oblazione a Giove, onde fu anche nominato *Jovis praedator* al dire di Tito Livio lib. 5. dec. 1., ed allude a questo rito Virgilio allorchè dice nell' Eneide lib. 3.

Irruimus ferro, et Divos ipsumque vocamus
In praedam partemque Jovem . . . . .

ed i popoli dell' antica Gallia a Marte per testimonianza di Cesare *Comment.* lib. 6.

ARTICOLO II.

Del legittimo Dominio della Preda.

§. 1. Dai principj stabiliti nel Capo precedente ognuno può scorgere quanto sia legittimo il diritto dei belligeranti sugli effetti appartenenti ai nemici; dal che si deduce, che chiunque con pubblica autorità, ed a norma delle leggi della guerra riesca a predare una nave nemica sia capace con questo solo atto di radicare in se il dominio della medesima (1). Quindi la giurisprudenza Romana fissò per regola di ragion comune, che le cose predate al nemico entrino tosto nel dominio del predatore „Quae ex hostibus capiuntur *statim* capientium fiunt (2)."

(1) Grotius *De jure belli ac pacis* lib. 3. cap. 6. §§. 1. et 2. Puffendorf *Jus Gent.* lib. 8. cap. 6. §. 17. Vattel *Droit. des Gens* liv. 3. chap. 13.

(2) *Instit.* §. 17. *De rer. divis.* leg. 5. §. 7. ff. *De adquir. rer. dominio.*

§. 2. Divisa è però su di questo punto l' opinione de' pubblicisti per determinare quale sia il tempo o il momento atto e conveniente a stabilire nel predatore questa consolidazione di dominio. Alcuni pretendono, che la nave predata al nemico appartenga al predatore nell' istante medesimo, che egli ne prende in qualunque modo il possesso, senza che vi sia necessario alcun intervallo di tempo, e prima ancora che il predatore l'abbia portata in luogo di sicurezza (1). Altri sostengono, che non possa considerarsi radicato realmente il dominio della preda nel predatore fino a tanto che non l'abbia egli condotta in luogo sicuro, e messa al coperto dell' inseguimento dei nemici: onde per tutto il tempo che trovasi in alto mare, ne abbia bensì il possesso, ma non già il dominio, potendo essere soggetto a venirne spogliato per quel

(1) Burlamaqui *Droit politique* part. 6. chap. 7. n. 16. Luzac. *sur Wolf* §. 1204. D'Habreu *De las presas* part. 1. cap. 3. §. 5.

diritto istesso, con cui credette di farne l' acquisto (1).

§. 3. La seconda di queste due contrarie opinioni potrebbe appoggiarsi ad alcuni principj della Giurisprudenza Romana. Il vocabolo *prendere*, che val predare, deve intendersi d'una preda succeduta con effetto *capere cum effectu accipitur* (2). Quindi il prigioniero di guerra non diventava tale, nè cessava esser cittadino se non dopo d' essere stato condotto nel campo nemico *inter praesidia* o nella città nemica *ubi fines nostros excessit*, e fino allora s' intendeva egli di godere della sua libertà legale *manet Civis* (3).

§. 4. Non ostante la contrarietà delle so-

(1) *Grotius* loc. cit. §. 3. *Puffendorf* lib. 8. cap. 5. §. 17. *Vattel* liv. 3. chap. 13. §. 196.

(2) Leg. 71. ff. *De verb. sign.* ibid. „ Aliud est capere, aliud accipere. Capere cum effectu accipitur. Accipere est, si quis non accepit, ut habeat. Ideoque non videtur quis capere, quod erit restituturus, sicut pervenisse proprie illud dicitur, quod est remansurum."

(3) Leg. 5. §. 1. et leg. 19. §. 3. ff. *De captivis et postlim.*

praddette opinioni è oramai passato in pratica universale, che il predatore acquisti il dominio della preda allorchè abbia potuto pacificamente ritenerne il possesso per il corso d' ore ventiquattro, quantunque non l' abbia ancora condotta e posta in luogo di sicurezza. In conferma di questa dottrina universale possono egualmente allegarsi i principj del Diritto comune, che vogliono inteso il vocabolo *satim* con qualche temperamento di tempo. *Quod dixi statim cum aliquo temperamento temporis intelligendum est* (1).

§. 5. Quanto alla preda delle navi pacifiche e neutrali seguìta per qualcheduna di quelle ragioni esposte nel corso di quest' opera si è universalmente stabilito, che nessun armatore possa appropriarsela e farne distratto prima che venga giudicata legittima dai magistrati a tale oggetto destinati dalla pub-

(1) Leg. 1. §. 8. ff. *Ad Leg. Falcid.* Leg. 105. ff. *De solut. et liber.* *De Franchis decis. Neap.* decis. 268. n. 5. et ibi *De Luca* n. 3. Marquardus *De jure merc.* lib. 2. cap. 4. n. 40. Casareg. *De comm.* disc. 24. n. 7. et 8.

blica autorità. Questa legge di guerra riconosciuta dal Diritto convenzionale è pure consentanea ai principj del Diritto primitivo delle genti: imperciocchè egli è conforme alle buone regole della giustizia, che il predatore non s'eriga da se stesso in giudice, essendo parte, ed il predato non resti indifeso qualora avesse delle eccezioni da opporre sulla legittimità dell' arresto da essolui sofferto (1).

ARTICOLO III.

Del Giudice competente sulla legittimità delle Prede de' Bastimenti neutrali.

§. 1. Celebre non meno, che intricata è la questione fra gli scrittori delle cose marittime, qual sia il giudice conpetente per decidere sulla legittimità delle prede e degli arresti fatti sui neutrali in tempo di guerra.

(1) Struv. *Exercit.* 39. §. 51. Heinecc. *De navib. ob. vect. vetitar. merc. comm.* cap. 11, §. 16.

§. 2. Tutti i pubblicisti erano persuasi su di questa materia, che il giudizio di qualunque preda appartenesse esclusivamente ai tribunali dei guerreggianti. L' Hubner è stato il primo, che abbia tentato di dimostrare l'erroneità di questa dottrina (1) e d' indicare, però con molta confusione, la massima contraria, che meglio sviluppata avrebbe forse ottenuta la vittoria. Il Galiani inoltratosi piu ardito in questa materia sulle tracce dell' Hubner ha preteso di stabilire assolutamente „ che della legittimità degli „ arresti delle navi e delle merci fatti, o *in* „ terra dentro i dominj di talun Principe „ neutrale, o in mare aperto il solo com„ petente giudice è il Sovrano, di cui sieno „ indubitatamente sudditi i conduttori di es„ se (2)." Il Lampredi combattendo vigorosamente le opinioni degli accennati scrittori decide, essere una pratica delle nazio-

(1) Hubner *De la saisie des bâtim. neutres* tom. 2. part. 1. chap. 1. et 2. per tot.

(2) Galiani loc. cit. cap. 9. §. 8. pag. 402. e 403.

ni Europee giusta e coerente alla ragione, che debba il Sovrano del predatore giudicare sulla legittimità delle prede quando esse siano condotte nelle sue spiagge (1).

§. 3. La prolissità, colla quale gl' indicati Autori hanno trattata questa materia per solo motivo di contraddirsi l' un l' altro, non mi permette di analizzare gli argomenti da essi loro addotti. I cultori di questa scienza potranno applicarvisi per indagare da qual parte sia la ragione. A me pare, che tutti abbian torto, perchè nessun d' essi ha pensato di ricorrere ai principj del Gius primitivo e convenzionale delle genti per fare le opportune distinzioni secondo la varietà de' casi, e stabilire dipoi la loro dottrina. Questo sarà il mio scopo in un punto così importante del Diritto marittimo; e perciò credo opportuno di ripetere quivi alcune massime già da me stabilite nel corso di quest' opera per indicare in appresso quelle altre, che siano valevo-

(1) Lampredi *Del comm. de' neutrali* §. 14. pag. 208.

li a dilucidare la materia, a combattere le dottrine contrarie, e a comprovare la mia opinione, la quale in qualche punto sarà opposta, ed in altri conforme ora all'una, ora all'altra degli stessi scrittori.

§. 4. Posta l'estensione del mare territoriale dipendente e soggetta alla giurisdizione d'una Potenza nei termini da me stabiliti nella prima Parte di quest'Opera al Capo primo, debbono per conseguenza risultare a favore della medesima tutti quegli effetti allo stesso dominio connaturali, e fra di essi specialmente quel Diritto legale, che dicesi di protezione, di custodia e difesa nel reprimere ogni violenza ed attentato, che occorresse commettersi a pregiudizio non solo de' proprj sudditi, ma eziandio delle stesse parti, che fossero in guerra: dal che si deduce per principio incontrastabile, non esser lecito ai belligeranti il predarsi a vicenda in tutto l'indicato tratto di mare territoriale.

§. 5. Sebbene da più scrittori di Diritto marittimo concordemente si ammetta, che

in forza del diritto competente ad una Potenza sul mare territoriale possa la medesima imporre dazj, gabelle ed angarie, permettere e proibire la navigazione, far arrestare le navi mercantili, confiscarvi le merci, punire a seconda delle proprie leggi i delinquenti, che in esse si trovino, ed esercitare in somma ogni altro atto di sovrana giurisdizione; tuttavia asseriscono con eguale certezza, che non possa un Governo dentro d'un tale tratto di mare impedire alle navi di Potenze fra di loro nemiche il predarsi a vicenda, fuori però del tiro del cannone, e dei porti di sua pertinenza (1). Laonde posta tale facoltà, sembra che il predatore nel condurre la preda nel porto del Sovrano del mare, in cui è seguita, non debba più correre alcun rischio di perderla; e che perciò nel caso, che il depredato ricorra al tribunale del porto per far di-

(1) Si rifletta a quanto ho stabilito nel Tomo I. di quest' Opera al Cap. I. Art. IV. e si vedrà tosto l'inconseguenza di questi principj.

chiarare illegittima la preda possa il predatore opporre il difetto di giurisdizione a motivo, che una nave armata in guerra e munita dei legittimi dispacci della sua nazione non cessi di esser sottoposta alla giurisdizione della medesima in qualunque luogo si trovi di alieno dominio, nè possa mai soggiacere alla giurisdizione d'un' altra Potenza se non vi acconsenta volontariamente (1).

§. 6. La contrarietà di coteste massime potrà facilmente conciliarsi senza che sia d' uopo di abbattere e rendere inutile la giurisdizione la più legittima, qual è quella che spetta ad una Potenza nel suo territorio; imperciocchè l' indipendenza d' una nave da guerra può tuttavia restare illesa per riguardo al suo interno regime senza

(1) Loccenius *De jur. marit.* lib. 2. cap. 4. §§. 6. et 7. De Hevia *Commerc. naval.* lib. 3. cap. 3. n. 16, et *in Curia Philipica* part. 1. §. 4. n. 25. Roccus *De offic. Praefecti Classis* n. 51. Targa *Pond. marit.* cap. 100. §. *In ordine*. Kuricke *Quaest. illustr.* quaest. 27. Casareg. *De comm.* disc. 174. n. 415.

che il Governo ò Sovrano del porto, in cui siasi ricoverata, possa sottoporre le genti del suo equipaggio all' ubbidienza delle leggi civili dello stato, e tanto meno obbligarla a porre in libertà una preda, che sia legittima: il che tutto però non dovrebbe mai impedire il Sovrano del porto a poter prendere cognizione del fatto, ad oggetto pure d' accertare, se la preda fosse, o nò seguita in luoghi che rilevassero direttamente dal suo privativo dominio, e si fossero con ciò violati i diritti di quella suprema protezione, che ne' suoi stati è tenuto d' accordare a chiunque ancora straniero, il quale non perturbi il buon ordine, o non infranga le leggi.

§. 7. La prerogativa quindi d' una nave da guerra o armata in corso, d'essere esente dalla giurisdizione del Sovrano del porto, in cui abbia condotta la preda, dovrebbe sempre tutto al più intendersi limitata al caso, in cui la medesima spetti al nemico o ai sudditi di esso, giacchè non si potrà mai asserire lo stesso qualora nel ba-

stimento predato v' abbia interesse qualche suddito o del Sovrano del porto ove siasi condotta o di qualche altra Potenza neutrale, o ad essa appartenga interamente la preda. Nel primo caso, posta la facoltà di poter predare nei mari di altrui dominio sotto le surriferite riserve, cioè fuori dei porti e della portata del cannone, che secondo la mia opinione val quanto dire in alto mare, egli è indubitato, che il predatore deve esser sicuro della preda qualora con essa vada a ricoverarsi nei porti della Potenza di tal parte di mare. Su di una tal preda deve acquistare il predatore un legittimo dominio nell' atto istesso, che siagli riuscito di ridurla in suo potere, e per ottenerne l' aggiudicazione non ha che a presentarsi al tribunale della sua nazione, perchè tutto parli a di lui favore. Verificata la preda egli è sicuro del suo possesso, giacchè la medesima porta seco la sua condanna (1).

(1) Loccenius *De jur. marit.* lib. 2. cap. 4. §. 6. Hubner

§. 8. Ben diverso dovrà però essere il procedimento per dichiarare di buona preda una nave neutrale, oppure il carico spettante ai sudditi di Potenza neutrale trovato sopra nave nemica: imperciocchè in tal caso convien procedere colle regole più esatte di giustizia, onde apparisca con delle prove evidenti e non equivoche da darsi per parte del predatore, la legittimità della preda di tal nave per avere infrante le leggi della neutralità: laonde parmi fuor d' ogni dubbio, che un armatore entrando colla sua nave nel porto d'un altro stato con delle prede fatte sui neutrali o in ordine al carico o rispetto alla bandiera o per altro qualunque riguardo non debba di necessità non riconoscere la giurisdizione del Governo del porto qualora ad esso si ricorra dal capitano della nave predata spettante ai sudditi di simil Potenza interessati nel carico posto sopra bastimento nemico, e molto più

De la saisie des bâtim. neutres tom. 2. cap. 3. §. 6. Lampredi loc. cit. pag. 208.

qualora siano essi sudditi dello stesso Sovrano del porto (1).

§. 9. Cotesta giurisdizione del Sovrano del porto, ove siasi condotta una tal preda, ella è talmente conforme ai principj di ragione universale, che per renderla vana si è dovuto in tutti i tempi stipularne un patto contrario nei diversi trattati delle Potenze d' Europa, nei quali si è convenuto specialmente, che le navi da guerra dell' una e dell' altra nazione contraente potessero liberamente condurre le prede, che facessero sui loro nemici, ovunque volessero, senza che entrando nei porti potessero i giudici del luogo conoscere della legittimità delle medesime (2). La stipulazione di tal

(1) Hubner *De la saisie ec.* tom. 2. part. 1. chap. 1. §. 2. et chap. 2. §. 5. D' Habreu *De las presas* part. 2. cap. 3. §§. 3. et 4.

(2) In tal guisa fu stipulato nel trattato de' Pirenei del 1659 all' Art. 23., nel trattato di commercio tra la Francia e gli Stati-Generali d'Olanda del 1662 all'Art. 22., e venne ripetuto tal patto nell' Art. 14. del trattato del 1739. Simile convenzione seguì nel trattato di commercio e di

patto sarebbe quindi sembrata superflua qualora non spettasse di regola al Sovrano del porto la cognizione delle prede, che in esso venisser condotte. Ma si verifica di più la mia asserzione dal riscontrarsi essersi così praticato in diverse parti dell'Europa semprechè non v'è stata convenzione in contrario (1); e sarà ancor più vera dacchè si ve-

marina tra Carlo XI. Re di Svezia e l'Olanda stipulato a Nimega il dì 12 Ottobre 1679 all' Art. 9.. Più particolarmente si parlò nel trattato del 1714 tra la Spagna e l'Olanda all'Art. 21. del caso, che gli Olandesi conducessero nei porti della Monarchia Spagnuola prede da essi fatte sui loro nemici, e si rinnovò la convenzione che i Magistrati locali non potessero prendere cognizione della validità di coteste prede. Lo stesso fu stipulato tra la Spagna e l'Imperatore nel 1725.

(1) V'è l'esempio d'un pinco Genovese, che predò in Settembre del 1747 una tartana Savojarda carica di merci, la quale fu giudicata dal Magistrato di porto Longone di buona preda: ed avvi l'altro d'una nave Catalana, che ne predò un' altra nel 1745 e la condusse nel porto di Cagliari, ove il Reggente la Reale Udienza come Giudice competente delle prede marittime conobbe del caso, e sentenziò sopra la validità

de in questi ultimi tempi stipulata in alcuni trattati pubblici tralle Potenze marittime, che hanno più d'ogni altro pensato a mantenere e proteggere la libertà del commercio, ed a limitare l' eccessive pretensioni de' guerreggianti (1).

della preda. D'un armatore Savojardo, che in Settembre del 1747 predò una nave ed un pinco Napoletani, e li condusse in Civitavecchia, ove fu giudicata illecita la preda della nave e giusta quella del pinco. Vedi *Hubner* loc. cit. tom. 2. chap. 1. §. 7. Vedi qui sotto l' Articolo *Del riscatto di navi predate*.

(1) Trattato d' amicizia, di navigazione e di commercio tra la Russia e la Francia del dì 31 Dicemb. 1786 ratificato li 11 Gennajo 1787 all' Art. 23. ivi „En cas qu' un tel navire marchand ainsi visité en mer eut a bord de la contrebande de guerre, il ne sera point permis de briser les ecoutilles, ni d' ouvrir aucune caisse, coffre, malle, ballots, ou tonneaux, ni deranger quoique ce soit du dit navire. Le patron du dit bâtiment pourra même, s' il le juge à propos, livrer sur le champ la contrebande de guerre à son capteur, le quel devra se contenter de cet abandon volontaire, sans retenir molester, ni inquieter en aucune maniere le navire, ni l'equipage, qui pourra de ce moment même poursuivre sa route en toute liberté. Mais s' il refuse de li-

§. 10. Posti tali principj, credo opportuno d' indicare i principali e più frequenti casi, nei quali il Sovrano del mare territoriale diventa legittimo giudice delle prede, e così tra due non nati suoi sudditi; e che lo sia quindi tanto nel solo caso, che i medesimi fossero guerreggianti ed avversari tra di loro, quanto nell' altro che l' uno dei due reclami la protezione come neutrale ed amico dell' altro. Siccome questi comprovano l' opinione da me adottata, mi accingo perciò ad enunciarli, e tanto più di buon grado, in quanto che in grazia di essi si vedrà conciliata la dottrina dei sopraccennati scrittori, che han preteso di con-

vrer la contrebande de guerre, dont il serait chargé, le capteur aura seulement le droit de l'emmener dans un port, ou l'on instruira son procés devant les juges de l'Ammirauté selon les loix, et formes judiciaires de cet endroit, et après qu'on aura rendu là dessus une sentence définitive, les seules marchandises reconnues pour contrebande de guerre etc." Altrettanto si convenne tra la Russia ed il Re delle Due Sicilie nel trattato di navigazione e di commercio del dì 6 e 17 Gennajo 1787 all' Art. 22.

traddirsi, benchè in sostanza convengano nei medesimi principj.

§. 11. Sempre che il capitano d' una nave arrestata e condotta per forza in qualunque porto intenti una lite pretendendo, che l' armatore non sia legittimo corsaro, ma un pirata e ladro di mare, il Governo del luogo potrà ed anzi deve decidere la questione e farsi giudice della preda per la manifesta ragione, che un pirata essendo il nemico dell' uman genere, ogni Potenza ha diritto di farlo arrestare, di giudicarlo, di punirlo col massimo rigore e liberarne la terra (1). Lo stesso principio deve aver luogo quando non gli si possa controvertere d' essere l' armatore legittimamente armato in corso, ma nell' esercizio della sua intrapresa siasi condotto da infame pirata piuttosto, che da leale guerriero; giacchè allora potrà ogni Sovrano, che l' abbia in sua possanza, raffrenarne gli eccessi. Quindi, se violando le leggi della natura, che

(1) *Galiani* loc. cit. cap. 9. §. 8. *Lampredi* loc. cit. §. 14.

sono universali e sacre anche trai nemici, abbia usate delle crudeltà mostruose e non necessarie contra il predato, potrà giustamente il neutrale porre in salvo quei sventurati e liberarli dalle atroci mani d'un tal mostro, arrestandolo anche se sia d' uopo.

§. 12. Ancor più potrà esercitarsi giurisdizione contro d'un tale armatore qualora visitando una nave neutrale abbia egli violate le leggi della neutralità, come sarebbe arrestando sotto il tiro del cannone, oppure se abbia lacerate le carte di navigazione comprovanti l'innocenza del suo carico, per far indi sparire i documenti della neutralità del predato. In questi ed altri consimili casi, trovandosi nel territorio il supposto delinquente, che ha violato le leggi dello stato, è di ragione universale, che dai suoi magistrati si assolva o si condanni quatunque il delitto e la supposta violazione della legge sia principiata fuori del territorio (1). Quindi l' armatore, che conduce

(1) Leg. 1, Cod. *Ubi de criminib. agi oporteat*, ibi, Quae-

una preda neutrale, venendo accusato di violata neutralità dello stato, in cui si trova, non potrà mai sottrarsi alla giurisdizione del luogo adducendo la sua qualità di non suddito o il suo privilegio di capitano di nave armata in guerra: perchè la prima non lo esenta dalla giurisdizione del luogo ove si è commesso o consumato il delitto (1); il secondo gli lascia esercitare la giurisdizione militare sulla sua nave, ma non lo esenta dalla giurisdizione de' tribunali locali in tutti gli atti ingiuriosi o delitti a norma delle leggi dello stato (2).

stiones eorum criminum, quae legibus aut extra ordinem coërcentur, ubi commissa, vel inchoata sunt, vel ubi reperiuntur qui rei perhibentur criminis, perfici debere satis notum est."

(1) Henric. Coccei. Dissert. *De fund. in territ. et plur. locor. concurrent. pot.* tit. 4. §§. 7. et 19. ibi „Ut si quis in uno loco rem aufert in alio in custodiam suam defert . . . . . . at ex facto suo si quid in transitu (peregrini) contraxerunt, vel deliquerunt, conveniri, et detineri possunt: illud enim sub potestate ejus territorii continetur, atque inde fundari potest."

(2) V. Tom. I. Cap. II. Art. VII. di quest' Opera.

§. 13. Prosiegue il Galiani ad enumerare un altro caso, in cui il neutrale può esercitare la sua giurisdizione sopra d' un armatore ed anche sopra d'una nave Regia d' un guerreggiante, e quindi dice egli „se il „ Sovrano guerreggiante sostenesse l'erro„nea ed insopportabile pretensione d' aver „diritto a poter confiscare non solo le merci „ dei nemici trovate sopra nave amica, ma la „ nave istessa, e l'intiero carico, avvenen„ do che in cotesto carico vi fossero merci di „sudditi di quel neutrale, nel cui porto è „ poi stata condotta la preda, il Signore „ del luogo ha pieno dirito di toglier di „ mano dell'armatore, e restituire al pro„prietario suo suddito quella porzione di „ merci, che avrà dimostrate esser sue. La „ragione è evidente; perciocchè la preten„ sione, che roba di nemico confischi quel„ la dell' amico, è assurda, non convenuta „ in verun trattato tra Sovrano e Sovrano, „ non accettata mai dai neutrali, contraria „ al buon senso tanto, quanto all' universal „diritto delle nazioni. Occuparla sarebbe

„ dunque un vero ladroneccio. Or quel So-
„ vrano, nel cui territorio giunge il ladro e la
„ roba involata, e di cui è suddito il rubato,
„ non può negargli l'ajuto della sua autorità
„ per fargliela subito ricuperare. Può solo
„ rimandare al proprio Sovrano il non sud-
„ dito, acciocchè da lui sia giudicato. Perciò
„ io penso, che senza inveire contro dell'
„ armatore può benissimo il Sovrano del
„ porto ove è giunto ritogliergli quella sola
„ merce, che appartiene ai suoi sudditi, im-
„ barcata sopra nave neutrale, senza però
„ andar più oltre rispetto al giudicar del di
„ più della preda, perchè allora mostrereb-
„ be parzialità (1)."

§. 14. Il Lampredi insistendo sempre nella opposizione alla dottrina del Galiani stabilisce alcune massime generali per voler dimostrare, che il neutrale non ha diritto alcuno di erigersi in giudice della legittimità delle prede condotte nei suoi porti, per essere le prede passate se non in dominio,

(1) *Galiani* loc. cit. pag. 409. e 410.

almeno in possesso del corsaro. Nota quindi, che alle prede fatte dai belligeranti e arrivate o per fortuna di mare o per voglia del predatore nelle acque occupate da un Sovrano neutrale ed amico non possa competere il Gius del Postliminio: cita in conferma l' autorità del Cuneo e dell' Eineccio contra l'autorità d'Alberico Gentile, e conchiude ne' seguenti termini. „ Egli dunque „ dovrà rispettare questo possesso lasciando „ che i giudici costituiti dal Sovrano del „ predatore lo dichiarino o legittimo, o il- „ legittimo, e così o liberino la preda, o „ la facciano passare in dominio del predato- „ re, purchè questo giudizio si faccia fuori „ del suo territorio, ove nessuno usurpar „ può i diritti spettanti al sommo impero. „ È falso adunque in diritto quello, che as- „ serisce il Galiani, ed il progetto, ch'egli „ propone sul giudizio delle prede non si „ potrebbe eseguire senza lesione dei diritti „ sovrani (1)."

(1) *Lampredi* loc. cit. pag. 228. e 229. Un anonimo scrittore d' un'opera eccellente, che ha per titolo *Histoire*

§. 15. Lunga sarebbe la discussione se volessi combattere alcune delle ragioni dedotte dal Galiani, e dimostrare l'inconseguenza delle opposizioni del Lampredi. Basterà il palesare la mia opinione su di tal punto, che dedurrò nel confutare un' altra dottrina d' insigne scrittore, e da essa potrà ognuno persuadersi, che il primo aveva indovinata la massima senza essersi curato di svilupparla, ed il secondo sbagliò intiera-

de la Puissance navale de l'Angleterre tom. 1. pag. 190. parlando del giudizio delle prede marittime propone il seguente progetto, ivi „ Des pareilles causes ne devraient jamais être portés que devant un Tribunal permanent, et neutre, qui serait établi, non dans une place de Comerce, mais seulement dans une ville indèpendante. On choisirait les députés de tous les peuples de l'Europe, pour membres de ce Conseil *Amphictionique*, dont l'entrée ne pourrait être interdite qu'aux représentans des parties intéressées. Cet etablissement serait aujourdhui d' autant plus necessaire, que la sureté et la liberté de la navigation sont devenus les principaux objets de notre politique." Ecco il fonte, d'onde il Galiani attinse il suo progetto di tribunale delle prede, che spacciò per nuovo e per suo.

mente la via, che dovea condurlo a rintracciarla.

§. 16. L'Ordinanza della Marina di Francia del 1681 servirà di guida alla mia opinione. Essa prescrive nell'articolo 14. tit. *Des prises* (1), che alcun vascello preso da un capitano avente commissione straniera non possa dimorare più di ventiquattro ore nei porti e baje di quel regno, eccetto che vi sia ritenuto da tempesta o che la preda non fosse fatta sui nemici della Francia. Dispone quindi nel successivo articolo 15. (2), che se nelle navi predate e condotte in quei.

(1) Ivi „Aucuns Vaisseaux pris par Capitaines ayant commission étrangere ne pourront demeurer plus de vingt-quatre heures dans nos Ports et Havres s'ils n'y sont retenus par le tempête, ou si la prise n'a eté faite sur nos ennemis."

(2) Ivi „Si dans les prises amenées dans nos Ports par les navires de guerre armés sous commission étrangere il se trouve des marchandises qui soient à nos sujets, ou alliés, celles de nos sujets leur seront rendues, et les utres ne pourront être mises en magasin, ni achetées par aucune personne, sous quelque prétexte que ce puisse être."

porti da un vascello da guerra armato con commissione straniera vi si trovassero delle merci appartenenti ai sudditi o alleati, siano quelle dei primi rendute ai loro proprietari, e le altre non possano essere immagazzinate nè comprate da alcuno sotto di qualunque pretesto.

§. 17. Il Valin commentando i sopraddetti articoli, e volendo considerare il motivo d' una tal disposizione, in vece d' appoggiarlo ai principj del Diritto delle genti, attribuisce il medesimo ad una ragione di convenienza, che abbia fatto riguardare una siffatta restituzione d' effetti come una giusta ricompensa del servizio prestato al predatore in avergli dato l' asìlo, qualora il medesimo siasi ricoverato nel porto neutrale per cagion di tempesta o per altro forzato accidente: fuori di questi casi egli è di parere, che non possa farsi luogo ad alcuna restituzione di merci (1),

(1) Valin *Comment. à l' Ordon de France* 1681 Artic. 15. tit. *Des prises* tom. 2. pag. 273. ivi „ On ne voit point

il che combinerebbe coll'opinione del Lampredi.

§. 18. Benchè sia rispettabile per ogni riguardo il comento del Valin fatto all' Ordinanza della Marina di Francia, tuttavia ponderando senza prevenzione la sua dottrina in questa parte, e le ragioni che egli adduce in prova della medesima parmi, che non debba molto esitarsi ad abbracciare la contraria opinione, come la più universalmente in oggi adottata e la meglio assistita dalla ragione, cioè, che l' obbligo della restituzione abbia il suo fondamento nello stesso Diritto delle genti universale. Difatti

d'autres motifs de cette decision, qu' une raison de convenance qui a fait regarder cette restitution d'effets comme une juste recompense du service rendu au préneur en lui donnant un asyle. Car enfin, si c'etait une prise faite par un allié ou confederé sur l'ennemi commun, même par un étranger sur son ennemi particulier, et qu'elle fut amenée volontairement dans un de nos Ports, ce ne serait pas plus les cas de rendre aux sujets du Roi les effets qui se trouveroient leur appartenir, que si le préneur êut conduit sa prise dans l' un des Ports de son Souverain."

se un predatore straniero approdando volontariamente ad un porto di Potenza neutrale, senza esservi spinto dalla necessità, ma soltanto per approvvisionarsi, non ha da esser tenuto a restituire gli effetti spettanti ai sudditi del Sovrano del porto approdato, non veggo come gli abbia a rendere nel caso che vi approdi per forza: imperciocchè quanto più necessitosa ed urgente sia la causa, da cui possa venir astretto un predatore a pigliar asìlo in un porto, parmi che a più forte ragione debba aspettarsi da chi glielo accorda ogni maggior riguardo, come persona che in tal tempo già si trova oppressa dall' avversa fortuna. Oltredichè non sarebbe giammai un siffatto espediente lontano dal soffrire le controversie, che potrebbero facilmente insorgere tra predatori, e sudditi del Sovrano del porto proprietarj degli effetti predati; mentre se fosse per essere di facil prova il far risultare, che il predatore si ricoveri in un porto per motivo di tempesta, egualmente difficile potrebbe essere il provare, che si fosse ricoverato per

uno di quei tanti altri necessari motivi, che sebbene tali, potrebbero nondimeno venir simulati con tutta destrezza. Laonde qualunque sia la càusa, che possa indurre un predatore ad approdare a un porto di Potenza neutrale, sarà sempre eguale il diritto in essa di far restituire ai suoi sudditi gli effetti di loro attenenza.

§. 19. Un altro fondamento della sua opinione ricava il Valin dal disposto dell' articolo 7. dello stesso titolo *Des prises*, da cui si vuole, che tutte le navi caricate d' effetti appartenenti ai nemici della Francia, e le merci di quei sudditi o alleati, che si trovassero sopra nave nemica siano egualmente di buona preda (1). Oltrediciò in prova, che la restituzione prescritta dall' indicato articolo 15. non proceda da altra ragione che di pura convenienza per il concesso asìlo,

(1) Art. 7. tit. *Des prises*. ivi „ Tous navires qui se trouveront chargés d' effets appartenans à nos ennemis, et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise."

soggiugne egli, che se i sudditi non sono ammessi a reclamare gli effetti ad essi loro appartenenti sopra una nave nemica predata anche da un armatore Francese, non lo saranno neppure allorchè la presa siasi fatta da uno straniero, da un alleato, o da un neutrale sopra il suo nemico (1).

§. 20. Benchè questo argomento si presen-

(1) Valin loc. cit. pag. 274. ivi „ Pour se conveincre de la verité de cette proposition, il n'y a qu'à se rappeler la seconde partie de l'Art. 7. ci dessus, qui declare de bonne prise, et sujettes à confiscation toutes les marchandises trouvées dans un navire ennemi à qui que ce soit qu'elles appartiennent, aux sujets du Roi, aux alliés, comme à tous autres. Or, si les sujets du Roi ne sont pas recevables à reclamer les effets qui leur appartiennent dans un navire ennemi pris même par un Français, comment le seroient ils, la prise etant faite par un étranger, allié, où neutre sur son ennemi? Si donc les effets des sujets du Roi doivent être leur rendus lorsque la prise est forcée de gagner un Port du Royaume, soit pour eviter la réprise, soit par tempête, ou autrement, il est evident que ce ne peut être qu'à titre de recompense, ou de retribution pour l'asyle donné, puisque hors ce cas il ne peut y avoir lieu à la réclamation."

ti in aspetto assai convincente, tuttavia è facile di eliderne la forza considerando, che il citato articolo 7. dispone soltanto sopra le merci appartenenti ai sudditi ed alleati, e non già su quelle delle Potenze neutrali come il Valin ha falsamente supposto. Ciò premesso, è facile di rintracciare il motivo di tal provvidenza intieramente appoggiato alla giustizia, all' equità ed alle leggi di buon governo, le quali non debbono permettere, che un proprio suddito ed alleato ritenga in tempo di guerra una particolare e stretta corrispondenza coi sudditi d'una Potenza nemica, e ne favorisca il loro commercio di generi proibiti. Questa ragione di pubblica tranquillità non potendo aver luogo riguardo ad una nazione perfettamente neutrale verso delle Potenze belligeranti, sarebbe perciò ingiustizia manifesta il far cadere nella confisca le di lei merci, che si trovassero caricate sopra d' una predata nave nemica: e qualunque estensione voglia darsi ai diritti della guerra, giammai potranno essi servire di giusto motivo per

violare quelli, che appartengano naturalmente ad uno stato neutrale e pacifico, il quale senza immischiarsi nelle altrui querele procuri con mezzi leciti di provvedere per Diritto di natura alla conservazione e prosperità di se stesso (1); essendo mas-

(1) Casaregis *De comm.* disc. 24. n. 21. ivi „ In hac tamen quaestione pro interpretatione tam juris civilis, quam dictae dispositionis Consulatus (cap. 273) distinguendum videtur. Aut merces, quae inveniuntur super navi inimica depraedata spectant ad omnes subditos, vel vassallos, aut confoederatos cum ipso Principe vel Rege, sub cujus vexillis navigabat altera navis, quae dictam navim hostilis rationis depraedavit, et tunc merces quoque cadunt sub praeda, quemadmodum ipsa navis hostilis, quia qui communicant cum inimicis nostris, ipsi quoque inimici nostri fiunt: est enim prohibitum habere commercium cum inimicis. Aut vero merces spectant ad alios amicos, qui non sunt subditi, neque vassalli, aut confoederati, sed neutrales utriusque nationis, et tunc praedictae merces non rite, et recte possunt depraedari, quia eis non est prohibitum contrahere cum inimicis alicujus Principis, vel Regis, prout prohibitum est vassallis et subditis, ac aliis jure pacis aut alia lege confoederatis: et in isto secundo casu bene procedit dispositio tam Juris civilis quam Consula-

sima di Giurisprudenza universale, che chiunque usa d' un diritto ad esso lui legittimamente dovuto non è mai responsabile delle conseguenze, che naturalmente ne provengono (1).

tus ablate tradita etc. Vedasi Roccus *De officiis* tit. *De offic. Praefect. Class.* §. 2. *De praed. bonor.* n. 28 29 30 et 31. Hubner loc. cit. tom. 1. chap. 4. §. 5.

(1) Coerenti ai sopraddetti principj sono le seguenti Decisioni di alcuni tribunali marittimi.

Sentenza del Consolato di Nizza del dì 21 Febbrajo 1760 nella Causa di Cristoforo Maurello e Socj contra il corsaro Inglese Carlo Vardelac, colla quale il Magistrato dichiarò doversi rilasciare, come ordinò rilasciarsi a favore del Maurello e Socj sudditi di S. M. Sarda quaranta balle di Canapa e due ceste di Vermicelli state predate sopra d'un bastimento Francese dal detto corsaro, e condotte nel porto di Villafranca. Altra Sentenza dello stesso Magistrato del 20 Maggio 1760 nella Causa di Sabastiano Gilli e Raimondo Imbert di Nizza contro dello stesso corsaro Vardelac, colla quale si ordinò pure il rilascio a favore dei medesimi di balle quattordici di Canapa spettanti al primo di essi, e due ballotti proprj dell'Imbert stati predati dal detto corsaro sopra un bastimento Francese, e condotti nel porto di Villafranca. Sentenza del Supremo Reale Consiglio di Sardegna de' 27 Gennajo 1786 Rifer.

ARTICOLO IV.

Della Ricuperazione delle Prede e de' suoi effetti.

§. 1. Una nave predata può liberarsi e ritornare in varie guise nelle mani del suo primo proprietario, cioè, o per generosità del predatore, che la rilasci benchè legittimamente predata, o per ricuperazione fattane con industria o con forza dall' equipaggio medesimo o casualmente da un terzo sopraggiunto, o per riscatto, che il capitano o qualunque altro faccia della nave o carico caduto in poter del nemico, pagando una

della Valle di Clavesana in conferma d'altra Sentenza della Capitanla Generale di Cagliari dei 23 Luglio 1779 tra il patrone Giovanni Arnaud, ed il Marchese di S. Orsola D. Gio. Battista Cuggia, Francesco Baille, e Teresa Brunet di Cagliari colla quale si dichiarò tenuto il suddetto Arnaud alla restituzione del carico d' olio ai medesimi appartenente, stato predato sopra d' una tartana Francese condotta nel porto di detta Città.

somma per riavere la libertà o per evitare un giudizio sulla legittimità o illegittimità della preda.

§. 2. Allorchè l'equipaggio d'una nave predata, colta un'occasione opportuna, si ribella, e sottrae la nave al potere del predatore, in qualunque tempo ciò segua ritorneranno le cose nel primiero stato di libera proprietà de' respettivi interessati, nè il predatore può avere alcun diritto d'inseguire la preda, che non avea custodita; mentre era la sola custodia quella, che poteva mantenerlo in possesso della nave predata, giusta i principj della ragion comune (1). Da ciò però non ne nasce, che l'equipaggio sia in diritto di appropriarsi la nave ri-

(1) Vattel *Droit des gens* livr. 3. §. 213. et 228. Valin *Des prises* chap. 6. §. 1. n. 18. e nel *Comment. all' Ordin. di Francia* art. 8. tit. *Des prises*. Leg. 3. §. 2. ff. *De adquir. rer. dom.* ivi „ Quidquid eorum coeperimus, eousque nostrum esse intelligimus donec nostra custodia coërcetur. Cum vero evaserit custodiam nostram, et in naturalem libertatem se receperit, nostrum esse desinit, et rursum occupantis fit."

cuperata dalle mani del predatore; giacchè essendo egli in dovere di difendere e conservare la nave, ha non meno l' obbligo preciso di ricuperarla sempre che lo possa eseguire. Ciò non pertanto dev' essere ricompensato con una discreta rimunerazione, da regolarsi sempre secondo la natura del caso, la ricchezza del carico, e le circostanze, colle quali sia seguita la liberazione (1).

(1) *Consolato del Mare* cap. 287. Targa *Ponderaz. maritime* cap. 46. n. 10. Emerigon *Traité des assurances* chap. 12. sect. 24. e 25. In questa si riporta un fatto specifico sulla soggetta materia, che sarà bene di notare per maggior spiegazione, ivi, pag. 505. La Pinque *Ste Anne* Capitaine Pierre Arnaud venant de Damiatte fur prise par un Corsaire Anglais qui l'ammarra pour Livourne sous le comandement d'un Officier et de douze Matelots. Six jours après, les prisoniers qui avoient été laissés à bord, trompant la vigilance des vainqeurs emporterent le navire et le conduisirent à Ajaccio en Corse; de là a Marseille. Ils pretendaient que c' etait une recousse faite par eux mêmes après les 24. heures, et que le tout leur appartenait suivant l'art. 8. tit. *Des prises*. Les propriétaires, et les assureurs

§. 3. Nella ricuperazione di nave predata deve sempre distinguersi il caso, in cui la preda siasi fatta dai pirati ossiano ladri di mare, da quello eseguitosi da veri nemici dichiarati, o aventi un titolo tollerato per ciò fare. Nel primo caso non v' è alcun dubbio, che la nave predata liberandosi anche da un terzo sopraggiunto, debba resti-

pour les quels j' ecrivais repondoient. 1. Que l' art. 8. tit. *Des prises* parle du navire qui aura fait la recousse, et nullement des prisoniers qui recouvrent leur primiere liberté. 2. Qu' on se trouvait plustôt au cas de l' art. 9. tit. *Des prises* ou il est parlé du navire pris par les ennemis, et qui revient par cas fortuit en la possession des sujets du Roi. 3. Que les gens de l' equipage français, étant aux gages du navire étoient obligés par état de le conserver, et par consequent de le reprendre lorsque la chose est possible. 4. Qu' ils avoient agi pour eux mêmes puisqu' ils avoient recouvré leur liberté, leurs hardes, leurs pacotilles, et leurs salaires. Sentence du 8. Janvier 1748 qui sans s' arreter à la requête des gens de l' equipage de la Pinque *Ste Anne* adjougea cependant 300 Liv. de gratification au Capitaine Arnaud, 130 Liv. au Nocher, 115 Liv. à l' Ecrivain et 100 Liv. à chaque matelot. Le tout independamment de leurs salaires.

tuirsi al suo proprietario; giacchè mancando quegli del diritto di acquistare legittimamente, non ha questi perduto mai il suo dominio, e deve perciò considerarsi tale ricuperazione come quella fatta di cose furtive, qualora vi concorrano le circostanze, che sarò per indicare all' Articolo *de' Pirati*. Ma allorchè il predatore sotto gli auspicj del diritto della guerra, e rivestito di pubblica autorità siasi impadronito della nave e del carico con titolo riconosciuto per legittimo, resterà aggiudicato al medesimo il dominio della preda, rimanendone spogliato il primo proprietario. Quindi la ricuperazione che sarà fatta sopra di lui, cangia tosto d' aspetto, perchè si considera come una preda fatta a danno del nuovo padrone, per cui il nuovo predatore ne deve acquistare collo stesso diritto il pacifico dominio (1).

(1) Grotius *De jure belli ac pacis* lib. 3. cap. 16. per tot., ed ivi, Gronov. et Coccei *Comment*. Marquard. *De jure mercat*. lib. 2. cap. 4. n. 30. et cap. 5. n. 75. Vattel loc. cit. liv. 3. chap. 13. §. 196. D'Habreu *De las*

§. 4. In Spagna si osserva, che le prede ricuperate sono fedelmente restituite agli antichi proprietari allorchè la liberazione di esse siasi fatta per mezzo delle navi Regie o in qualunque modo siansi ripigliate per parte del Sovrano, o colla forza, o per convenzione in seguito di qualche trattato di pace, o di commercio (1). L' Ordinanza di Francia de' 15 Giugno 1779 prescrive, che le navi ricuperate dai corsari legittimamente armati, dopo d'essere state per lo spazio di ventiquattr' ore nelle loro mani, appartengono ad essi loro in totalità: ma nel caso che la ricuperazione sia seguita pendente il corso delle dette ore ventiquattro, il diritto pel ricupero non debba essere che d' un terzo del valore della nave ripresa, e del suo caricamento. Per le ricuperazioni poi, che si facessero dalle navi Regie vuole, che si aggiudichino al

presas part. 2. per tot. Cleirac. *Jurisdiction de la Marine* art. 34. pag. 452.

(1) *Cleirac* loc. cit. pag. 453.

Regio Erario, riservandosi il Governo di gratificare chi avesse contribuito alle medesime. Ma con successiva Ordinanza diretta alle camere di commercio dei 30 Agosto dello stesso anno dichiarò il Re, che tali ricuperi intendeva cederli a vantaggio de' proprietarj armatori e caricatori, che avessero legittimamente giustificata la loro proprietà. Lo stesso si pratica in Olanda, in Inghilterra ed in Svezia; lo che è conforme a quelle massime e principj d' equità, che ogni Sovrano si deve far gloria di professare per la felicità de' suoi sudditi (1). Quindi per identità di ragione, e per quella reciprocità e relazione, che è fra il Principe e i sudditi, in qualunque tempo un armatore particolare ripigli dalle mani del nemico una nave o qualunque altra cosa appartenente al Sovrano, questa ritornerà nel primo dominio mediante la reintegra-

(1) *Grotius* loc. cit. lib. 3. cap. 9. per tot. *Puffendorf* lib. 8. cap. 6. §. 22. Bynkersoek *Illustr. quaest.* lib. 1. cap. 10. et lib. 3. cap. 6. Vattel *Droit des gens* liv. 3. chap. 14. §. 207. Valin *Des prises* chap. 5. sect. 5. n. 8.

zione delle spese e danni ed un condegno regalo (1).

§. 5. Affinchè il nuovo predatore possa acquistare il dominio della cosa predata è d'uopo, che il fatto della prima depredazione sia legittimo e tale, che possa dirsi valida la preda: imperciocchè, se il primo predatore avesse agito contra le leggi della guerra, la detenzione per un tempo anche maggiore delle ore ventiquattro non lo fa legittimo possessore, e per conseguenza non acquista a se stesso, laonde non gli potrà competere altra azione che quella del diritto della ricuperazione sopraenunziato (2).

(1) Loccenius *De jure marit.* lib. 2. cap. 4. n. 3. Targa *Ponder. marittime* cap. 46. n. 5. Emerigon *Traité des assurances* chap. 12. sect. 23. §. 9.

(2) *Ordon. de France* all'art. 10. tit. *Des prises*, ed ivi Valin *Comment.* Emerigon loc. cit. chap. 12. sect. 23. §. 7., da cui si riporta un fatto assai puntuale a questo proposito, ivi, „Le 23. Avril 1757 la Barque *La Victoire*, Capitaine Fouquart poursuivi par un Corsaire Anglais, se refugia sous la Tour de l'Isle de Mayorque, ou elle mouilla l'ancre à la distance d'un coup de pistolet de la dite Tour. Le Corsaire mit en mer

§. 6. La nave abbandonata dal predatore o per forza di cattivo tempo o per qualunque circostanza necessitosa venendo ricuperata prima che siasi condotta in qualche porto del nemico, dovrà rendersi a' proprietarj o a quello, cui appartiene, come sarebbe l'assicuratore nel caso che ne fosse seguìto l'abbandono, purchè sia reclamata nel termine d' un anno ed un giorno,

sa Chalouppe armée, et enleva la Barque malgré trois coups de canon qui furent tirés de la Tour. Quelque jours après elle fut réprise par le Capitaine Michel. Les sieurs Roangon et Dangalliere à qui elle appartenait la reclamerent. Ils disoient que par le Droit des Gens chaque Souverain a le domaine des mers adjacentes a ses Etats . . . . . . Puisque la Barque *La Victoire* s'était refugiêe sous le canon du Fort de Mayorque, le Corsaire Anglais n'avait pas eu le droit de s'en emparer. Il avait agi en Pirate. La prise etait nulle et illegitime. On se trouvait done au cas de l' Article 10. tit. *Des prises*. Jugement du Conseil des Prises, rendu en Decembre 1757 qui n' adjougea au Capitaine Michel que le tiers de la valeur de la Barque et de la cargaison pour frais de *Recousse*. Les deux autres tiers resterent au profit des sieurs Roagon, et d' Angalliere et des leurs assureurs.

quantunque fosse rimasta più d'ore ventiquattro in potere del predatore (1).

§. 7. Il Valin commentando il citato articolo 9. dell'Ordinanza di Francia (2) fa il paragone di questo caso con quello del naufragio appoggiandosi al disposto dall' articolo 27. tit. *Des naufrages*, e sostiene quindi, che si debba il terzo del valore della preda ricuperata a colui, che avendo trovata la nave abbandonata dal predatore la riconduce a salvamento in un porto, e la restituisce ai proprietarj.

§. 8. È facile il dimostrare l' abbaglio del Valin, mentre la stessa Ordinanza resiste a questo paragone. Essa vuole all' articolo 9. sopraccitato, che la nave ricuperata sia renduta al proprietario (3): e al det-

(1) *Guidon de la Mer* chap. 11. *Ordon. de France* art. 9. tit. *Des prises*. *Emerigon* loc. cit. chap. 12. sect. 24. per tot.

(2) Valin tom. 2. pag. 260. et 261.

(3) Art. 9. tit. *Des prises* ivi „Si le navire sans être recous est abandonné par les ennemis, ou si par tempête ou autre cas fortuit il revient en la possession de nos su-

to articolo 27. prescrive, che trovandosi degli effetti naufragati in alto mare o ritraendoli dal fondo di esso appartenga il terzo del loro valore a chi gli avrà salvati (1). Ma il caso d' una nave abbandonata dal suo equipaggio per motivo forzato non può mai paragonarsi a quello degli effetti naufragati in alto mare. Il proprietario delle cose naufragate, disperse e perdute non ha più alcuna speranza di ricuperarle, quando che mille azzardi possono far riacquistare al suo proprietario la nave intiera e salva,

jets, avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui le reclamera dans l'an et jour, quoique il ait été plus de 24. heures entre les mains des ennemis.

(1) Art. 27. tit. *Des naufrages* ivi „Si toute fois les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer, ou tirés de son fond, la troisieme partie en sera delivrée incessemment et sans frais, en espece ou en deniers à ceux qui les auront sauvés, et les deux autres tiers seront deposés, pour être rendus aux propriétaires, s' ils les reclament dans le tems ci dessus, après les quels ils seront partagés egalement entre nous et l'ammirail: les fraix de justice prealablement pris sur le deux tiers.

che avea abbandonata per qualche timore. D' altra parte l' articolo 27. non parla che di effetti naufragati, e non già di nave abbandonata: laonde non può farsi alcuna estensione da un caso all' altro. L' Ordinanza non accorda il terzo che nel caso, in cui la nave predata dai nemici vien ricuperata da un' altra nave, e non si scorge che ella aggiudichi cotesto terzo per altro oggetto, se non se per ricompensare il generoso ardire di taluno, che si espone con rischio a cadere anch' egli nelle mani del nemico volendo liberare la preda : ma quando non si dà questo caso ed un tale motivo non esiste, l' aggiudicazione del terzo, che n' è la conseguenza e l' effetto, non può più aver luogo, che contra le regole dell' equità e della giustizia. Diffatti colui, che trovando una nave abbandonata la riconduce al suo proprietario, ha certamente fatto meno di quell' altro, che per ritrarla dalle mani del nemico espone la sua vita e i propri beni: egli dovrà dunque ricevere una minor ricompensa. È vero che una

nave in tal guisa abbandonata in balìa dell' onde poteva naufragare o esser presa dai pirati e ladri di mare; ma in tal caso non si è fatto che garantirla da un rischio possibile, in vece che ripigliandola al nemico si è liberata da un danno sicuro e da una perdita consumata e certa. Dunque la ricompensa nel primo caso deve essere minore di quella dovuta nel secondo, e per conseguenza riducibile ad una recognizione proporzionata alla qualità del salvato, e però sempre inferiore al terzo del valore della nave o merci ricuperate (1).

ARTICOLO V.

Del Riscatto della Nave predata.

§. 1. Il riscatto d' una nave predata dai nemici è un contratto del Diritto delle gen-

(1) *Consolato del Mare* cap. 287. *Guidon de la Mer.* chap. 11. Targa *Ponderaz. marit.* cap. 46. n. 10. Casaregis *De comm.* disc. 24. n. 3. Loccenius *De jure marit.* lib. 2. cap. 4. §. 3.

ti, con cui mediante un prezzo certo o un profitto determinato il predatore rilascia ed abbandona la preda, trasferendone il dominio agli antichi proprietarj, i quali per questo mezzo vengono in certa guisa ad acquistarla di nuovo (1).

§. 2. Questo riscatto può farsi in ogni tempo, per qualunque somma, e da qualsivoglia persona, che v'abbia interesse, vale a dire dai proprietarj della nave e del carico qualora si trovassero presenti, o dai loro commessi e fattori, oppure dal capitano medesimo, mediante quelle condizioni, che con annuenza del suo equipaggio creda più vantaggiose di convenire (2). Considerandosi però il capitano per legittimo amministratore, e procuratore dei proprietarj della nave e del carico ad essolui affidato, ne viene in conseguenza, che quanto

(1) Emerigon loc. cit. chap. 12. sect. 21. §. 1.

(2) *Consolato del Mare* cap. 227. e cap. 228. *Ordon. de France* art. 66. tit. *Des assurances*, ed ivi, Valin *Comment. Guidon de la Mer* chap. 6. art 3. 7. et 9.

egli conseguisce dal riscatto non l' acquista già a se medesimo, ma bensì ai suoi proprietarj, per conto dei quali si reputa sempre seguìto il riscatto giusta i principj della ragion comune (1).

§. 3. Il riscatto d' una nave predata suol farsi in due guise. La prima, che è la più ordinaria, si eseguisce con determinare una somma di danaro, per la quale il capitano predato esibisce una lettera di cambio a favor del predatore, rilasciando contemporaneamente in sua mano degli ostaggi per sicurezza dell' esecuzione del contratto. La seconda è quella di consegnare nell' atto stesso al predatore o una somma di contanti o una parte del suo carico, affine di essere lasciato in libertà, e proseguire il viaggio (2).

(1) Leg. 18. et leg. 42. §. 2. ff. *De adquir. possess.* leg. 13. ff. *De adquir. rer. dom.* leg. 6. §. 1. ff. *De precar.* leg. 10. §. 3. ff. *Mandati* et leg. 23. ff. *De negot. gest. Olea de cession. jur.* tit. 4. quaest. 2. Pothier *Des obligat.* n. 74.

(2) *Guidon de la Mer* chap. 6. art. 1. Kuricke *Ad jus*

§. 4. Nasce quindi la questione, se debba mantenersi la promessa data al corsaro predatore in ciò, che riguarda l' interesse pecuniario, e così, se la cambiale data dal predato al predatore per ragion del riscatto convenuto debba essere pagata. Tutti i pubblicisti convengono senza dubbio, che qualunque sia l' obbligazione contratta col nemico, si considera per legittima, e debba perciò eseguirsi (1). Dunque la lettera di cambio tratta all' ordine del predatore per prezzo del convenuto riscatto è obbligatoria, e dovrà essere rigorosamente pagata come qualunque altra procedente dalla più valida contrattazione mercantile.

marit. hanseaticum tit. 8. art. 4. Valin *Comment.* all' art. 67. dell' *Ordon. de France* tit. *Des assur.* Pothier. *Des assur.* n. 135. e seg.

(1) Si quod singuli hosti promiserint, est in eo fides servanda. Cic. *De offic.* lib. 1. cap. 13. et lib. 3. cap. 29. *Valer. Maxim.* lib. 2. cap. 10. §. 8. Burlamaqui part. 4. chap. 4. Grotius *De jure belli ac pac.* lib. 3. cap. 23. per tot. Puffendorf *Jus nat. et gent.* lib. 3. cap. 6. §. 11. Loccenius *De jure marit.* lib. 2. tit. 3. n. 6.

§. 5. Per sicurezza della somma convenuta per ragion del riscatto suol talvolta darsi al predatore una persona dell'equipaggio della nave predata in ostaggio, come una specie di garanzia o pegno dell' obbligazione da questi contratta. Ma se questo ostaggio avesse la viltà di fuggirsene ed evadersi dalle mani del predatore, o venisse a morire, non resterebbe perciò meno efficace la promessa del depredato, secondo i principj sopra esposti al §. precedente (1). Chiunque però abbia lasciato a tal riguardo un individuo in ostaggio dovrà adempire più sollecitamente che possa alla sua promessa ad oggetto di ricuperare la libertà di quello, che siasene privato a pubblico vantaggio, oltre l' indennizzazione di qualunque spesa e danno, che potesse risentire da tal privazione (1).

(1) Valin *Des prises* chap. 11. n. 1. et 3. Vattel *Droit des gens* liv. 2. §. 254. et liv. 3. chap. 17. §§. 281. et 286.

(2) Grotius *De jur. bel. ac pac.* lib. 3. cap. 20 §. 52. Puffendorf *Jus. nat. et gent.* lib. 8. cap. 2. §. 6. Marquardus *De jure mercat.* lib. 3. cap. 4. n. 28. Loccenius

§. 6. Seguìto il riscatto dovrà la nave essere munita dal predatore d' un viglietto che dichiarando il di lei rilascio gli serva di passaporto e libero salvo-condotto per quelli della stessa nazione, ad oggetto di poter seguitare il viaggio e pervenire al suo destino senza essere nuovamente predata. Sarà quindi sicura da qualunque nuovo arresto ogni volta che il capitano eseguisca fedelmente le condizioni stipulate nel viglietto di riscatto: laonde mancando egli in qualche punto alle medesime o ad alcuna di esse, si renderà per difetto di condizione soggetto ad essere nuovamente predato da quelli della nazione istessa, ai quali avesse pagato il suo riscatto. Perciò la nave in tal guisa predata non sarà meno soggetta all' ipoteca verso del primo predatore per il promesso prezzo del riscatto (1).

De jure marit. lib. 2. cap. 8. n. 5. Kuricke *Ad jus marit. hanseat.* tit. 8. art. 4. Casareg. *De commercio* disc. 46. n. 21. e seg.

(1) Valin *Des prises* chap. 11. sect. 2. et 3. e nel *Com-*

§. 7. Il Valin commentando l' articolo 8. dell' Ordinanza di Francia tit. *Des prises*, e nel suo trattato *Des prises* chap. 11. sect. 2. num. 14. et sect. 3. num. 3. propone il caso d' un corsaro predatore predato egli stesso col viglietto del riscatto e coll' ostaggio datogli dalla nave predata, e decide, che il nuovo predatore è in diritto di riscuotere il prezzo del riscatto convenuto nel viglietto e di ritenere l' ostaggio finchè sia seguito il pagamento, dal che ne segue, che il predatore del corsaro nemico farebbe in un sol colpo due diverse prede.

§. 8. L' Emerigon combattendo l' opinione del Valin riflette giudiziosamente su questo punto (1), che il viglietto del riscatto non è altro se non se la prova dell' obbligazione medesima; che le obbligazioni non sono soggette al materiale possesso; e che perciò il predatore non acquista altro

ment. all' Ordin. di Francia art. 19. tit. *Des prises*. Pothier *Des assur.* n. 137. Emerigon *Des assur.* loc. cit. §. 11.

(1) *Traité des assurances* chap. 12. sect. 23. §. 8.

più di ciò, di che difatto s' impadronisce. Riguardo all'ostaggio prosegue a dire essere strano, che egli diventasse prigioniero di guerra dei suoi proprj compatriotti; e che i diritti del corsaro nemico siansi svaniti colla perdita di esso, e quelli del corsaro amico siano ristretti soltanto alle cose da essolui realmente predate. Conchiude quindi, che il viglietto del riscatto debba restare senza valore, e l' ostaggio ricuperi la sua libertà senza che il predatore nemico possa pretendere cosa alcuna, ed il corsaro amico abbia alcun diritto al di là della preda realmente fatta.

§. 9. Prosegue lo stesso Emerigon a ragionare su questo argomento, e considerando i soprapposti principj in tre diversi aspetti ne distingue egli i seguenti casi colle sue teorie, che stimo opportuno di notare per maggiore intelligenza della materia.

I. Se l'ostaggio messo a terra dal primo predatore è ritenuto prigioniero, dee procurarsi al medesimo la libertà o a spese della nave riscattata o in qualunque altra manie-

ra, ancorchè il viglietto di riscatto non siasi trovato sulla nave del corsaro predato.

II. Se il viglietto di riscatto siasi accompagnato da una lettera di cambio tratta dal capitano riscattato, e che essa siasi negoziata di buona fede all' ordine d' un terzo colla clausola *valore ricevuto contanti*, ella deve essere pagata dai proprietarj della nave riscattata, sebbene l' ostaggio abbia riacquistata la sua libertà.

III. Se la cambiale non siasi negoziata colla clausola *per valuta ricevuta contanti*, e che l' ostaggio abbia acquistata la sua libertà, s' intende tosto la nave riscattata sciolta da qualunque obbligazione verso del primo predatore, il quale per la sua disfatta s' intende aver perdute le azioni, che la corsa gli avea fatto acquistare.

In sostegno di tali principj conchiude poi opportunamente, che un' azione è un diritto intellettuale egualmente incapace di materiale possesso, che di fisica ricuperazione, e perciò non si acquistino nella guerra se non se le cose prese e realmente tenute; e che

quivi l'ostaggio è un amico ed il viglietto del riscatto null'altro sia di più, che una semplice carta.

ARTICOLO VI.

Dell' Asilo competente ai Belligeranti nei Porti, e Mari de' Neutrali.

§. 1. La neutralità adottata da una Potenza diventa fin dal momento della sua pubblicazione una legge sacra e generale per tutti coloro, che vivono, ed abitano per qualunque siasi titolo o tempo in tutta l'estensione del territorio soggetto al di lei dominio. Quindi ogni persona, benchè suddita di un guerreggiante, che si trovi anche di passo o per ragione di ricovero nel territorio d'un neutrale, sarà tenuta co'fatti a dimostrarsi indifferente nelle dispute de' belligeranti, e ad osservare una pacifica neutralità (qualunque possa essere il suo interno sentimento, il quale non è soggetto che all'

onnipotenza divina (1)) sotto le pene stabilite dalle leggi dello stesso territorio se fossero nazionali o di essere dal medesimo espulsi se non fossero sudditi.

§. 2. Dal proposto principio deriva la generale teorìa non contrastata da alcuno che debba competere pienamente la protezione, la sicurezza e l'asìlo a qualunque persona esistente nel territorio d'un neutrale, semprechè vi si trovi con animo apertamente deliberato di volere per l'avvenire osservare le leggi della neutralità per qualunque motivo siavisi introdotto. Dovrà il neutrale accordare in tal caso l'asìlo, e dovrà ciascuno de' guerreggianti per la stessa ragione rispettarlo (2).

(1) Cogitationis poenam neminem mereri. Leg. 18. ff. *De poenis*.

(2) Samuel Coccei *De jure bel. in amic.* §. 13. ivi „ Pacatus utrique bellum gerentium plenissimam securitatem in suo territorio praestare debeat." Thomasius *De jure asyli etc.* dissert. 16. Anche i popoli più rozzi pensarono in tal modo. Cesare parlando dei costumi de' Germani de' suoi tempi dice „ Hospites violare fas non putant, sanctosque habent." *De bello Gall.* lib. 5. c. 5.

§. 3. Combinando queste teorie con ciò, che si osserva nei porti neutrali in tempo di guerra dirò, che veruna nazione, per quanto si possa supporre esatta osservatrice de' doveri della neutralità, ha mai spinto il crudele rigore fino al punto di negare in ogni caso agli armatori qualunque accesso ai suoi porti. Tutti vi sono generalmente ricevuti, ma si sono sempre tenuti due diversi modi di ammetterli e di trattarli.

§. 4. In alcuni porti si usa di accordare ai corsári ed armatori il semplice e solo ricovero dell' ancoraggio e la concessione de' soccorsi di prima ed urgente necessità, non ammettendogli però mai a libera pratica; cosicchè vengono ad esser trattati nel modo stesso come se fossero infetti di morbo contagioso. Tranquillizzato il mare o ricevuti i necessari rinfreschi li forzano a partire colle loro prede e ad allontanarsi. In tal guisa si praticò dal Governo delle Due Sicilie nelle due gran guerre del 1740 e 1756 e da quello degli Stati del Re di Sardegna nella guerra del 1778. In altri

Stati sogliono riceversi con più indulgenza; laonde, dopo che il Governo si è accertato della legittimità dell'armamento, adempiute le indispensabili regole di sanità e consumate le quarantene, le quali con cotesta gente debbono essere sempre rigorose per l'irregolarità del loro corso, per le molte e diverse navi che abbordano, e colle quali si mischiano, non si ricusa al fine di dar pratica ad essi, ed alle loro prede coll' osservanza però di alcune regole, che credo oportuno di notare, perchè sono da gran tempo in uso nei porti più frequentati dell'Europa.

§. 5. I. I Corsari ed ogni altra nave da guerra han da vivere nella massima pace e quiete con tutti, e specialmente coi sudditi e colle navi della Potenza avversaria, ancorchè fossero corsari o navi Regie.

II. Non possono accrescere il loro equipaggio di gente di qualunque nazione, e neppur dei loro patriotti arruolati nello stato neutrale.

III. Non possono aumentare il numero o

il calibro de' loro cannoni, nè corredarsi di maggior quantità di munizione da guerra.

IV. Non debbono dal porto stare alla vedetta, o cercar notizie de' bastimenti nemici, che fossero per approdare, e scuoprendoli non possono uscire per incontrarli e corrervi sopra: nel caso che lo facciano si obbligano colla forza del cannone o di lance armate a rientrare in porto.

V. Non possono mettersi alla vela subito dopo che abbia salpata l' ancora qualche nave nemica, ma debbono trattenersi almeno lo spazio di ore ventiquattro, scorse le quali, se la nave contraria si vedesse ancora dal porto, gli si prolunga il trattenimento finchè quella sia uscita di vista, nè sappiasi più qual direzione abbia presa.

VI. Non possono appiattarsi dentro le baje, o seni di mare o dietro le punte di promontorj, e d' isolette del territorio neutrale per starvi in agguato a far caccia di navi nemiche, nè debbono in alcun modo turbare il libero e sicuro accesso de' bastimenti

di qualunque nazione ai porti ed ai lidi del neutrale.

VII. Non possono, stando ne' porti o nel mare territoriale d'un neutrale tentar di ricuperare colla forza o con astuzia le prede già fatte dai loro nemici, nè liberare i loro patriotti prigionieri.

VIII. Non possono procedere ad alcuna vendita o ad alcuna esazione di riscatto delle prede da essi fatte prima che sian state giudicate essere di buona preda.

§. 6. Proposti tali due diversi modi di ricevere i corsari e le navi da guerra delle Potenze belligeranti può fondatamente disputarsi, qual d'essi sia da preferirsi da una Potenza risoluta di osservare la più sincera e religiosa neutralità. Il Galiani prevenne già il mio pensiero ed ha sciolto filosoficamente un tal dubbio, che io mi pregio d'adottare riportandolo ne' suoi precisi termini (1). „Discorrendo perciò di questi „due modi ognuno dopo scorta la mia

(1) *Galiani* loc. cit. cap. 10. §. 3. pag. 443. e seg.

„ somma avversione al costume di corseg-
„ giare si aspetterà ch'io sia per preferire
„ il primo. E certamente chi lo segue
„ mostra un più dichiarato orrore delle ca-
„ lamità della guerra, qualora si contenta
„ privarsi dei vantaggi ridondanti ai suoi
„ porti colla maggior frequentazione, colla
„ circolazione del danaro, colle vendite
„ delle prede, a solo oggetto di divezzare
„ i corsari de' guerreggianti da un mestiere
„ atto a prolungare le guerre. Pure mal-
„ grado ciò, e senza dar taccia d'illegale al
„ primo modo io preferisco il secondo co-
„ me più salutevole, e più umano. Perchè
„ io considero, che il rigore di non ammet-
„ tere a libera pratica gli armatori, privan-
„ doli così del poter depositare, o vendere
„ nei porti neutrali le loro prede, non è un
„ incomodo tale da distoglierli in tutto dal
„ corseggiare. Se noi veggiam tutto dì scor-
„ rersi da costoro le coste, e i lidi dello
„ stesso paese nemico, dove sicuramente
„ in caso di necessità non sperano nessun
„ ricovero, qual pena daran loro i rigori

„ del Porto neutrale, dove alla fin fine
„ qualche ricovero dalla tempesta son si-
„ curi di ottenere! Che ne avverrà dunque?
„ Sarà molto più dura, e più tormentosa la
„ condizione degli infelici predati quando si
„ neghi al predatore il potergli subito dis-
„ barcare; saranno barbaramente straziati;
„ saranno strascinati per il mare dietro a se
„ dal predatore, finchè egli siasi carico di
„ nuove prede, mancanti di tutto, condannati
„ al più vile e scarso alimento, tenuti per ti-
„ more di sollevazione in catene, o a soffo-
„ gar sotto i boccaporti; e chi sa a quali
„ altri orrori non si stenderà talvolta l'ava-
„ ra crudeltà d'un corsaro, o di trucidargli
„ tutti, o di annegargli, oppure d'imbarcar-
„ gli senza provvisione sopra un fragile Pa-
„ lischermo, e buttargli all'avventura verso
„ il più vicino lido! Può temersi ancora che
„ i corsari vengano alla disperata risolu-
„ zione di travasare il più prezioso d'una
„ Nave presa, per poi farla affondare, o
„ saltar in aria con detrimento generale del
„ commercio umano. All'aspetto di tante

„ atrocità io applaudirò adunque al consi-
„ glio d'ammettergli (giachè vi sono anco-
„ ra tra Cristiani, e la razza non è dapper-
„ tutto abominata ed estinta) ne' porti neu-
„ trali a poter ivi più sollecitamente alleg-
„ gerir la calamità de' depredati, nè mi
„ muove la considerazione del maggior uti-
„ le de' neutrali, ma quella del benefizio
„ degli stessi vinti."

§. 7. Per stabilire qual sia il diritto d'asìlo e di protezione competente alle navi armate de' guerreggianti nei porti e lidi dei neutrali sarà d'uopo distinguere i varj casi e le diverse circostanze, le navi mercantili, e le armate, i porti chiusi, e i lidi aperti del mare territoriale, e l'oggetto per cui una nave vi approda. Le navi mercantili dei guerreggianti, che entrano nei porti muniti o nel mare territoriale della Potenza neutrale per qualunque siasi cagione, meriteranno sempre di godervi un pieno e perfetto asìlo allorchè si trovino caricate di merci di commercio non vietato. Se però le merci del loro carico fossero comprese tra quelle

dette *di contrabbando di guerra* non potranno esse rimirarsi più come navi mercantili, ma debbono bensì porsi nelle classe dei legni da guerra, rispetto ai quali non si possono risolvere le questioni, se prima non si riflette alla cagione del loro arrivo nel porto neutrale.

§. 8. Le cagioni, che possono indurre una nave armata ad entrare in un porto o ricoverarsi nelle spiagge de' neutrali, si riducono generalmente a tre sole. La prima e la più frequente è per qualche bisogno della nave o dell' equipaggio, come sarebbe per evitare la violenza de' venti o delle onde stando troppo vicini alla terra, il carenare, il provvedersi d'attrazzi, chieder acqua o viveri, o scender gli ammalati: la seconda è per incontrarsi con altre navi della sua nazione onde formare squadra: e la terza per fuggire o scansarsi dalle maggiori forze nemiche, che fossero in vista.

§. 9 Ciascheduna di coteste diverse cagione forma varietà nei casi e nelle risoluzioni, e servendomi in questa parte degli inse-

gnamenti del citato Galiani dirò, che nel caso di nave armata, entrata in un porto per qualche bisogno, sia un atto d'amicizia e d'ospitalità l'accoglierla; non esser parzialità o desìo di veder prolungare la guerra il fornirle il bisognevole, ed anzi in tal caso si soccorre l'uomo in quanto è uomo, non come combattente, si protegge l'esistenza umana, e non la resistenza de' guerrieri, per lo che tutto debba godere della protezione territoriale, nè potrebbe una sua nemica usare la minima ostilità verso della medesima senza offendere il rispetto dovuto alla Sovranità del luogo sotto la di cui protezione quella è posta: che nel secondo caso d'un porto neutrale stato prescelto da un guerreggiante per raccogliere ivi e formare squadra delle sue navi da guerra, onde veleggiare poi unite ad incontrare ed assalire il nemico, meritino le medesime d'essere inviolabili agli occhi di quella Potenza, contra la quale s'indirizzano; ma che il neutrale qualora sia consapevole delle mire di quelle navi e non

le frastorni, avendo forze da poterlo fare abbia sommamente offeso l'uno de' guerreggianti prestando tanta comodità nel suo proprio porto all' altro; e che per tale riguardo non si possa più considerare il Sovrano del porto come vero neutrale, ma bensì quale alleato d'uno de' due e nemico dell' altro, onde competa all' offeso il diritto di agire ostilmente. E che nel terzo caso, quando una nave armata si rifugiasse in un porto neutrale venendo inseguita da forza maggiore non ecceda chi l'accoglie i limiti della Neutralità, non potendosi negare l'asilo a qualunque sventurato, e che per diritto rigoroso debba obbligarsi la nave rifugiata a disarmare e a non mettersi più alla vela durante quella guerra per non offender colui, dalle cui mani siasi sottratta mediante la protezione del neutrale: essendo massima certa di Diritto pubblico, che i porti chiusi de' neutrali siano sempre inviolabili finchè il loro Sovrano non possa tacciarsi d'avere calpestati i doveri della neutralità.

ARTICOLO VII.

De' Pirati ossian Ladri di Mare.

§. 1. Si è sovente confuso il nome di pirata con quello di corsaro, forse per l'oggetto, con cui entrambi scorrono i mari, che si è quello di depredare le navi; ma in sostanza ella è così grande la differenza tra di loro, che non vi può essere alcun principio di ragione per confonderli insieme.

§. 2. Il pirata egli è colui, che scorre i mari con nave armata senza commissione ossiano patenti di alcun Principe o Stato Sovrano, ma soltanto con propria e privata autorità ad oggetto di depredare ed appropriarsi colla forza qualunque nave da esso lui incontrata (1). Quindi si è para-

(1) Leg. 118. ff. *De verbor. signif.* ivi „Hostes hi sunt, qui nobis, aut quibus nos publice bellum decrevimus; caeteri latrones, aut praedones sunt." Quindi prosegue più specificamente il Casaregi *De commercio* disc. 64. n. 4. ivi „Nam proprie Pirata ille dicitur, qui sine patentibus alicujus Principis ex propria tantum ac

gonata in ogni tempo la pirateria all'assassinio, nè si trova tra di loro altra differenza, che quella d'essere la prima un ladroneccio e rapina esercitata in mare, e l'altro per terra (1).

§. 3. Il corsaro all'opposto è colui, che essendo semplice particolare arma una o più navi per farle andare in corso contra i nemici dello Stato previa una autentica permissione, detta volgarmente *Lettera di Marca*, del suo Governo (2). Quindi il Casaregi in un suo erudito discorso del dì 4 Ottobre 1733. (3) al Serenissimo Gran-Du-

privata auctoritate per mare discurrit depraedandi causa." Ansaldus *De comm.* disc. 14. n. 23. Hubner *De la saisie des bâtim. neutr.* part. 2. chap. 3. sect. 6.

(1) Santerna *De assecurat.* part. 4. n. 50 ivi „ Inter Piratam et Latronem nulla alia est differentia nisi quia Pirata depraedator est in mari. Stracca *De naut.* part. 3. n. 30. Loccenius *De jur. marit.* lib. 2. cap. 3. §. 1.

(2) D. leg. 118. ff. *De verb. signif.* Casaregis *De comm.* disc. 24. n. 25. et disc. 136. n. 10. et seq. Card. de Luca *De regal.* disc. 170. n. 71. Targa *Pond. marit.* cap. 61.

(3) Casareg. *De comm.* disc. 214. n. 57.

ta di Toscana si spiega ne' seguenti termini: ivi „ Nè può mettersi in controversia, che questo sia il caso nostro; perchè il corsaro della nave armata in corso con patente e bandiera di V. Altezza Reale, non può, nè dee considerarsi come privato, ma rappresenta la persona del Principe, ed è un ufiziale di guerra, e circa l'armamento della sua nave ha quella stessa potestà economica, e giurisdizione, che ha un generale d'armata terrestre."

§. 4. Il Galiani nella più volte citata Opera *De' Doveri de' Principi neutrali*, dopo aver data nel capo 9. §. 8. la definizione del pirata nel senso da me sopra espresso, passa a ragionare nel capo 10. §. 2. sull' origine de' corsari, de' pirati e delle ruberie, come dice egli, da questi cagionate; e spiegando con molta erudizione da quali principj riconosca la sua sorgente una tal barbarie, discende fino ai nostri tempi, e si unisce col celebre Mably per declamare contra l'uso delle colte nazioni in permettere, che i loro sudditi anche in tempo di guerra esercitino il

corseggiare, volendo provare che quest'uso è contrario all'umanità, alla ragione del pubblico bene, ed allo stato medesimo, perchè quelli, che potrebbero essere utili alla gloria e all'interesse della nazione per sostenerne decorosamente le ragioni, s'impegnano più volentieri a devastare il commercio con unirsi ai pirati o ai corsari, che a servire al loro Sovrano. Da tutto ciò ne segue aver voluto questi due insigni autori confondere insieme il mestiere abominevole del pirata con quello del corsaro, malgrado la chiarissima differenza, che passa tra di loro, e l'autorità delle leggi e della dottrina universale, che gli distingue assolutamente l'uno dall'altro. Io venero sommamente cotesto loro sentimento, che forse sarebbe anche il mio (1) qualora volessi su questa parte discorrerla da filosofo. Ma non posso dispensarmi di riflettere, che nello stato naturale degli affari pubblici d' Europa altrettanto il mestiero del corsaro è

(1) Vedi quanto ho detto sopra all' Articolo IV. §. 3.

considerato onorevole, perchè permesso ed autorizzato dalla pubblica potestà, quanto si tiene per infame e degno de' più severi gastighi quello del pirata (1).

§. 5. Le ostilità si commettono da una nazione contra d'un'altra; ma la pirateria è un ladroneccio, che si esercita sul Mare da

(1) Vattel *Droit des gens* liv. 3. chap. 15. §. 229. Valin *Traité des prises* chap. 1. et 2. et *Comment. à l'Ordon de France*. tit. *Des prises* in princ. ed all' Art. 1. et 2. Loccen. *De jure marit.* lib. 2. cap. 3. §. 1. Veggasi a questo proposito la dichiarazione del Re di Francia de' 24 Giugno 1778, colla quale si notificava, che l'intenzione di quel Monarca era di dare delle marche, e ricompense onorifiche a quegli armatori e corsari, che si sarebbero distinti contro del nemico con intraprese considerabili. Non posso però tacere su questo punto un passo del Vattel, che quanto è giusto, altrettanto si adatta alla pratica di qualche nazione marittima, ivi, livr. 3. chap. 15. §. 229. ,, C'est pour des étrangers un mêtier honteux, que celui de prendre des commissions d'un Prince, pour pirater sur une nation absolument innocente à leur egard. La soif de l'or est le seul motif qui les invite; et la commission qu'ils recoivent, en les assurant de l'impunité, ne peut laver leur infamie.

persone non autorizzate, ed in modo furtivo. Alessandro interrogava un pirata, condotto innanzi a lui, per qual ragione infestava egli i mari. Questi gli replicò coll'audacia d'un suo pari, per qual ragione egli infestava la terra: forse, soggiunse il pirata, perchè io lo faccio con una piccola nave mi trattano da pirata, e tu perchè lo fai con una grande armata, ti danno il nome di Conquistatore! (1). Alessandro però era legittimo Sovrano e faceva la guerra col corpo della sua nazione contro altre nazioni in corpo nella forma stabilita dal Diritto delle genti, mentre che il pirata non era punto rivestito di pubblica autorità. Questa

(1) Cum quidam Archipirata adductus esset ad Alexandrum, Rex eum interrogavit: cur Mare infestaret? Cui ille: cur tu, o Rex, Orbem terrarum? Sed quia ego parva navi facio, Pirata vocor; tu vero, quia magnis classibus, diceris Imperator. Stracha Glossa 20. n. 5. *De assecurat.* che lo riportò in seguito al detto di Cicerone lib. 3. *De repub.* ivi „Nam cum quaereretur ex eo, quo scelere compulsus Mare haberet infestum uno Myo . . . . . eodem, inquit, quo tu Orbem terrae.

distinzione riportata da Cicerone (1) manifesta l'errore di coloro, che credono la pirateria essere stata altre volte in onore presso alcuni popoli commercianti dell'antichità, i quali altro talora non facevano, che gloriarsi con ragione delle loro conquiste navali e del bottino ricavato dalle vicine nazioni allorchè avevano guerra dichiarata contro di esse.

§. 6. Essendo i pirati secondo la definizione sopra riportata i nemici del genere umano, è perciò considerata la pirateria un delitto contra la legge universale della società, meritevole in conseguenza della pena di morte per esso universalmente stabilita. Laonde non formando i pirati alcun corpo di nazione, nè avendo essi il diritto delle armi e della guerra, ma soltanto venendo riputati come pubblici assassini, perchè esercitano essi indistintamente le loro rapine contro di qualunque nave, perciò ciascuna nazione è in diritto di perseguitarli, e distruggerli

(1) Cicero *Philip.* 4. cap. 6.

U

senza che sia duopo di preventiva dichiarazione di guerra (1).

§. 7. Non avendo i Pirati legittimo diritto di acquistare nelle loro scorrerìe, ne viene in conseguenza, che non possano giammai radicare il diritto di proprietà in ciò, che prendono, poichè il Gius delle genti non gli

(1) Bacon *De bello sacro* pag. 346. ivi „Piratae communes humani generis hostes sunt, quos idcirco omnibus rationibus persequi incumbit. Grotius *De jur. bel. ac pac.* lib. 2. cap. 20. §. 14. ivi „Unde laudandus est mos eorum populorum, apud quos navigaturi instruuntur mandatis a publica Potestate ad persequendos piratas, si quos in mari repererint: ut data occasione uti possint, non quasi ausu suopte, sed ut publice jussi. Ed al §. 8. n. 5. ivi „Manet tamen vetus naturalis libertas primum in locis, ubi judicia sunt nulla, ut in mari. Quo forte referri potest, quod Cajus Caesar privatus adhuc Piratas, a quibus captus fuerat, classe tumultuaria persecutus est, ipsorumque naves partim fugavit, partim mersit; et cum Proconsul negligeret animadvertere in captos Piratas, ipse eos in mare reversus cruci suffixit." Quindi è opportuno il detto di Cicerone, che spiega qual sia il Pirata *De officiis* lib. 1. cap. 29. ivi „Pirata non est perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium.

autorizza ad appropriarsi cosa alcuna in pregiudizio del legittimo proprietario, da cui potrà in ogni tempo reclamarsi la sua proprietà dalle mani del pirata. Laonde ragionando a norma e secondo i dettami del Gius naturale, se si può dire che in qualche tempo si possano da qualunque persona ricuperare le prede fatte da un pirata, queste dovrebbero ritornare al loro antico proprietario, contra i di cui diritti non ha potuto attentare nè pregiudicare in verun modo l' ingiusta usurpazione del medesimo (1).

(1) Leg. 4. §. 7. ff, *Des usurpationibus* leg. 24. et leg. 27. ff. *De capt. et postl.* Grotius *De jure belli ac pac.* lib. 3. cap. 9. §. 16. ivi „Et quae Piratae aut Latrones nobis eripuerunt non opus habent postliminio, ut Ulpianus et Javolenus responderunt; quia Jus Gentium illis non concessit, ut Jus domini mutare possint . . . . . . Itaque res ab illis captae ubicumque reperiuntur vindicari possunt. Loccenius *De jure marit.* lib. 2. cap. 3. n. 4.

La Repubblica di Pisa che fin dai tempi più rimoti pose in pratica i sani principj della giurisprudenza universale stipulò nel 1265 un trattato di pace, e di commercio con Elmiro di Momino Re di Tunisi, analogo

§. 8. Dal rigore de' sopraesposti principj hanno alcuni scrittori creduto di dover recedere in vista del pubblico bene e ad oggetto d'incoraggire i popoli a perseguitare i pirati e ritrarre dalle loro mani le ingiuste prede. Riflessione questa, che dovendo prevalere al bene particolare di un privato, e considerata la difficoltà, che s' incontra nell'eseguire simili ricuperazioni, ha fatto adottare l'opinione, che possa taluno acquistare legittimamente a se ciò, che toglie dalle mani del pirata, e che era in suo potere di fatto, benchè ingiustamente (1). La

alla massima sopra stabilita, del tenor seguente: Art. 30. ivi „Et che li Pisani non debbiano comprare alcbuna mercia delli Saracini de Africhia, et di Buggea, le quali a loro per Corsari tolte, o rapite fusseno, nè alcuno Schiavo Saracino, et che quelle cose, ut Ischiavi, li quali delle terre delli Pisani venissero, ut redutte fusseno a le nostre terre, che a colui, che le recasse siano tolte senza alcbuno ristauro. Trônci *Annali di Pisa* anno 1264 presso del Borgo *Diplom. Pis.* pag. 217.

(1) Così ragiona il Grozio loc. cit. lib. 3. cap. 9. §. 17. Il Casaregi adotta questa regola nel Discorso 24. n. 6., il di cui oggetto, dic'egli, é di rendere i Cristiani più ar-

disposizione peraltro del Gius comune, e quella osservata dalla maggior parte delle nazioni si è, che anco relativamente alle prede fatte dai pirati si adottino quelle regole, che sono generalmente in uso per stabilire i diritti dei proprietarj allorchè si tratta di ricuperazione fatta dalle mani di qualunque nemico nel corso sopraindicato delle ventiquattr' ore, semprechè non vi sia nello stato legge in contrario, che determini la regola da osservarsi in simili casi (2).

§. 9. Sopra di tali principj si è stabilità negli stati del Re di Sardegna in conformità del prescritto dall' Ordinanza della marina di Francia all' artic. 10. tit. *Des prises*

denti a correre sopra i pirati: e l' Habreu loc. cit. part. 2. cap. 6. §. 4. e 6. è della stessa opinione dicendo, che tale è lo spirito dell' Ordinanza del Corso in Spagna, e della Reale Dichiarazione dei 22 Dicemb. 1624.

(2) Leg. 44. ff. *De adquir. rer. dom.* Valin all' art. 10. dell' *Ordinanza di Francia* tit. *Des prises*. Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia de' 22 Ottobre 1678. Sentenza del Parlamento d' Aix de' 10 Giugno 1710. Roccus *De navib. et naulo* not. 37. n. 9. Vedi quanto ho detto all' Articolo *Della Preda*.

una regola certa ed invariabile col Regio editto pel Consolato di Nizza del dì 15. Luglio 1750., la quale conferma la mia asserzione. Esso è del tenore seguente al §. 63. „Dichiariamo primieramente, che non so„lo per le cose predate non si dà azione „fra essi pirati in qualunque tempo, o luo„go promuovasi, neppure allorchè uno pre„da l'altro, e ancor meno se il predatore „non è ancor egli pirata; ma che eziandio „l'equità, e l'umanità impegnate sempre a „conservare le cose di chi fa naufragio, „a costoro punto non giova, onde non si „restituiscono se non a quelli, di cui erano „prima per non cangiar mai dominio cose „predate, nemmeno per prescrizione dalla „mano de' pirati pervenendo anche ad al„tri, e solamente si rifà lo speso a chi ne „comprò, se non seppe che erano preda „de' pirati, oppure non potevano altrimen„ti ricavarsi dai medesimi." Ed al §. 64. „Per incoraggire bensì chiunque s'impe„gnerà a ritorre a proprio pericolo, e co„sto dalla mano de' pirati cose predate,

„ determiniamo, che ne abbia il terzo per
„ se, ed anche il soprappiù, se nel termine
„ d'un anno ed un giorno dal dì che egli
„ ne farà la dichiarazione nell' Uffizio del
„ Consolato, come vogliamo sempre che
„ faccia, non saranno domandate da quelli,
„ di cui erano proprie, e quando la prova
„ per parte di coloro, che le richiameranno
„ sarà per qualche circostanza difficile, ba-
„ sterà in sussidio il giuramento col concor-
„ so però di qualche indizio."

Fine del Tomo Secondo.

Quam vero ego in aliorum sententiis, ac scriptis dijudicandis mihi sumsi libertatem; eandem sibi in me sumant, omnes eos oro, atque obtestor, quorum in manus ista veniant. Non illi promptius me monebunt errantem, quam ego monentes sequar.

Grotius de Jure Belli ac Pac. in fin. Prolegom.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

PARTE II.

Del Diritto Marittimo dell' Europa in tempo di guerra.

CAPO I.

Del Diritto competente alle Potenze Belligeranti non meno, che alle Pacifiche e Neutrali.

CAPO II.

Della Libertà del Commercio Marittimo in tempo di Guerra.

CAPO III.

Della Collisione de' Diritti tra i Belligeranti e i Neutrali.

CAPO IV.

Del Diritto de' Belligeranti sul Mare, e de' suoi effetti.

CATALOGO

DEI SIGNORI ASSOCIATI ALLA PRESENTE OPERA

Dopo la Pubblicazione del primo Tomo.

CORFÙ

Sig. Elia Arcangelo.

FIUME

Sig. Co. Vincenzo Batthyani.

Sig. Giuseppe Bilfan.

FOLIGNO

Sig. Bernardino Bernardini Ricci.

LUBIANA

S. E. Revdma. Monsignore Michele del S. R. I. Lib. Bar. de Brigido Arcivescovo di Lubiana e Principe.

RAGUSA

Sig. Gregorio Affrich.

TRIESTE

S. E. il Sig. Giuseppe del S. R. I. Conte de Brigido, Ciamberlano, Consigliere Intimo Att. di Stato, e Commissar. Reg. per S. M. ne' Regni della Galizia e Lodomeria.

Sig. Conte Michele de Cassis.

Sig. Carlo Nob. de Maffei Console Pontificio e di Malta.

Sig. Conte Guicciardi Consigliere del Governo.

Sig. Giorgio Nob. de Saumil Ces. Reg. effett. Consigl. Aulico, del Governo, e del Tribunale Merc.

Sig. Federico Ign. Streinz Ces. Reg. effett. Consigliere del Circolo, e del Civico Provinciale, ed Assessore Criminale.

Sig. Giovanni Kappus de Pichelstein Consigl. del Tribunale Mercantile.

Sig. Venceslao Nob. de Panzera Ces. Reg. effett. Consigliere del Tribunale Mercantile.

Sig. Gio. Batta. Pascottini Ces. Reg. effett. Consigl. del Circolo, del Giudizio Civico Provinciale, del Tribunale Mercantile, ed Ass. Criminale.

Sig. Carlo Alessandro de Lellis Console di Spagna.

Sig. Pietro de Leo Attuario al Tribunale Mercantile.

Sig. Gio. Batta. Polschack Avv. e Ces. Reg. Not.

Sig. Pietro Sartorio.

Sig. Delon e Comp.

Sig. Ignazio Hagenauer.

Sig. Beggiora e Comp.

Sig. Domenico Köhrer.

Sig. Luigi Hueber.

Sig. Simone Gusters.

Sig. Giuseppe Jener.

Sig. G. M. Schönbauer.

Sig. Niccola Zograffo.

Sig. Orlando Orlandini . . . . . . per copie 2

Sig. Carlo Pobecheim.

Sig. Bartolam. Gio. Giorgini.
Sig. V. Weishaupt.
Sig. Giuseppe Rumer.
Sig. G. A. M. Gadolla.
Sig. Francesco Sadnech.
Sig. Minerbi e Levi.
Sig. Adamo Sciwaldt.
Sig. Giacomo Pellegrin.
Sig. Alessandro Fano.
Sig. Niccolò Pros.
Sig. Janv. Fec. Nob. de Freudenthal.
Sig. Costantino Trigoni.
Sig. Giacomo Machlitsch.
Sig. Vitta Millea.

VENEZIA

Sig. Giustino Pasquali qm. Mario . . per copie 6
Sig. Giovanni Zatta di Antonio . . . per copie 6
Sig. Eredi Baglioni . . . . per copie 2
Sig. Gio. Antonio Astori.
Sig. Giuseppe Ferratini.
Sig. Gio. Mra. Guizzetti.
Sig. Marc' Antonio Rampini.

VIENNA

Sig. Francesco M. Asseretto Secret. di Legazione per la Repub. di Genova presso la Corte Imper.